

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

Raccolta dei pareri regionali



Commercio ambulante

Data 27/12/2024
Protocollo 17745 /A2009A

OGGETTO: Richiesta di parere concernente la sussistenza dell'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio delle concessioni in occasione dei mercati ultramensili. Riscontro.

Con Nota ns. Prot. n. 14244 del 31/10/2024 è stata trasmessa allo scrivente Settore una richiesta di parere avente ad oggetto i mercati c.d. "straordinari" o, secondo la terminologia utilizzata nella normativa regionale, mercati a cadenza ultramensile, con particolare riferimento alla sussistenza o meno dell'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio delle relative concessioni.

Premesso che la competenza in materia di assolvimento dell'imposta di bollo non è attribuita allo scrivente Settore, bensì all'Agenzia delle Entrate, alla quale è quindi necessario rivolgersi al fine di ottenere puntuale riscontro al quesito posto, si ritiene ugualmente utile con la presente riportare le disposizioni normative regionali di riferimento e formulare alcune precisazioni con riguardo a quanto rappresentato nella suddetta richiesta di parere.

L'art. 3, comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, riconduce alla categoria dei "mercati":

"a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali".

Inoltre, ai sensi della lettera d) del Capo II, Titolo III della Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32- 2642, ai mercati con cadenza superiore alla mensile partecipano i soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal d.lgs. 114/98, vale a dire autorizzazioni di tipo A (per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio) e autorizzazioni di tipo B (per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante), sulla base di concessioni di posteggio con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

La Deliberazione regionale suddetta prevede altresì che "coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata".

Alla luce delle disposizioni normative succitate, deve ritenersi che nell'ambito dei mercati a cadenza ultramensile le autorizzazioni di tipo A e le autorizzazioni di tipo B svolgano una funzione equivalente e che, pertanto, l'utilizzo dell'una o dell'altra tipologia di autorizzazione non sia rilevante ai fini del



riconoscimento della sussistenza dell'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo. Tale obbligo riguarda semmai il rilascio della concessione di posteggio in quanto oggetto dell'istanza da presentare ai fini della partecipazione ai mercati in questione, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

E' dunque con riferimento al provvedimento concessorio che si pone l'interrogativo in merito all'applicabilità o meno della disciplina in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, interrogativo che, come già evidenziato, esula dall'ambito di competenza dello scrivente Settore.

Data 04/12/2024
Protocollo 16440 /A2009A

OGGETTO: Richiesta di parere concernente la gestione di un titolo autorizzativo di tipo A a seguito del decesso del titolare dell'impresa intestataria del titolo medesimo. Risccontro.

Con nota ns. prot. n. 13457 del 16/10/2024, è pervenuta allo scrivente Settore una richiesta di parere da parte del Comune di ... avente ad oggetto la gestione di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica di tipo A (con posteggio) a seguito del decesso in data 15/03/2024 del titolare dell'impresa intestataria dell'autorizzazione medesima. In particolare, il Comune predetto ha comunicato di avere interloquuto con lo studio notarile incaricato di occuparsi della successione e di avere quindi appreso che la pubblicazione del testamento non è ancora avvenuta e che, conseguentemente, non risulta possibile individuare il futuro subentrante nell'attività d'impresa e nella titolarità del relativo titolo autorizzativo.

Preliminarmente, si evidenzia che le norme regionali di riferimento nel caso di specie sono da individuarsi nel Capo IV "Subingressi" e nel Capo VI "Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica" della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".

Con riferimento al Capo IV succitato, le disposizioni di maggiore interesse ai fini della definizione del caso in esame sono contenute, più precisamente, nella Sezione II, recante "Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A", che si riporta di seguito:

- "1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del d.lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;*
- 2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.*
- 3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art.5 d.lgs. 114/98.*
- 4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.*
- 5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.*
- 6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.*
- 7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.*
- 8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di*

esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Il Capo VI della Deliberazione suindicata disciplina invece la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica, disponendo tra l'altro che "Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata" (comma 2) e, al comma successivo (comma 3), che "In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati".

L'art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 114/98 cui fa riferimento il Capo VI predetto dispone che l'autorizzazione sia revocata "nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare".

Con riguardo ai riferimenti normativi sopra richiamati, si ritiene di particolare rilevanza, nel caso di specie, la facoltà riconosciuta ai Comuni di " valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati ". L'applicazione di siffatta norma al caso in esame consentirebbe infatti al Comune in indirizzo di posticipare l'adozione del provvedimento di revoca per intervenuta decadenza dell'autorizzazione in questione, ritenendosi che il decesso del titolare dell'impresa possa senza dubbio rappresentare un grave motivo impeditivo all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e che possa altresì a buon diritto rientrare nei casi eccezionali citati dalla norma.

Data 25/07/2024
Protocollo 10014 /A2009A

OGGETTO: Parere in materia di subingresso in autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B.

Con nota ns. prot. n. 8983 del 04/07/2024, è pervenuta allo scrivente Settore una richiesta di parere da parte del Comune di ... avente ad oggetto una pratica di subingresso in un'autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

In particolare, nel caso in esame, il subentrante risulta residente in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione in questione, vale a dire il Comune di ..., che ha quindi interpellato lo scrivente Settore al fine di definire quale comune abbia la competenza sulla pratica di subingresso di cui trattasi.

La normativa regionale, D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 recante "*Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28*", al Capo IV, Sezione III, in materia di subingresso, dispone che:

- "1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.*
- 2. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.*
- 3. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti.*
- 4. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A".*

Tale norma prevede quindi che le pratiche di subingresso nelle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono di competenza del comune di residenza del subentrante.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "**Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno**" e, in particolare, in forza di quanto in origine previsto dall'art. 70, comma 2, del medesimo Decreto, il Settore scrivente si è espresso sul tema del subingresso in autorizzazioni all'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel senso di consentire, anche in caso di subentrante residente in un comune diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione, di continuare a fare riferimento a quest'ultimo per gli adempimenti burocratici.

La norma suddetta aveva infatti sostituito il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" con la disposizione riportata in nota, eliminando il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente contenuto nella precedente formulazione del predetto comma 42.

Dalla norma di nuova introduzione – art. 70 co. 2 del D.Lgs. 59/2010 – si desumeva dunque la possibilità per l'interessato di modificare il comune di riferimento, che non necessariamente doveva coincidere con il comune di residenza o sede legale, potendo essere invece anche un altro comune scelto per maggiore agio logistico, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva 2006/123/CE. Tale articolo vieta infatti agli Stati membri di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul proprio territorio al requisito della residenza sul medesimo territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza.

Successivamente, con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**", le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche sono state escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE. Più precisamente, il comma 686 della predetta Legge ha modificato gli articoli 7 e 16 del D.Lgs. 59/2010, concernenti rispettivamente i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo medesimo e la disciplina delle procedure di selezione dei candidati per il rilascio di titoli autorizzatori disponibili in numero limitato, includendo il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nell'elenco dei servizi esclusi di cui all'art. 7 ed escludendolo invece dall'ambito di applicazione dell'art. 16. Lo stesso comma 686 ha inoltre abrogato l'art. 70 del predetto Decreto Legislativo, incluso il comma 2 sopra citato e riguardante le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Le modifiche normative intervenute con la Legge 145/2018 conducevano quindi a ritenere che, con riferimento alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante, si dovessero nuovamente applicare le disposizioni regionali di cui al Capo IV, Sezione III, dell'Allegato A della D.G.R. n. 32-2642/2001 precitata, essendo venuta meno la disciplina originariamente introdotta dal D.Lgs. 59/2010.

Da ultimo, a seguito dell'approvazione della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**", parrebbe che la materia del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche possa nuovamente essere ricondotta nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/123/CE e del D.Lgs. 59/2010. Tale Legge ha infatti abrogato le disposizioni della Legge 145/2018, comma 686, sopra analizzate. La medesima Legge 214/2023 non ha invece inciso sulla disposizione della Legge 145/2018 di abrogazione dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010. Tale articolo, incluso il comma 2 relativo alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, resta dunque abrogato.

Ciò detto, parrebbe comunque allo scrivente Settore che le disposizioni regionali oggetto del presente parere possano ritenersi superate, essendo stata nuovamente ricondotta la materia del commercio su area pubblica nell'alveo della normativa europea relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale orientamento trova peraltro conforto nell'attuale formulazione del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, che corrisponde tuttora a quella introdotta con D.Lgs. 59/2010 e su cui il legislatore nazionale non è intervenuto successivamente. Tale norma prevede espressamente che *"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.[...]"*.

Pertanto si ritiene che il Comune possa prendere in carico la pratica di subingresso pervenuta, anche in caso di subentrante residente in altro Comune.

Data 08/03/2024
Protocollo 2554 /A2009A

OGGETTO: Verifica Regolarità Contributiva e fiscale Aree Pubbliche. Riscontro alla vostra richiesta di parere.

Con nota del 15 febbraio 2023, ns prot. n. 2543 del 07/03/2023, è stato richiesto un parere in merito alla D.G.R. n. 16-6443 del 23/01/2023 di sospensione delle disposizioni procedurali riferite alle verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese di comparto di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

In particolare è stato richiesto se nel caso di subingressi, qualora la verifica di regolarità relativa agli anni precedenti al 2021 non sia stata effettuata, si debba procedere comunque a tale verifica e se nel caso di riscontrata irregolarità si debba sospendere il procedimento di subingresso fino alla regolarizzazione della posizione dell'operatore.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che le disposizioni procedurali sospese ai sensi della D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023 sono quelle disciplinate dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e più precisamente le disposizioni concernenti:

- la presentazione della documentazione da parte delle imprese operanti su area pubblica ai comuni competenti territorialmente o alle associazioni di categoria delegate ai fini della verifica di regolarità;
- il rilascio, da parte dei comuni, del VARA;
- i casi di acquisizione di azienda, o ramo d'azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
- l'ipotesi di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica;
- le procedure legate all'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate.

Pertanto, nel caso di specie, il Comune potrà dare corso al subingresso senza ulteriori accertamenti legati alla verifica della regolarità contributiva di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Data 23/04/2024
Protocollo 5519 /A2009A

OGGETTO: Convocazione scelta posteggi fiera di Richiesta di chiarimenti al Comune.

Con nota ns. prot. n. 5463 del 23/04/2024 è pervenuta presso il Settore scrivente una segnalazione da parte dell'Associazione di categoria X in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Y agli operatori del commercio su area pubblica di presentazione, entro il 24/04/2024, della carta di esercizio per la partecipazione alla Fiera di San che si svolgerà presso il Comune medesimo in data 13 maggio p.v.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che con la D.G.R. n. 3-8417 del 15/04/2024, avente ad oggetto *“Legge regionale 28/1999, articolo 11, comma 1, lettera f) e articolo 11.4, comma 4, come modificata dalla legge regionale 3/2023. Verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica. D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, Allegato A: modifiche, integrazioni e differimento dei termini afferenti al periodo transitorio”*, si è proceduto a:

- riformulare talune disposizioni testuali e specifici concetti per una più chiara e omogenea applicazione della normativa regionale;
- prevedere un differimento dei termini, per il primo anno di applicazione della deliberazione, per lo svolgimento degli adempimenti necessari alla compilazione della carta di esercizio e alla richiesta dell'attestazione annuale.

Con tale deliberazione è stato quindi disposto il differimento dei termini previsti al Capo VIII *“Norme transitorie e finali”*, paragrafo 2 *“Disposizioni transitorie”*, punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, precedentemente individuati al 30 aprile 2024 e al 30 giugno 2024, rispettivamente al 31 maggio 2024 e al 31 luglio 2024.

La richiesta di essere in possesso della carta di esercizio entro il termine previsto nella nota del Comune appare pertanto molto restrittiva, non tenendo conto delle scadenze previste dalla normativa regionale e dei tempi di avvio dell'applicativo per la compilazione della carta di esercizio.

Tenuto quindi conto di quanto sopra evidenziato si ritiene che il Comune non possa, nella fase attuale, pretendere quale condizione vincolante alla partecipazione alla fiera la presentazione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Tuttavia, considerato infine che ai sensi della l.r. 28/1999, così come modificata dalla l.r. 3/20023, l'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica è *“subordinato al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori”* (cfr. art. 10, comma 04 l.r. 28/99 s.m.i.), si ritiene che il medesimo Comune possa richiedere la dichiarazione dell'assolvimento degli obblighi riguardanti la regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, in coerenza con lo spirito della normativa.

Alla presente si allega per opportuna conoscenza la segnalazione dell'Associazione X., richiedendo al Comune di Y di voler fornire in merito elementi utili alla valutazione della problematica riscontrata dall'Associazione.

Data 07/03/2024
Protocollo 2628 /A2009A

OGGETTO: Commercio su area pubblica – quesito in materia di organizzazione di eventi a carattere commerciale a denominazione varia. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 1565 del 14/02/2024 è pervenuto presso il Settore scrivente una richiesta di parere in merito alle modalità di organizzazione di eventi a carattere commerciale a varia denominazione che si svolgono, in particolare, nel Comune di

A tale richiesta l'associazione allegava altresì un parere rilasciato in precedenza dagli Uffici scriventi avente ad oggetto la medesima tematica.

Dalle informazioni fornite sugli eventi in oggetto sembrerebbe che gli stessi siano inquadrabili nella categoria del mercato a cadenza superiore a quella mensile, disciplinato dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e più specificatamente dal Titolo III, Capo II, punto 1, lettera d della precitata deliberazione regionale: è pertanto a tale normativa che è necessario attenersi per l'organizzazione di tale tipologia di eventi.

Sul tema, la D.G.R., al Titolo III, Capo I specifica in particolare che:

“7. I Comuni adottano i necessari regolamenti per la disciplina dell'esercizio sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica. Nell'ambito delle disposizioni adottate, i Comuni prevedono:

[...] le modalità ed i tempi per la presentazione delle istanze di partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile ed, in ogni caso, per la partecipazione alle forme di commercio su area pubblica non in concessione decennale;

[...] 8. Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica.”

Con particolare riferimento ai mercati a cadenza superiore a quella mensile è previsto che le “aree sono occupate, sulla base di concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal d.lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione”. La normativa precisa inoltre che:

“Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Va da sé che la previsione della presentazione dell'istanza con lettera raccomandata è da ritenersi superata e sostituita dalla pec o dai canali automatizzati per la ricezione delle pratiche relative al commercio.

Con riferimento all'affidamento a soggetti privati della realizzazione degli eventi a carattere commerciale a denominazione varia, si ribadisce che tale affidamento, in regime di sussidiarietà orizzontale, è da adottarsi nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, specificando in tale sede tutti gli aspetti conseguenti all'affidamento medesimo, principi tanto più rilevanti trattandosi dell'attribuzione di un bene pubblico.

Si ribadisce altresì che il comune, avendo in via preliminare stabilito i criteri oggettivi e soggettivi di selezione del progetto di realizzazione dell'evento e del privato affidatario, dovrà stabilire le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di selezione per l'ammissione alla manifestazione e la redazione delle graduatorie, avendo inoltre cura di prevedere espressamente in capo al privato affidatario l'onere di garantire trasparenza e tempestività nella gestione dei procedimenti, sin dalla fase della promozione dell'evento, fino alla presentazione delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei titoli.

Al comune dovranno inoltre residuare le funzioni di controllo sull'operato dell'affidatario, in tutte le fasi della realizzazione dell'evento.

La presente comunicazione, unitamente al quesito posto, è inoltrata per opportuna conoscenza anche al Comune di X il quale è pregato di voler fornire in merito elementi utili alla valutazione della problematica riscontrata dall'associazione che ha richiesto il presente parere.

Data 11/10/2023
Protocollo 13329/A2009A

OGGETTO: richiesta di parere in merito al rilascio di un'autorizzazione di tipo B ad un'associazione senza scopo di lucro.

Con nota pervenuta allo scrivente Settore, ns. prot. n. 11920 del 13/09/2023, la S.V. ha richiesto un parere in merito alla possibilità di rilascio di un'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante o di tipo B ad un'associazione senza scopo di lucro, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 28 del 12 settembre 1999 ("Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), art. 10, comma 4, ove si prevede, tra l'altro, che *"l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative"*.

In proposito, deve anzitutto rilevarsi che la possibilità di rilascio dell'autorizzazione in questione è strettamente connessa alle attività istituzionali che l'Associazione può svolgere in forza del proprio atto costitutivo e del proprio statuto, oltre che dalle specifiche normative in materia di enti del terzo settore.

Si ritiene infatti che, nel caso in cui dalla lettura di tali atti risulti chiaro che l'attività di commercio è contemplata tra le attività istituzionali dell'Associazione ed è quindi con la stessa compatibile, a quest'ultima possa essere rilasciato il titolo autorizzatorio richiesto, fermo restando che la medesima associazione dovrà in tal caso sottostare a tutte le regole proprie delle attività commerciali - *in primis*, la regolare iscrizione alla Camera di Commercio ed il possesso di una partita IVA – il cui rispetto dovrà essere oggetto di verifica da parte del Comune ai fini del rilascio della predetta autorizzazione.

Va da sé che in caso contrario, vale a dire se tra le attività istituzionali dell'Associazione non è contemplata l'attività commerciale né la medesima Associazione sottostà alle regole proprie delle attività commerciali, non sarà invece possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Data 21/12/2023
Protocollo17075 /A2009A

OGGETTO: Quesito in merito ai mercati – tipo “..... in Tour”. Riscontro.

E' pervenuto presso il Settore scrivente un quesito in merito ai mercati cittadini toscani e piemontesi che si svolgono “in tour”, con particolare riferimento alle procedure istitutive e organizzative da adottare da parte del Comune.

Il Comune ha rappresentato le competenze comunali e quelle in capo all'associazione, distinguendole come sotto riportato:

“ Compiti Comune:

a) **Redazione atto:** deliberazione con volontà di voler effettuare un mercato straordinario con indicazioni generali su:

1. numero banchi ammessi;
2. merceologie;
3. giorni e orari;
4. modalità per la presentazione delle istanze di partecipazione al mercato ultramensile (domanda in regola con imposta di bollo **da parte di tutti gli operatori partecipanti**).

b) **Istruttoria:**

1. verifica possesso di autorizzazione commercio su area pubblica;
2. verifica visura C.C.I.A.A.;
3. verifica VARA.

c) **Compiti associazione:**

1. presentazione al Comune delle domande in bollo da parte degli operatori e relativo elenco;
2. assegnazione dei posteggi;
3. assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
4. ogni altra disposizione ritenuta funzionale;
5. pubblicità evento;
6. versamento al Comune del Canone Unico di occupazione spazi ed aree pubbliche.”

In via generale si ritiene opportuno precisare che in caso di realizzazione di mercati itineranti, “estemporanei”, in regime di sussidiarietà orizzontale, sussistono specifiche funzioni irrinunciabili che l'ente pubblico conserva intrinsecamente, a garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa, tanto più rilevanti trattandosi dell'attribuzione di un bene pubblico.

Il comune pertanto, avendo preliminarmente stabilito i criteri oggettivi e soggettivi di selezione del progetto di realizzazione dell'evento e del privato affidatario, dovrà necessariamente stabilire le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di selezione per l'ammissione alla manifestazione e la redazione delle graduatorie, avendo cura inoltre di imporre al privato affidatario l'onere di garantire trasparenza e tempestività nella gestione dei procedimenti, sin dalla fase della promozione dell'evento, fino alla presentazione delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei titoli. Al comune dovranno inoltre residuare le funzioni di controllo sull'operato dell'affidatario, in tutte le fasi della realizzazione dell'evento.

Si ritiene infine che tali manifestazioni rientrino nella tipologia di cui al Titolo III, Capo II, punto 1, lettera d) della D.G.R. 32-2642/2001) e che pertanto alle medesime debbano applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione citata, per quanto compatibili, e in particolare la previsione di cui alla lettera l) del predetto punto 1, secondo la quale è espressamente previsto che: *“Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, avendone titolo ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. [...]”*.

Data 21/09/2023
Protocollo 12272 /A2009A

OGGETTO: Riscontro a richiesta di parere inerente l'autorizzazione necessaria per la partecipazione alle spunte giornaliere presso i mercati

A seguito della richiesta di parere pervenuta in data 28/08/2023 e inerente "l'ammissibilità di partecipare alle spunte giornaliere nei mercati settimanali con licenza di tipo A rilasciata da un altro comune della regione Piemonte", con la presente nota si rileva anzitutto che, ai sensi della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, l'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente, tra l'altro, **"l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, regionale secondo quanto disposto dall' art. 28 c.3 del d.lgs.114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001"**, come previsto dal Titolo IV, Capo II, Sezione I, comma 5, lett. d) della predetta D.G.R..

Pertanto, ai sensi della normativa regionale di riferimento in materia, l'autorizzazione di tipo A rilasciata da un comune piemontese consente di partecipare in spunta a tutti i mercati presenti sul territorio regionale, esclusi i giorni e gli orari nei quali l'operatore è tenuto ad esercitare la sua attività nel posteggio in concessione oggetto della predetta autorizzazione di tipo A e compatibilmente con la composizione merceologica del mercato a cui si intende partecipare in spunta.

Si precisa che le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati deve avvenire secondo le disposizioni normative di cui al Titolo III, Capo II, punto 2 della precitata D.G.R..

Data 08/08/2023
Protocollo 10594 /A2009A

OGGETTO: Quesito relativo alla reintestazione di concessione di posteggio su area pubblica e relativo titolo autorizzativo in capo al titolare a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e della successiva cancellazione d'ufficio della partita IVA.

Con Nota Prot. n. 2041 del 21/02/2023 è pervenuta allo scrivente Settore da parte della Città di ... la richiesta di parere indicata in oggetto, successivamente integrata con Nota Prot. n. 3639 del 29/03/2023.

Come illustrato dalla Città di ... nella prima Nota, la richiesta di parere ha ad oggetto la reintestazione di una concessione di posteggio su area pubblica e della relativa autorizzazione in capo al soggetto titolare, che ha ceduto la propria attività mediante contratto di affitto d'azienda una prima volta nel 2003 e poi, nuovamente, nel 2012, dopo aver richiesto e ottenuto la reintestazione dei titoli nel 2011.

La SCIA di reintestazione oggetto della richiesta di parere è pervenuta alla Città di ... a gennaio 2023, in ragione della rescissione del secondo contratto di affitto d'azienda con cui il soggetto titolare, nel 2012, aveva ceduto la propria attività a terzi. Secondo quanto riportato dal Comune, la segnalazione e la conseguente reintestazione dei titoli sarebbero finalizzate ad un'ulteriore successiva cessione dell'attività mediante affitto d'azienda.

La richiesta di parere sorge dall'evidenza che nel 2003, a seguito della prima cessione dell'attività in affitto d'azienda, il soggetto titolare dei titoli in questione ha presentato domanda di cancellazione della propria impresa dal Registro delle Imprese, come risulta dalla documentazione integrativa fornita allo scrivente Settore con la seconda Nota, e nel 2015, dopo la reintestazione dei titoli e la seconda cessione dell'attività in affitto d'azienda, la relativa partita IVA è stata cancellata d'ufficio, secondo quanto riferito dal medesimo Comune.

Di qui origina il duplice interrogativo posto dalla Città di Stresa allo scrivente Settore:

- il primo quesito concerne la SCIA presentata dal soggetto titolare a gennaio 2023 ed, in particolare, la legittimità dell'eventuale decisione di non reintestare i titoli in capo al soggetto titolare, con conseguente dichiarazione di decadenza dei titoli medesimi, in ragione della sua cancellazione dal registro delle imprese nel 2003 e della cancellazione d'ufficio della relativa partita IVA nel 2015;
- il secondo quesito concerne la legittimità della reintestazione dei titoli effettuata nel 2011 e, conseguentemente, del contratto di affitto d'azienda stipulato dal soggetto titolare nel 2012, nonostante la sua cancellazione dal Registro delle Imprese nel 2003.

In via preliminare, si ritiene opportuno individuare i riferimenti normativi regionali che vengono in rilievo nel caso di specie, seppur non dirimenti ai fini della risoluzione della questione oggetto della richiesta di parere:

- D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Titolo IV (Vicende giuridico amministrative concernenti le autorizzazioni), Capo IV (Subingressi) – Sezione II (Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A):
“1. *Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltre, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;*
2. *Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un*

anno dalla data dell'evento. 3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art.5 d.lgs.114/98. 4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi. 5.

Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo”;

• D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Titolo IV (Vicende giuridico amministrative concernenti le autorizzazioni) - Capo VI (Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica): “1. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del d.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B. 2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata. 3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche.

5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

6. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del d.lgs.114-98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal precedente capo V sez. II”.

L'articolo 29, comma 4, del D.Lgs. 114/1998, richiamato nel Capo VI, Titolo IV della D.G.R. sopra citata, disciplina la revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, prevedendo che:

“L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28”.

Premesso che l'amministrazione regionale non ha competenza sulle normative di carattere nazionale e che, pertanto, il presente parere viene rilasciato a titolo meramente collaborativo e senza alcuna pretesa di esaustività nel merito, rendendosi invece opportuni eventuali approfondimenti presso gli organi preposti, si ritiene che nel caso di specie trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 2495 del Codice Civile (Cancellazione della società), come novellata dall'art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1 gennaio 2004. Tale articolo, con riferimento alle società di capitali, afferma esplicitamente l'estinzione societaria quale conseguenza diretta ed immediata della cancellazione

della società dal registro delle imprese, disponendo che *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma. Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.*

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.

Da una ricerca effettuata su siti web specializzati in materia giuridica risulta che dal 2006 in avanti la Giurisprudenza si sia orientata nel senso di riconoscere l'efficacia estintiva della cancellazione dal Registro delle Imprese anche per le società di persone. Si veda, in particolare, la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n° 4062 del 22/02/2010, ove si afferma, tra l'altro, che *“l'inciso “ferma restando la estinzione della società”, che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico, nel sistema, per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1 gennaio 2004, consentendo la previsione espressa di legge dell'estinzione delle società con personalità giuridica, di dar luogo a quella interpretazione costituzionalmente orientata delle norme da sempre sollecitata dal giudice delle leggi e favorevole ad un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo, oggi possibile in ragione della riforma del 2003”.*

In forza delle considerazioni giuridiche suesposte, si ritiene che l'impresa titolare della concessione e dell'autorizzazione in questione sia estinta e che tale fosse anche nel 2011, al momento della prima reintestazione dei titoli, in ragione della cancellazione della medesima impresa dal Registro delle Imprese sin dal 2003. Pertanto, si condivide l'impostazione attualmente adottata dalla Città di Stresa, vale a dire il rilievo per cui non è possibile procedere alla reintestazione dei titoli in capo ad un'impresa non più esistente o ad un'impresa diversa creata *ex novo*, che non risulta intestataria di alcun titolo e a cui, evidentemente e conseguentemente, nessun titolo può essere reintestato. Né si ritiene che nel caso di specie il principio di matrice giurisprudenziale della buona fede possa condurre ad un diverso intendimento, stante la necessità di improntare l'agire amministrativo al bilanciamento degli interessi privati e degli interessi pubblici eventualmente contrapposti che vengono in rilievo e, nella situazione presente, con riferimento all'interesse pubblico in gioco, di non reiterare una decisione illegittima a seguito della presentazione di una nuova richiesta di reintestazione dei titoli, pervenuta peraltro dopo la cancellazione d'ufficio della partita iva dell'impresa richiedente, che costituisce un elemento di rinforzo rispetto alla determinazione comunale.

In conclusione, trattandosi di disciplina normativa di carattere nazionale su cui l'amministrazione regionale non ha competenza, si ribadisce l'opportunità di richiedere i necessari approfondimenti sulla questione in esame agli enti ministeriali preposti, suggerendosi altresì di evidenziare nella formulazione del quesito gli aspetti connessi all'eventuale sussistenza di un legittimo affidamento da parte del privato nel caso in esame.

Data 11/05/2023
Protocollo 5400 d /A2009A

OGGETTO: Riscontro alla vostra richiesta di parere in merito alla vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica.

In merito alla vostra richiesta di parere, pervenuta presso gli uffici scriventi con nota ns. prot. n. 2276 del 28/02/2023, si specifica quanto segue.

Come disposto dalla normativa regionale in materia - D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000, nonché D.lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999 - l'attività di commercio su area pubblica può essere svolta anche dagli agricoltori che effettuano la vendita del loro prodotto ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, nel rispetto delle disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante e secondo le forme ed i limiti di cui alla deliberazione regionale sopra richiamata.

Tale attività può essere svolta pertanto su posteggi dati in concessione, su zone di sosta prolungata e in forma itinerante.

Nel caso di specie, si ritiene dunque che i produttori agricoli possano esercitare la propria attività in forma itinerante, purché nel luogo prescelto non sia vietata l'attività di vendita su area pubblica e, in generale, nel rispetto delle normative sopra citate.

Si rammenta inoltre, a titolo informativo, che il Comune, oltre all'istituzione di aree mercatali per la vendita su area pubblica, può altresì istituire posteggi isolati o gruppi di posteggi per una maggiore fruibilità di servizio all'utenza.

Nel caso in cui non si tratti invece di produttori agricoli, per poter vendere su area pubblica è sempre necessaria un'autorizzazione, anche di tipo B, rilasciata ad operatori professionali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di settore a cui si rimanda.

Data 11/05/2023
Protocollo 5391 /A2009A

OGGETTO: Rinnovo concessione di posteggi per il commercio su area pubblica con scadenza 31.12.2020 – Operatore commerciale non regolare. Riscontro.

Con nota ns. prot. 3113 del 21/03/2023 è pervenuta presso il Settore scrivente una richiesta di parere con riferimento a un'impresa commerciale su area pubblica per la quale il Comune non aveva potuto procedere al rinnovo della concessione di posteggio, in quanto la medesima non risultava in regola per gli adempimenti contributivi entro il termine del 3 giugno 2021, stabilito dalla normativa regionale come termine ultimo per la regolarizzazione delle posizioni delle imprese interessate dai rinnovi delle concessioni.

Pertanto il Comune precisa di non aver ancora avviato il procedimento di revoca del titolo, chiedendo al Settore scrivente quale sia la modalità corretta per procedere nei confronti dell'operatore. Sul punto si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Con la D.G.R. n. 1-2555 del 14/12/2020 sono state approvate le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

In particolare al punto 3.1 dell'Allegato A alla D.G.R. sopra richiamata sono indicati i requisiti per il rinnovo delle concessioni di posteggio e nello specifico:

“3.1 Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;*
 - sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;*
 - iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.*
- Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:*
- malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;*
 - gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;*
 - assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 del legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;*
 - successione mortis causa in corso di definizione.”*

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 28-3109 è stato inoltre disposto, tra le altre, quale misura eccezionale di accompagnamento e supporto al comparto del commercio su area pubblica nell'emergenza sanitaria da COVID-19 che:

- “nel caso in cui il procedimento di regolarizzazione ai fini del VARA interessi operatori coinvolti altresì nei procedimenti di rinnovo delle concessioni pluriennali, le stesse saranno rinnovate entro il termine del 30 giugno 2021, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 1-2555 ed avranno efficacia condizionata risolutivamente alla mancata regolarizzazione dell'operatore entro il termine del 31 ottobre 2021;*

- *decorso il termine del 31 ottobre 2021 opererà la piena reviviscenza delle disposizioni ordinarie vigenti in materia”.*

Da quanto emerge dalla nota trasmessa, l'impresa in oggetto non ha adempiuto entro i termini sopra richiamati, dal momento che ha saldato quanto dovuto al Comune soltanto il 7 dicembre 2021, quindi successivamente anche al termine ultimo del 31 ottobre 2021 e sottoscrivendo un piano di rateizzazione con identificativo n. 113153 del 9 novembre 2021, trasmesso dal medesimo operatore al Comune soltanto in data 23 maggio 2022, dopo diverse sollecitazioni, così come dal Comune segnalato.

Tutto ciò premesso e considerato, al di là della mancanza del VARA da parte dell'impresa, si ritiene che il Comune non possa procedere al rilascio della concessione in quanto l'impresa in oggetto non risultava aver adempiuto e non risultava essere in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni regionali entro i termini ivi stabiliti.

Data 11/05/2023
Protocollo 5403/A2009A

OGGETTO: Riscontro alla vostra richiesta di informazioni sulla possibilità di fruizione di agevolazioni/annullamento costi pagamento plateatico, in caso di assenza giustificata dal posteggio.

Con nota ns. prot. 2757 del 14/03/2023 è pervenuta presso il Settore scrivente una richiesta di informazioni sulla possibilità di usufruire di agevolazioni/annullamento costi di plateatico in caso di assenza giustificata da posteggio su area pubblica.

Sul punto si ritiene opportuno rammentare che, a livello regionale, non esistono agevolazioni di tale tipologia e che eventuali accordi sull'esenzione dal pagamento del plateatico devono necessariamente essere presi con l'amministrazione locale.

E' noto che in molti regolamenti comunali viene prevista la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione della concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della TOSAP; è quindi probabile che il Comune in questione abbia adottato disposizioni di questo tipo e che richieda il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per garantire il mantenimento del posteggio.

Se da un lato è vero che il posteggio è occupato in spunta da altro operatore, dall'altro tale occupazione risulta comunque "precaria"; diverso sarebbe se vi fosse un affitto di ramo d'azienda con relativo cambio di titolarità del titolo autorizzatorio e del relativo posteggio: in quest'ultimo caso l'occupazione del suolo pubblico sarebbe in carico al titolare pro-tempore, vale a dire all'affittuario.

Data 30/03/2023
Protocollo 3786 /A2009A

OGGETTO: Quesito relativo alla delega di funzioni amministrative comunali in materia di commercio su area pubblica

In data 24/03/2023 è pervenuta allo scrivente Settore richiesta di parere in merito alla stipula di un accordo di collaborazione tra il Comune di X ed il Consorzio "Y" per l'affidamento al medesimo Consorzio dell'organizzazione e della gestione degli spazi fieristici, per ciò che attiene alle aree pubbliche e riservate al commercio, in occasione delle manifestazioni svolgentisi sul territorio comunale. In particolare, si chiede se sia legittimo prevedere una verifica da parte del competente Servizio comunale sull'operato del soggetto affidatario con cadenza soltanto quadriennale, coincidente con la scadenza dell'accordo di collaborazione, salvo il caso di proroga.

Si rileva anzitutto che la stipula dell'accordo di collaborazione, in base alla bozza trasmessa allo scrivente Settore, troverebbe fondamento in una disposizione normativa di carattere nazionale, vale a dire l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ove si prevede che *"[i]n applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*.

A livello regionale, la delega delle funzioni amministrative comunali in materia di commercio su area pubblica trova disciplina nella D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 – Titolo III – Capo I – n. 8, ove è disposto che *"ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica"*.

L'inquadramento giuridico della questione sottoposta allo scrivente Settore, come sopra delineato, conduce alla formulazione delle seguenti conclusioni:

- il Comune può legittimamente delegare alcune funzioni amministrative nell'ambito del commercio su area pubblica mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 precitato, purché nel rispetto dei limiti posti dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, con particolare riferimento alle funzioni delegabili, oltre che, naturalmente, delle finalità e delle condizioni previste dalla normativa statale - D.Lgs. 267/2000 e legge 449 del 1997 - in forza della quale si intende procedere alla stipula del medesimo accordo.

Resta chiaro che l'affidamento di un servizio pubblico a soggetti privati in regime di sussidiarietà orizzontale deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa e l'ente comunale delegante dovrà inoltre imporre al privato affidatario l'onere di garantire trasparenza e tempestività nella gestione dei procedimenti;

- la delega di funzioni amministrative comunali a soggetti terzi implica necessariamente l'obbligo di controllo da parte dell'ente comunale delegante, preposto allo svolgimento delle predette funzioni pubbliche, sull'operato del soggetto terzo delegato.

Va da sé che tale controllo deve essere effettivo e non potrà essere eluso mediante la previsione di una verifica soltanto *a posteriori*, coincidente con la scadenza dell'accordo di collaborazione.

Data 08/03/2023
Protocollo 2556 /A2009A

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del mercato. Riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti.

Con nota del 2/03/2023 vs. prot. n. 26998, pervenuta presso il Settore scrivente in data 02/03/2023 ns. prot. n. 2391, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alle elezioni dei rappresentanti del mercato.

In particolare è stato richiesto:

- 1) *il quorum dei due terzi degli aventi diritto deve essere calcolato sulle concessioni in essere o sui soggetti concessionari?*
- 2) *un unico soggetto titolare di più concessioni di posteggio esprime un "voto" per ogni concessione, oppure un solo voto in qualità appunto di unico soggetto titolare?*

In relazione al primo quesito e come correttamente riportato dal Comune, con la D.G.R. n. 86-4861 del 17 dicembre 2001 sono state fornite ai Comuni indicazioni attuative con riferimento alle novità introdotte dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 recante "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.". Tra le indicazioni fornite veniva precisato che **"i Comuni devono sentire le rappresentanze dei soggetti concessionari di posteggio sul mercato oggetto di intervento i quali debbono essere designati dagli stessi concessionari di posteggio, a maggioranza dei due terzi. Anche se non è detto espressamente, è da ritenere che il quorum del 2/3 debba essere calcolato sul totale degli aventi diritto e non sul numero dei partecipanti al voto."**

Si ritiene pertanto che il quorum vada calcolato sulla totalità dei soggetti concessionari, precisando che tale numero è da considerarsi con specifico riferimento al mercato oggetto di intervento.

La risposta al secondo quesito è già ricompresa nella risposta al primo ed è contenuta nelle medesime indicazioni sopra riportate: il quorum è da calcolarsi sui soggetti concessionari facenti riferimento al singolo mercato, al di là del numero delle concessioni.

Si ritiene opportuno infine precisare che, a parere del settore scrivente, sarebbe comunque opportuno un maggiore approfondimento in relazione ai due verbali relativi alle elezioni dei rappresentanti di mercato pervenuti al Comune nei quali appaiono, con medesime date di riferimento, dati differenti, senza che siano state fornite, a detta del Comune stesso, motivazioni a supporto delle modifiche intervenute.

Data 08/03/2023
Protocollo 2552/A2009A

OGGETTO: Commercio su area pubblica – VARA. Riscontro alla vostra richiesta di parere.

Con nota del 31 gennaio 2023, pervenuta presso il Settore scrivente in data 01/02/2023, ns prot. n. 1375, è stato richiesto un parere in merito alla D.G.R. n. 16-6443 del 23/01/2023 di sospensione delle disposizioni procedurali riferite alle verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese di comparto di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

In particolare è stato richiesto se:

*“a) la sospensione delle disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 determina possibile prosecuzione dell’attività per gli operatori inadempienti per l’annualità 2020 [...];
b) la sospensione delle disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 rende possibile l’esercizio dell’attività per operatori – titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante tipo “B” – che nel termine del 30 giugno 2022 non hanno ottemperato agli adempimenti relativi alle annualità dal 2014 al 2019 e che pertanto sono stati o avrebbero dovuto essere destinatari di provvedimento di sospensione dal mese di luglio 2022 per massimo mesi 6 (quindi fino a dicembre 2022) con conseguente revoca del titolo nel [...] mese di di gennaio.”*

In via generale si ritiene opportuno precisare che le disposizioni procedurali sospese ai sensi della D.G.R. n. 16–6443 del 23 gennaio 2023 sono quelle disciplinate dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e più precisamente le disposizioni concernenti:

- la presentazione della documentazione da parte delle imprese operanti su area pubblica ai comuni competenti territorialmente o alle associazioni di categoria delegate ai fini della verifica di regolarità;
- il rilascio, da parte dei comuni, del VARA;
- i casi di acquisizione di azienda, o ramo d’azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione;
- l’ipotesi di partecipazione all’attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica;
- le procedure legate all’accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate.

Tutto ciò premesso, in riferimento al primo quesito si ritiene che l’intendimento della deliberazione regionale del 23/01/2023 sia orientato a permettere il proseguimento dell’attività a quegli operatori che non siano in possesso di VARA 2022 per l’annualità 2020, salvo diverse disposizioni motivate dell’Amministrazione comunale.

Infatti i comuni, ai sensi della D.G.R. n. 9-5273 del 28/06/2022, riscontrata l’irregolarità in sede di controllo VARA 2022 per l’anno 2020, avrebbero dovuto dare avvio al procedimento di revoca del titolo senza sospensione dell’attività, e, nel caso in cui l’operatore non si fosse regolarizzato entro il 31/12/2022, avrebbero dovuto revocare il titolo medesimo dopo tale data e prima del 23/01/2023.

Con riferimento al secondo quesito, nel caso in cui non sia stato avviato alcun procedimento di revoca, si ritiene che possano valere le medesime considerazioni sopra riportate.

Se invece il comune ha avviato i procedimenti di revoca, si ritiene che gli stessi possano concludersi, tenuto conto che al momento del loro avvio la normativa regionale non prevedeva deroghe o differimenti per le annualità 2014-2019.

Resta ovviamente ferma la facoltà in capo al Comune di agire in autotutela, a norma di legge, al fine di garantire la parità di trattamento tra operatori che dovessero trovarsi nelle medesime condizioni, ma nei confronti dei quali possano essere stati adottati provvedimenti diversi.

Data 13/02/2023
Protocollo 1756 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica – richiesta di informazioni in merito all'applicabilità delle disposizioni normative in materia di VARA.

Con nota ns prot n. 00001657 del 09/02/2023 sono stati richiesti chiarimenti in merito all'applicabilità o meno ai produttori agricoli delle disposizioni normative in materia di VARA di cui alla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010 e al relativo allegato A. Nella fattispecie, la richiesta è pervenuta da un'azienda registrata presso la CCIAA di e intenzionata a vendere prevalentemente il prodotto dei propri fondi nei mercati dimediante partecipazione in spunta nelle aree predisposte.

Sul punto si evidenzia quanto segue:

- l'allegato A ("Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28") alla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 dispone che *"Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica"*.

Non è prevista alcuna eccezione per i produttori agricoli, i quali, pertanto, in quanto esercenti attività di vendita su area pubblica, sono compresi nell'ambito di applicabilità delle disposizioni normative in materia di VARA;

- tuttavia, con D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023 sono state sospese, in via cautelativa, con riferimento alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 9- 5273 del 28 giugno 2022, nelle more dell'approvazione del disegno di legge 236/2022 di modifica del sistema di controllo della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

In conclusione, l'applicabilità della normativa regionale in materia di VARA si estendeva a tutti gli operatori su area pubblica, compresi i produttori agricoli, sino all'entrata in vigore della D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023, che ha sospeso le disposizioni procedurali ivi previste nelle more dell'approvazione del disegno di legge 236/2022 di modifica del sistema di controllo della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In questo arco temporale le predette disposizioni procedurali non si applicano pertanto a nessuna categoria di operatori.

Data 20/05/2022
Protocollo 3829/A2009A

OGGETTO: Verifiche di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti.

Con nota del 3 maggio 2022, ns. prot. n. 3272 del 04/05/2022, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle imprese soggette alla verifica della regolarità contributiva e fiscale VARA.

In particolare è stato richiesto se siano soggette al controllo anche le imprese che svolgono l'attività di commercio su area pubblica con autorizzazione temporanea e in che modalità debbano essere effettuate le verifiche.

Sul punto si ritiene opportuno rammentare quanto indicato dagli uffici scriventi nell'allegato A alla nota del 17 ottobre 2011, prot. 12253.

In particolare al punto 1. della nota - *AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA D.G.R. n. 20-380/2010 RISPETTO AD ALTRE NORMATIVE* - è stato specificato che:

*"In proposito giova anzitutto rammentare che al Capo I, p. 2 della deliberazione regionale è previsto che **"Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica"**.*

Stante la formulazione estensiva utilizzata *"tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica"* rientrano nel campo di applicazione della presente normativa:

- **le attività di vendita esercitate all'interno dei mercati coperti su area pubblica;**
- **le attività di vendita esercitate nelle *manifestazioni fieristiche* rientranti nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 31/2008, che si svolgono su area pubblica, con esclusivo riferimento alla parte di operatori commerciali ammessi;**
- **i produttori agricoli, quando esercitano attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i.;**
- **tutti coloro che esercitano attività di vendita su area pubblica con autorizzazione temporanea** in genere in mercati a cadenza mensile o ad intervalli di più lunga durata (mercati eccezionali, fiere/mercato, mercatini usato...). Di quest'ultimo caso si parlerà più diffusamente oltre, in relazione agli approfondimenti riferiti alle due differenti tipologie di attività: **occasionale e secondaria.**"

Pertanto è da ritenere di poter rispondere affermativamente al quesito inerente l'applicabilità delle disposizioni in materia di verifica di regolarità contributiva anche alle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica con autorizzazione temporanea.

Trattasi peraltro di imprese e quindi di operatori professionali che, non abilitati al commercio su area pubblica, devono richiedere specifica autorizzazione per svolgere l'attività su area pubblica, ancorché in forma sporadica.

Tale autorizzazione infatti è riservata alle imprese commerciali o artigiane o ad altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese, che necessitino dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica e qualora non intendano munirsi di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica a titolo permanente, così come disposto al punto 4.4, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 12-6830 dell'11 maggio 2018.

La verifica sarà riferita all'attività di impresa svolta (regolarità dell'impresa commerciale o artigiana o altra attività), e le modalità saranno le medesime utilizzate per le imprese del commercio su area pubblica che svolgono l'attività con autorizzazione di tipo A e di tipo B. La verifica verrà pertanto effettuata secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 20-380/2010 a seguito della quale, qualora l'esito sia positivo, verrà rilasciato specifico VARA.

Data 20/05/2022
Protocollo 3830/A2009A

**OGGETTO: Verifiche di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica (VARA).
Riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti.**

Con nota del 10 marzo 2022, pervenuta presso il settore scrivente in data 21 marzo 2022, ns. prot. n. 1988, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle verifiche VARA di anni arretrati in caso di ditta che abbia rateizzato le cartelle esattoriali e che per la quale il DURC non risulti pertanto esser in regola, pur avendo la stessa poi ricominciato a pagare regolarmente negli anni successivi.

A tal proposito si rammenta la nota esplicativa del settore scrivente, avente prot. n. 104838A19050 del 6/07/2015 e pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella pagina relativa al commercio su area pubblica <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/commercianti-ambulanti>, alla quale si rinvia per una più approfondita lettura, nella quale è stato specificato in particolare che:

“- L'operatore che ha debiti rateizzati e che sta correttamente versando quanto dovuto alle scadenze previste nel piano di rateizzazione è da considerarsi in regola.

- E' altresì da considerarsi in regola quell'operatore al quale è stato accolto e notificato dall'Ente il piano di rientro, ma la cui prima rata scade oltre il termine previsto per il rilascio del VARA da parte del Comune (es. 1° rata con scadenza 01/08/2015).

In tali casi potrebbe risultare opportuno una verifica successiva.

- L'operatore, invece, che ha debiti rateizzati, ma che non versa alle scadenze previste dal piano non può essere considerato in regola ai fini della deliberazione regionale.

Per concludere è da ritenersi in regola colui che, avendo rateizzato il proprio debito contributivo, sta procedendo al pagamento di volta in volta delle rate accordate, anche qualora non si sia ancora versata l'ultima rata e pertanto il piano di ammortamento non sia ancora chiuso (es. scadenza ultima rata 01/10/2015, tutte le altre rate sono state regolarmente versate, l'operatore è da considerarsi in regola)."

Data 10/03/2022
Protocollo 1729 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1541/A2009B del 02/03/2022 in merito alla validità della SCIA per avvio dell'attività di commercio su aree pubblica in forma itinerante.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/03/2022 con Prot. n. 1541/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito alla validità della SCIA presentata da parte di alcuni operatori del commercio su aree pubbliche provenienti da altre regioni per la partecipazione alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati cittadini di codesto Comune, in sostituzione dell'autorizzazione di tipo B come previsto dalla normativa regionale di comparto.

In proposito, si richiama altresì una nota di questo Settore del 28/11/2013, con la quale veniva evidenziato che la normativa sia statale sia regionale prevedeva il regime autorizzatorio, ai fini dell'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche e conseguentemente rimaneva sottoposta al rilascio dell'autorizzazione da parte del comune.

Ciò premesso, occorre rilevare che, nonostante si siano succeduti in seguito una serie di interventi legislativi a livello nazionale a favore dei principi della libertà di impresa e di iniziativa economica privata e della semplificazione amministrativa, il quadro normativo relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche è rimasto invariato, confermando il regime autorizzatorio per tale tipologia di attività, secondo quanto previsto dalla Tabella A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

D'altra parte, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, è possibile per le regioni e gli enti locali prevedere, nelle rispettive leggi riguardanti i regimi amministrativi di loro competenza, ulteriori livelli di semplificazione, fermi restando i livelli di semplificazione e legatorie assicurati ai privati a livello nazionale.

In relazione alla fattispecie in argomento, ciò significa che si può ritenere valida la SCIA per l'esercizio attività di cui trattasi, in sostituzione dell'autorizzazione, ancora prevista dall'ordinamento della Regione Piemonte, qualora la disciplina della regione da cui proviene l'operatore economico abbia stabilito un regime amministrativo più semplificato.

Data 31/05/2022
Protocollo 4271/A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica. subingresso in caso di produttore agricolo.

Con il quesito ns. prot. 4047 in data 25/5/2022, è stato richiesto a questi uffici se, stante la disposizione della DGR 32-2642/2001 per la quale il subingresso è consentito solo quando, insieme al posteggio, è ceduta anche l'azienda, sia possibile il subingresso in un ramo d'azienda agricola a seguito di trasferimento, insieme al posteggio, di beni strumentali quali "macchinari, attrezzature, merci in magazzino".

In proposito si evidenzia anzitutto che, con la disposizione regionale sopracitata, si è inteso vietare gli atti di disposizione tra privati dei meri titoli amministrativi/abilitativi di presupposto all'esercizio delle attività economiche/commerciali: ne consegue pertanto l'impossibilità di cessione dei titoli medesimi separatamente rispetto all'azienda.

Si rammenta a tale fine che l'azienda si configura, secondo la definizione dell'art. 2555 del codice civile, come *"il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*.

Il subingresso in un'attività sottoposta a regime amministrativo è pertanto da ritenere consentito se oggetto di cessione siano, oltre al titolo amministrativo, anche i beni strumentali all'esercizio dell'impresa, secondo la richiamata definizione del codice civile e secondo i principi del diritto civile.

E' in ogni caso da ritenere che i beni strumentali, per essere considerati tali, debbano essere pertinenti e funzionali all'esercizio dell'impresa di riferimento.

Data 21/07/2022
Protocollo 6176 /A2009A

OGGETTO: rinnovo concessioni per il commercio su area pubblica. Riscontro a richiesta di chiarimenti.

Con nota ns. prot. n. 5775 del 13/07/2022 è stato posto agli uffici scriventi un quesito in merito alle risultanze dei controlli di regolarità VARA, in relazione ai rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica.

Nello specifico un operatore avrebbe prodotto, con riferimento agli anni di verifica rilevanti ai fini del rinnovo delle concessioni, un VARA attestante la regolarità per i predetti anni, rilasciato da altro comune.

Da successivi controlli effettuati da codesto Comune, ai fini del rinnovo della concessione di posteggio di propria competenza, risulterebbe invece, per i medesimi anni, una situazione di irregolarità.

In particolare il Comune avrebbe acquisito dall'INPS, per le annualità in questione, documentazione recante inviti a regolarizzare.

Dato quanto premesso, poiché la situazione per gli anni di interesse ai fini del rinnovo risulta irregolare, si ritiene che, a meno che non sia intervenuta la regolarizzazione, non sussistano i presupposti per il rinnovo del posteggio di cui trattasi.

Notizia del diniego sarà opportunamente inviata al comune che, in precedenza, aveva rilasciato il VARA per il periodo considerato.

Data 30/08/2022
Protocollo 7365 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica – verifiche di regolarità VARA. Riscontro a richiesta di chiarimenti .

Con nota ns. prot. n. 7243 del 24/8/2022, è stata rappresentata a questi uffici una criticità relativa all'incompletezza della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di legge per ottenere il VARA, ai fini dell'esercizio del commercio su area pubblica.

Nello specifico si tratterebbe della mancanza, per smarrimento di una ricevuta di versamento di una rata riferita all'ultima richiesta di rateizzazione del debito agli organi statali competenti, che non consentirebbe al comune procedente, (...), di procedere al rinnovo secondo le disposizioni regionali.

Si richiede quindi se per ottenere il rinnovo occorra attendere l'attestazione di avvenuto versamento da parte di Equitalia, e se pertanto, nelle more del rilascio del documento, non sia possibile esercitare l'attività.

In proposito, pur non essendo chiaro a quale annualità i controlli siano riferiti nel caso specifico, è dato presumere, allo stato attuale della normativa regionale, che i controlli attengano agli adempimenti dell'anno 2022, in riferimento all'annualità 2020, in quanto ogni altra pendenza doveva essere risolta entro il 30 giugno 2022 (cfr. DGR 18 febbraio 2022 n. 28 – 4676) .

Conseguentemente, nel caso specifico, trova applicazione la DGR 28 giugno 2022, n. 9-5273 (cfr. bollettino ufficiale 26 S 4 del 5/7/2022), che ha disposto, in relazione ai controlli dell'anno 2022 sull'annualità 2020, che, anche in caso di irregolarità, l'interessato possa continuare ad esercitare l'attività fino ad avvenuta regolarizzazione che, in caso, dovrà avvenire entro il 31/12/2022.

Data 30/08/2022
Protocollo 7356 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica – verifiche di regolarità VARA per il rinnovo dei posteggi ad un “OPERATORE NUOVO”. Riscontro a richiesta di chiarimenti .

Con nota ns. prot. n. 7165 del 18/8/2022, è stato richiesto a questi uffici, con riferimento alle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, *“se la regolarità a fini VARA, valevole ai fini del rinnovo delle concessioni, degli operatori regolarmente iscritti in Camera di Commercio, che hanno avviato l’attività nel corso del 2020 poteva venir rilevata d’ufficio dai comuni competenti”*, stante quanto previsto dal DM 25/11/2020 che, al punto 4 prevede che *“Il comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti”*, oltre che, in particolare, da alcune note regionali esplicative della DGR 20-380/2010 (istitutiva del sistema regionale di controllo VARA).

In relazione a quanto richiesto si ritiene di poter rispondere affermativamente in considerazione, oltre che di quanto previsto dagli atti sopra richiamati, altresì del disposto del p. 2, 2.1, della DGR 14/12/2020 n. 1. 2555 *“DL 34/2020, c. 4 bis. DM 25/11/2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020”*, che, recependo l’analoga disposizione statale, prevede che *“i comuni che hanno istituito aree mercatali o gruppi di posteggio o posteggi isolati, attribuiti in concessione pluriennale in scadenza al 31 dicembre 2020, provvedono d’ufficio all’avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti”*.

Si richiama inoltre quanto precisato con nota di questi uffici n. 3747 del 11/3/2015 che, in relazione ai controlli di regolarità VARA riferiti all’ “OPERATORE NUOVO” (cioè al soggetto che ha iniziato l’attività di commercio su area pubblica da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio dell’anno di controllo in corso, e che quindi non può ancora entrare nell’ordinario procedimento di verifica VARA), indica, quale possibile modalità di verifica, per il rilascio dell’apposito VARA semplificato, accanto all’autocertificazione dei dati camerali da parte dell’interessato, anche l’acquisizione diretta, da parte del Comune procedente, della visura camerale dell’impresa.

Il presente parere è reso sulla base delle informazioni contenute nel quesito, fatte salve le eventuali disposizioni procedurali di attuazione adottate, secondo le esigenze organizzative in sede locale, per l’espletamento dei controlli di regolarità, nel contesto dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020.

Data 21/07/2022
Protocollo 6177 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica – irregolarità VARA. Riscontro a richiesta di chiarimenti sull' applicazione della DGR 28 giugno 2022 n. 9-5273.

Con nota ns. prot. n. 5746 del 13/07/2022 è stato posto agli uffici scriventi un quesito in merito all'ambito di applicazione della DGR 28 giugno 2022 n. 9-5273 con la quale sono state adottate disposizioni eccezionali e temporanee per gli adempimenti VARA dell'anno 2022 in relazione all'annualità 2020.

Nello specifico, con la predetta deliberazione è stato stabilito che:

“limitatamente agli adempimenti VARA previsti a carico degli operatori del commercio su area pubblica e dei comuni per l'anno 2022 in relazione all'annualità 2020, la disposizione procedimentale di cui al Capo II della D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, p. 2, secondo la quale:

“Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni”, sia sostituita dalla seguente, quale misura di sostegno agli operatori per le specifiche criticità evidenziate in premessa, e al fine di poter loro consentire di disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge:

“Nel caso in cui sia riscontrata, a cura del comune competente al rilascio dell'autorizzazione, un'inadempienza, è possibile la prosecuzione dell'attività nei giorni successivi a tale riscontro, fino ad avvenuta regolarizzazione, che comunque dovrà avvenire entro il 31/12/2022”;

- di disporre che, trattandosi di misure eccezionali e temporanee legate alle specifiche criticità della fattispecie considerata, decorso il termine del 31/12/2022 opererà la piena reviviscenza delle disposizioni procedurali ordinarie vigenti in materia di verifiche VARA.”

La portata della deliberazione in oggetto è pertanto circoscritta ai casi in cui, esauriti i controlli per gli anni arretrati, da completare entro il termine del 30 giugno, permangano irregolarità per la sola annualità 2022/2020.

L'adozione di misure procedurali speciali limitate all'annualità 2022-2020, risponde all'esigenza di consentire agli operatori, mediante la misura di sostegno della non applicazione per un congruo termine, in via eccezionale e temporanea, della sanzione della sospensione del titolo abilitativo in caso di irregolarità accertata nel corso dei controlli VARA, di poter disporre di ogni utile risorsa per la conformazione alla legge, tenuto conto che l'annualità contributiva 2020 ha scontato in modo significativo, rispetto alle altre annualità, gli effetti dello stato di emergenza sanitaria da COVID - 19, dichiarato per la prima volta con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in quanto, in particolare nel corso del 2020, il comparto del commercio su area pubblica ha subito una diffusa, forzata inattività durante i periodi di chiusura totale o parziale dei mercati.

Data 20/07/2022
Protocollo 6119 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica – irregolarità VARA. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n. 5692 dell' 11/07/2022 è stato posto agli uffici scriventi un quesito in merito alla possibilità per il Comune di procedere con l'emissione del VARA nel caso in cui l'interessato abbia prodotto a tale fine, quale documentazione di presupposto, copia della "Domanda di dilazione" presentata all'INPS nella quale è stata dichiarata la consapevolezza che la stessa domanda *"potrà essere accolta solo in caso di regolarizzazione di tutte le esposizioni debitorie accertate e denunciate"*.

In relazione al quesito si ritiene che una semplice domanda, in attesa di riscontro dai competenti uffici INPS, non possa essere ritenuta sufficiente a comprovare la regolarità prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e conseguentemente non costituisca valido presupposto per l'emissione del VARA.

Si richiama in proposito, in particolare, quanto previsto dall'art. 28. c.2 bis del d.lgs 114/1998, norma di presupposto per la disciplina regionale in materia di VARA, per il quale:

*"Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'[articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. **L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo...**"*.

Dalla suddetta disposizione emerge infatti che, condizione sufficiente ai fini della dimostrazione della regolarità, è l'aver ottenuto, quantomeno, la rateizzazione del debito.

Data 03/08/2021
Protocollo 916 /A2009A

OGGETTO: commercio su aree pubbliche: rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020. Applicazione dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021 e dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021.

In relazione all'oggetto e con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente dato riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dal Coordinamento Tecnico della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota prot. n. 0219986 del 22 luglio 2021 [...].

Con detta nota viene sostanzialmente espresso l'orientamento secondo il quale l'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2020 trova applicazione con riferimento alle concessioni in essere alla data del 22 maggio 2021 (data dell'entrata in vigore della citata disposizione) che abbiano un termine di scadenza antecedente al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non anche alle concessioni scadute e non ancora rinnovate alla data della sua entrata in vigore.

Si comunica, inoltre, che con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, pubblicata sulla GU n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25, è stato, tra l'altro, introdotto l'art. 56-bis, il quale stabilisce che *"In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo."*

Con la citata disposizione viene quindi stabilita la possibilità, per i comuni che non vi abbiano già provveduto, di concludere, entro il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i procedimenti di rinnovo ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, delle concessioni per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020.

In pratica si ritiene che la disposizione richiamata preveda un differimento del termine massimo di conclusione dei citati procedimenti amministrativi e, conseguentemente, del termine per la verifica dei requisiti prescritti (*requisiti soggettivi e morali e regolarità contributiva*) e per il successivo rilascio dei titoli abilitativi rinnovati.

Resta fermo quant'altro previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle modalità attuative regionali stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 1 – 2555 del 14 dicembre 2020.

Si evidenzia in ultimo che la disposizione di cui all'art. 56 bis configura per i comuni una possibilità e non un obbligo: pertanto i comuni potranno senz'altro procedere in tempi brevi alla conclusione dei procedimenti di rinnovo che già non si siano conclusi al 30 giugno 2021.

Data 10/11/2021
Protocollo 4920 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Quesiti vari. Riscontro.

Con nota ns. prot 1496/2021 sono stati posti alcuni quesiti nella materia del commercio su area pubblica .

In particolare viene richiesto:

1. quali adempimenti debba espletare una ditta individuale che già esercita l'attività principale artigiana in sede fissa di gelateria e pasticceria e l'attività secondaria di bar senza cucina per svolgere l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante per il settore merceologico alimentare con somministrazione di alimenti;
2. quali caratteristiche debba avere il mezzo utilizzato;
3. se per avviare l'attività occorra la regolarità contributiva e fiscale, da attestare attraverso il DURC-CRC;
4. quali sono le scadenze previste per gli adempimenti a carico delle imprese e dei comuni per accertare tale regolarità, anche tenuto conto delle proroghe disposte in emergenza da COVID-19;
5. se, dopo l'avvio dell'attività a seguito di autorizzazione, trattandosi di attività abituale e continuativa occorra effettuare la comunicazione unica di impresa alla CCIAA.

In proposito si precisa quanto segue:

1. l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) è soggetto ad apposita autorizzazione a sensi dell'art. 28 cc. 1 lett. b) e 4 del d. lgs. 114/1998 s.m.i., da richiedere allo SUAP del comune nel quale si intende avviare l'attività (in sostanza un comune a scelta dell'imprenditore);
2. le caratteristiche del mezzo utilizzato sono previste dalle normative sanitarie e pertanto le specifiche vanno richieste all'ASL competente per territorio;
3. il rilascio dell'autorizzazione avviene prescindendo dalla regolarità contributiva e fiscale dell'impresa che deve per contro essere posseduta in fase di esercizio dell'attività. **Si evidenzia in proposito che con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica**, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;
4. in occasione dell'emergenza da COVID-19 le scadenze previste in via ordinaria dalla deliberazione citata sono state più volte prorogate fino, in ultimo, con **DGR n. 24-4007 del 29/10/2021** che ha, nello specifico:
 - uniformato per tutti gli operatori, interessati o meno dai rinnovi di posteggio, le scadenze degli adempimenti VARA degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, in riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, alla data del 31 marzo 2022,
 - differito al 31 marzo 2022 il termine del 28 febbraio 2022 previsto per gli adempimenti VARA a carico degli operatori per l'anno 2021 in riferimento all'annualità 2019, differito al 31 maggio 2022 il termine del 30 aprile 2022 previsto per gli adempimenti VARA a carico dei comuni per l'anno 2021 in riferimento all'annualità 2019.

Le scadenze degli adempimenti VARA da espletare nell'anno 2022 in relazione all'annualità 2020 restano invece, al momento, fissate alle date del 28 febbraio, per gli adempimenti a carico degli operatori e del 30 aprile per gli adempimenti comunali, secondo le regole generali previste dalla deliberazione regionale istitutiva del sistema di controllo VARA, DGR 20-380/2010. Non è allo stato attuale dato prevedere se le stesse saranno o meno modificate, stante il protrarsi dello stato di emergenza.

5. Dopo l'autorizzazione comunale è necessario effettuare la comunicazione unica di impresa alla CCIAA. In tale sede occorrerà richiedere le specifiche per l'iscrizione, trattandosi di impresa già attiva per altra attività commerciale.

Data 08/11/2021
Protocollo 4852 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica - quesito in merito al rinnovo delle concessioni mercatali. Riscontro.

Con nota ns. prot 2711/2021, è stato richiesto se “un’autorizzazione di tipo “A” rilasciata nel 2015 a seguito di subingresso possa rientrare tra i procedimenti avviati d’ufficio di rinnovo concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020.”

Inoltre, poiché, secondo la normativa di riferimento nazionale e regionale e, nello specifico, secondo la DGR 32-2642/2001, la durata della concessione del posteggio è di anni 10, si richiede se “l’autorizzazione rilasciata nel 2015, sarà oggetto di rinnovo nel 2025”.

In proposito si precisa quanto segue:

- in caso di subingresso, a variare è soltanto il titolare dell’autorizzazione, e, nel caso di autorizzazione di tipo A, della relativa concessione;
- in caso di subingresso non si configura pertanto alcuna nuova autorizzazione, restando invariati i titoli abilitativi di presupposto: il subingresso è soggetto a SCIA che è atto del privato, non configurabile come domanda di autorizzazione, cui non consegue alcun rilascio di autorizzazione.

Occorrerà semplicemente acquisire agli atti d’ufficio la predetta SCIA e rilasciare ricevuta di avvenuta presentazione.

Del subingresso sarà dato atto nel fascicolo amministrativo.

Ciò posto, la data di rilascio dell’autorizzazione e della connessa concessione non sarà, nel caso specifico il 2015, ma una data certamente più risalente.

E’ pertanto da ritenere applicabile a tale fattispecie la scadenza fissata “ope legis” al 31 dicembre 2020, con le connesse implicanze procedurali di cui a:

- art. 181, comma 4 bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 novembre 2020;
- Delibera della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555;
- Delibera della Giunta regionale n. 28-3109 del 16 aprile 2021;
- art 56 bis del Decreto Legge n. 73/2021, con individuazione del termine finale per i procedimenti al 31 marzo 2022.

In ultimo si rammenta che, secondo le predette disposizioni speciali sui rinnovi delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, il rinnovo opera per una durata di anni 12 anziché dieci, come invece previsto dalla disciplina generale di cui al d. lgs. 114/1998.

Data 06/08/2021
Protocollo 1141 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Rinnovo concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n. 4878/2021, ci viene richiesto se possano essere incluse nei procedimenti di rinnovo ex dell'art. 181, comma 4-bis del DL 34/2020 conv. in legge 77/2020, delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 25 novembre 2020, e della DGR 14 dicembre 2020, n. 1-2555 (indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica), le concessioni per il commercio su area pubblica che, rilasciate in regime di concessione temporanea, erano negli anni state ripetutamente rinnovate, in tale regime, fino, in ultimo, alla scadenza del 31 dicembre 2020.

In proposito si rileva che, concessioni nate "extra ordinem", per una durata temporalmente limitata secondo quanto previsto nel bando di assegnazione, mal si conciliano giuridicamente, oltre che concettualmente, anche se la loro scadenza ultima coincideva con il 31 dicembre 2020, con il regime ordinario delle concessioni pluriennali che, nella fattispecie di cui trattasi, hanno la durata di dodici anni.

L'aver rinnovato ripetutamente le suddette concessioni, permanendo la loro natura giuridica di concessioni temporanee "extra ordinem", non pare condizione sufficiente a ricondurre le medesime alla fattispecie giuridica, prevista dalla legge, della concessione pluriennale, abbinata ad analoga autorizzazione ai sensi dell'art. 28 c. 1, lett. a) del d. lgs. 114/1998.

Conseguentemente si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto, ferma restando la discrezionalità in codesta sede circa l'opportunità di valutare la rilevanza, in occasione di eventuali futuri bandi per l'assegnazione pluriennale delle aree finora occupate in via temporanea, dell'attività svolta dai concessionari temporanei, considerandola alla stregua di un'occupazione delle aree a titolo di "spunta".

Con la stessa nota è stato inoltre richiesto quale sia l'esatta portata della disposizione di cui all'art. 26-bis del decreto-legge n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021, in relazione all'ultrattività delle concessioni per il commercio su area pubblica scadute il 31 dicembre 2020 e all'andamento dei procedimenti di rinnovo delle medesime, si rinvia alla nota prot. n. 916 del 03/08/2021 a firma dell'Assessore Poggio e all'unito parere del MISE, che si trasmettono in allegato alla presente.

Data 24/05/2021
Protocollo 4568 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Assegnazione posteggi in concessione pluriennale.

Con nota ns. Prot. n. 4328/2021, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla *“procedura da seguire per l’assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali, posteggi singoli, fiere, a far data dal 1/7/2021, al fine di aggiornare i regolamenti comunali e procedere con l’assegnazione dei posteggi liberi”*.

Come noto, dopo un’annosa attività nelle sedi interistituzionali per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd Direttiva servizi/Direttiva Bolkestein), con legge 145/2018 veniva disposta l’esclusione del commercio su area pubblica dall’applicazione della suddetta direttiva (mediante un intervento di modifica del d. lgs. 59/2010 con il quale lo stato aveva recepito nell’ordinamento italiano la direttiva), ripristinando, almeno fino a diversa, nuova disciplina, *lo status quo ante*.

A seguito della richiamata normativa statale, con la legge regionale n.9/2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) sono state assunte (cfr. Art. 13) le seguenti disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica:

“Fino all’aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata in sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’ articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).”

Pertanto, venuta meno la normativa già adottata in attuazione della Direttiva servizi, e, nello specifico, il regolamento regionale n. 6R/2015, abrogato espressamente dall’art. 25, c. 3 della richiamata L.R. 9/2019, in attesa di una revisione dei criteri di assegnazione nelle sedi interistituzionali competenti, nella Regione Piemonte si applicano, anche per le nuove assegnazioni di posteggio in concessione pluriennale, le disposizioni di cui alla DGR 32-2642/2001 (*Criteri concernenti le vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica ai sensi del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della l. r. 12 novembre 1999 n. 28*).

Resta inteso che l’attuale assetto normativo è suscettibile di modifiche, tenuto conto in particolare, in ultimo, delle criticità segnalate dal Garante che, in data 22 marzo u. s., in occasione del parere reso per il DDL annuale sulla concorrenza, ha concluso, con nota AS1730 *“proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2021”* rispetto al comparto del commercio su area pubblica, quanto segue:

“si propone, in linea con la disciplina ed i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, di:
1. includere l’attività del commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2010;
2. prevedere una durata limitata delle relative concessioni, seguendo criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori e ponderando gli effetti di lungo periodo di chiusura del mercato in seguito a provvedimenti di proroga, che dovrebbero essere rigorosamente temporanei e non eccedere comunque le reali esigenze delle amministrazioni”.



Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/06/2021
Protocollo 5310/A2009A

OGGETTO: rinnovo concessioni per il commercio su area pubblica. Richiesta indicazioni. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 4481/2021 codesto Comune ha richiesto indicazioni su come procedere in relazione al rinnovo delle concessioni di posteggio già in scadenza al 31 dicembre 2021.

Nello specifico viene richiesto se, nel caso in cui la concessione di posteggio sia inclusa nella corrispondente autorizzazione facendone parte integrante quale atto unico, sia consentito procedere al rinnovo della concessione mediante annotazione nel campo note dell'autorizzazione degli estremi di rinnovo del posteggio, fino al 31 dicembre 2032.

In proposito si ritiene di poter concordare con la procedura ipotizzata, in considerazione del fatto che, trattandosi di un rinnovo, non è previsto il rilascio di un nuovo atto concessorio, né, tanto meno, di una nuova autorizzazione; tale soluzione appare inoltre del tutto conforme alle più recenti tendenze di massima semplificazione amministrativa.

Si precisa peraltro che, per effetto dell'intervenuta modifica legislativa ai sensi dell'art. 26 bis del DL 41/2021, convertito in legge 69/2021, la scadenza delle concessioni rinnovate subirà un aggiornamento e pertanto è consigliato indicare, quale scadenza della rinnovata concessione, quella indicata nella norma richiamata (decorsi 90 giorni dalla cessazione dell'emergenza da COVID - 2019).

Data 29/03/2021
Protocollo 2790 /A2009A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Nuove disposizioni in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, ai sensi del DL 34/2020. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. n.1390/2021 del 16/02/2021, sono stati posti alcuni quesiti in merito alla tematica del rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, con particolare riferimento all'obbligo previsto, ai fini del rinnovo, dell'iscrizione del titolare ai registri camerali quale impresa attiva.

In proposito viene evidenziato come, stando a quanto previsto dalle linee guida del MISE di cui al DM in data 25 novembre 2020, e dalle indicazioni sulle modalità procedurali per i rinnovi di cui alla DGR 32-2642/2001, in caso di cessione in gestione del posteggio da parte del titolare questi sarebbe tenuto ad iscriversi quale ditta attiva in CCIAA entro il 30/6/2021 ai fini del rinnovo della concessione. Ciò comporta, nel caso di operatori in pensione, l'iscrizione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, oltre che al registro imprese, pur non esercitandosi alcuna attività economica per la quale siano richieste tali iscrizioni.

Sul punto, pur consapevoli delle criticità rilevate, non si può che richiamare, oltre alle citate fonti secondarie, anzitutto la fonte legislativa primaria - art. 181 DL 34/2020 - che prevede il rinnovo "con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva".

Pertanto, che la riattivazione avvenga, da parte del soggetto proprietario dell'azienda dismessa, mediante reintestazione, o attraverso strumenti surrogatori quali l'autorizzazione di tipologia b), poco influisce sugli oneri che derivano dalla suddetta iscrizione alla CCIAA.

E' peraltro da richiamare che l'istituto dell'autorizzazione, in diritto amministrativo, è finalizzato all'espansione di un diritto affievolito del privato ad esercitare un'attività economica tipicamente individuata dalla legge, per la stessa non irrilevante e come tale non liberamente disponibile dai privati. La stessa autorizzazione dovrebbe pertanto corrispondere a tale, originaria, finalità.

La questione, per la sua criticità e per la sua portata ultraregionale, è stata in ogni caso evidenziata nelle sedi di collaborazione interregionale.

Data 22/03/2021
Protocollo 2582 /A2009A

OGGETTO: rinnovo concessioni commercio su area pubblica – Riscontro.

Con nota ns. Prot. n. 2209 del 11/03/2021, codesto comune ha richiesto se sussista l'obbligo di applicare le disposizioni relative ai procedimenti in corso per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica scadute al 31 dicembre 2020, previste dall'art.181 del DL 34/2020 conv. in legge 77/2020, anche alle concessioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei chioschi su area pubblica già in essere e con scadenza successiva al 31 dicembre 2020, o se sia invece consentito mantenerne la scadenza originaria.

In proposito si ritiene che possa essere mantenuta l'originaria scadenza delle concessioni predette, tenuto conto in particolare che:

- l' art. 181 che prevede l'applicabilità delle disposizioni per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica anche al comparto della somministrazione, è norma riferita nello specifico alle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020;
- il medesimo art. 181 ha mutuato la predetta estensione dall'Intesa, ora superata per effetto della legge 145/2018, con la quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 16 luglio 2015, aveva approvato un "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani" (Rep. Atti n. 67/CU del 16 luglio 2015), estendendo alle medesime attività, che si svolgono su area pubblica in regime di concessione, i criteri e le procedure già previsti per l'assegnazione dei posteggi agli operatori del commercio su area pubblica, secondo quanto disposto dall'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012. Della predetta Intesa codesto Comune non poteva aver avuto conoscenza al momento dell'adozione degli atti di cui al presente quesito, assunti in data antecedente;
- le pattuizioni concordate e il contenuto delle concessioni, con particolare riferimento alla scadenza, hanno prodotto affidamento in capo ai privati concessionari.

Data 22/03/2021
Protocollo 2578/A2009A

**OGGETTO: nuove disposizioni in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio.
Riscontro a richiesta di parere.**

Con nota ns. prot. n. 2286 del 15/3/2021, sono stati posti alcuni quesiti in merito alla tematica del rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica e, più in generale, alle attività varie che si svolgono su area pubblica.

In proposito si evidenzia quanto segue.

Quesito n. 1: nel caso di un bando per l'assegnazione dei posti vacanti le nuove concessioni hanno la durata di dodici o di dieci anni?

Tenuto conto che il d. lgs. 114/1998 non è stato sul punto abrogato, e che allo stato attuale, neppure la legge regionale 28/1999 è stata modificata a seguito delle disposizioni di cui all'art. 181 del DL 34/2020, conv. nella legge 77/2020, si ritiene che debba trovare applicazione la disposizione del d. lgs. 114/1998 (cfr. art. 28 c. 1, lett. a), che prevede la durata decennale delle concessioni, in quanto norma di carattere generale sul commercio su area pubblica.

Quesito n. 2: la procedura del rinnovo delle concessioni si applica anche alle concessioni di suolo pubblico per chioschi su area pubblica destinati a somministrazione, edicola, negozio di fiori, negozio artigianale da asporto?

Secondo le linee guida del MISE di cui al DM in data 25 novembre 2020, sono oggetto di rinnovo, e quindi sono soggetti alle procedure previste in proposito, anche i posteggi finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli aventi scadenza il 31 dicembre 2020.

Per quanto attiene al caso specifico del negozio di fiori su area pubblica, si richiama la disposizione di cui alla DGR 32-2642/2001 (cfr. Titolo II, p. 11.) che assoggetta la fattispecie in toto e quindi in via generale alla disciplina regionale del commercio su area pubblica.

Quesito n. 3: la disposizione sul limite massimo delle concessioni alimentari e non alimentari in capo al medesimo titolare si applicano in sede di rinnovo concessioni entro il 30.6.2021? Come deve procedere il titolare di concessioni oltre il limite consentito?

Si trasmettono in proposito le indicazioni fornite dal MISE con nota 22 gennaio 2021, che si allega alla presente, in risposta ad analogo quesito dell'Assessorato scrivente, secondo le quali, la criticità derivante dall'applicazione della sopravvenuta disciplina statale nel contesto piemontese in merito al numero massimo di posteggi in capo allo stesso operatore, "può essere agevolmente superata proponendo all'operatore commerciale di convertire il settore merceologico di una delle tre concessioni di cui è titolare, così da rientrare nell'alveo della legittimità normativa e senza perdite economiche, salvo, ovviamente, diverso avviso del medesimo soggetto (cioè salvo eventuali diverse scelte, di natura commerciale, fino alla cessione di ramo d'azienda)".

Quesito n. 4: le linee guida MISE di cui al richiamato DM del 25 novembre e la DGR 1-2555 del 14/12/2020 prevedono che in caso di cessione in gestione del posteggio da parte del titolare questi debba iscriversi quale ditta attiva in CCIAA entro il 30/6/2021 ai fini del rinnovo della concessione.

Ciò comporta, nel caso di operatori in pensione, l'iscrizione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, oltre che al registro imprese, pur non esercitandosi alcuna attività economica per la quale siano richieste tali iscrizioni.

Sul punto, pur consapevoli delle criticità rilevate, non si può che richiamare, oltre alle citate fonti secondarie, anzitutto la fonte legislativa - art. 181 DL 34/2020 - che prevede il rinnovo "con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva".

Non risulta che il MISE abbia confermato la sua precedente interpretazione con riferimento alle attuali, specifiche, procedure di rinnovo.

La questione è stata in ogni caso evidenziata nelle sedi di collaborazione interregionale.

E' peraltro da richiamare che l'istituto dell'autorizzazione, in diritto amministrativo, è finalizzato all'espansione di un diritto affievolito del privato ad esercitare un'attività economica tipicamente individuata dalla legge, per la stessa non irrilevante e come tale non liberamente disponibile dai privati. La stessa autorizzazione dovrebbe pertanto corrispondere a tale, originaria, finalità.

Data 19/03/2021
Protocollo 2488/A2009A

OGGETTO: Numero massimo di concessioni di posteggio consentito, nello stesso mercato, ad uno stesso soggetto. Criticità in fase di rinnovo delle concessioni di posteggio ai sensi dell'art. 181 c. 4.bis DL 34/2020.

In relazione all'oggetto, al punto 12 delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza il 31 dicembre 2020, adottate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2000, convertito dalla L. n. 77/2020, è previsto che:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

La richiamata disposizione pone problemi applicativi, nell'attuale fase di rinnovo dei posteggi, in relazione alla disposizione regionale (cfr. TITOLO IV, CAPO II, SEZ. I, P. 6 della DGR 32-2642/2002) secondo la quale:

“Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:

a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;

b) fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta”, per il caso in cui, legittimamente secondo la normativa regionale, l'operatore abbia cumulato tre posteggi per lo stesso settore merceologico in un mercato con un numero di banchi compreso tra i trentuno e i cento.

A tale proposito si allegano le indicazioni fornite dal MISE con nota 22 gennaio 2021, in risposta ad analogo quesito dell'Assessorato scrivente, secondo le quali, la criticità derivante dall'applicazione della sopravvenuta disciplina statale nel contesto piemontese in merito al numero massimo di posteggi in capo allo stesso operatore, *“può essere agevolmente superata proponendo all'operatore commerciale di convertire il settore merceologico di una delle tre concessioni di cui è titolare, così da rientrare nell'alveo della legittimità normativa e senza perdite economiche, salvo, ovviamente, diverso avviso del medesimo soggetto (cioè salvo eventuali diverse scelte, di natura commerciale, fino alla cessione di ramo d'azienda)”*.

Sul punto specifico della pregressa pluralità di posteggi in capo allo stesso operatore, si richiama inoltre l'indicazione di cui al punto 2.5 della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555, che prevede che *“Nel caso in cui sia necessario valutare eventuali situazioni già in atto nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, ovvero qualora il Comune abbia previsto con proprio regolamento ulteriori requisiti specifici per il rinnovo delle concessioni, il Comune può prevedere forme di partecipazione al procedimento di rinnovo di cui al punto 2.1, al fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie.”*

Data 03/03/2021
Protocollo 1994 /A2009A

OGGETTO: quesito rilascio autorizzazione di tipo A e concessione posteggi su area mercatale. Riscontro.

Con nota prot. n. 7457 del 30/12/2020 (ns. prot. n. 20 del 04/01/2021), sono stati posti a questi uffici alcuni quesiti sui procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica, in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555 con la quale la Regione Piemonte ha adottato le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

La prima parte dei quesiti afferisce alla sorte dei procedimenti di assegnazione già avviati in attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd Direttiva servizi/Direttiva Bolkestein) e dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, e non conclusi a causa dell'avvicinarsi delle disposizioni nazionali di proroga fino, in ultimo, alla legge 145/2018 che ha disposto, in definitiva, l'inapplicabilità al commercio su area pubblica, del sistema Bolkestein. Nel caso in esame inoltre, all'originario titolare/partecipante al bando, è subentrato altro soggetto a causa di cessione d'azienda.

In proposito si evidenzia che uno degli intenti dichiarati dalla deliberazione predetta è quello di razionalizzare il corpo normativo vigente in materia di rinnovo dei posteggi mercatali anche attraverso l'omogeneizzazione delle decorrenze e delle scadenze delle concessioni.

Nello specifico, rispetto alla durata delle concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'Intesa del 5 luglio 2012, in attuazione della Direttiva Bolkestein relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, la citata deliberazione prevede:

4.1 *Le concessioni rinnovate dai Comuni a partire dall'anno 2016, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data di rilascio.*

4.2 *Le concessioni già rinnovate ai sensi della predetta Intesa che i Comuni, a causa dell'incertezza normativa prodottasi a seguito degli interventi legislativi statali susseguitisi negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020, abbiano sottoposto a condizione sospensiva, posticipandone la decorrenza secondo le varie scansioni temporali previste di volta in volta dalla norma dello Stato vigente al momento del rinnovo, hanno la durata di dodici anni a decorrere dal termine indicato dal Comune.*

4.3 *Le concessioni già rinnovate dai Comuni per le quali i medesimi, a causa delle predette criticità normative, abbiano previsto la durata decennale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ad oggi vigente per effetto della legge n. 145/2018, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data indicata dal Comune.*

Ai casi espressamente previsti nella deliberazione regionale è da ritenere assimilabile il caso in cui il comune abbia sospeso il procedimento dopo l'approvazione della graduatoria degli aventi diritto, restando esclusivamente da perfezionare il provvedimento di rilascio, in attesa dei chiarimenti necessari alla luce delle accennate vicende normative intercorse. Qualora il comune non abbia indicato alcun termine di decorrenza, la durata della concessione, per le accennate ragioni di omogeneizzazione, sarà di dodici anni a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Essendo intercorso, nel frattempo, legittimamente, un subingresso, è da ritenere inoltre che l'assegnazione del posteggio possa essere effettuata direttamente in capo al subentrante, per evitare più onerosi adempimenti procedurali.

Rispetto al secondo quesito con il quale si richiede come procedere nel caso di una concessione di posteggio scaduta il 14 luglio 2019, si precisa che la scadenza delle concessioni esistenti, per le quali non fosse già stato avviato il procedimento di rinnovo ai sensi della normativa di attuazione della Direttiva Bolkestein, era da intendersi prorogata "*ope legis*" al 31 dicembre 2020 ai sensi della disposizione di cui all'art. 1, comma 1180, della L. 205/2017, che stabiliva la proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità delle concessioni in essere alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018).

Pertanto la medesima concessione dovrà essere rinnovata entro il 30 giugno 2021, per la durata di dodici anni, secondo il disposto dell'articolo 181, comma 4-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.*), nel testo risultante dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, intervenuto a disporre "*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020*".

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 20/07/2020
Protocollo 6531 /2020A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Quesito su riorganizzazione e spostamento dei mercati. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 5986/2020, sono state richieste indicazioni sulle modalità procedurali per le operazioni di riorganizzazione e spostamento dei mercati locali.

In proposito, in via generale, si rammenta che gli interventi relativi ai mercati su area pubblica, dalla istituzione, alle varie forme di riorganizzazione, razionalizzazione e spostamento, fino, in ultimo, alla eventuale soppressione, rientrano nelle competenze comunali.

In proposito i comuni, effettuate le valutazioni di opportunità in sede locale, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria del comparto e, nel caso si tratti di interventi su mercati già esistenti, degli operatori del mercato, con particolare riferimento ai concessionari di posto fisso, assumono le conseguenti, motivate, scelte, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui, in particolare, alla deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 32-2642/2001, recante i criteri relativi alle vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica.

Della predetta deliberazione regionale si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo III - MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA .

Si richiama inoltre la deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 626 – 3799/2000 *“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*, contenente indicazioni ai comuni per le scelte di strategia relative ai mercati in sede locale.

Delle scelte e degli interventi in sede locale, da assumersi secondo l'accennata disciplina regionale, non deve essere data comunicazione alla Regione.



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/07/2020
Protocollo 6272 /2020A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Quesito su modalità varie di riorganizzazione e spostamento dei mercati. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 5981/2020, sono state richieste indicazioni su varie modalità di riorganizzazione e spostamento dei mercati locali.

In proposito, in via generale, si rammenta che gli interventi relativi ai mercati su area pubblica, dalla istituzione, alle varie forme di riorganizzazione, razionalizzazione e spostamento, fino, in ultimo, alla eventuale soppressione, rientrano nelle competenze comunali.

In proposito i comuni, effettuate le valutazioni di opportunità in sede locale, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria del comparto e, nel caso si tratti di interventi su mercati già esistenti, degli operatori del mercato, con particolare riferimento ai concessionari di posto fisso, assumono le conseguenti, motivate, scelte, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui, in particolare, alla deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 32-2642/2001, recante i criteri relativi alle vicende giuridico amministrative nella materia del commercio su area pubblica.

Della predetta deliberazione regionale si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo III - MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA .

Si richiama inoltre la deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 626 – 3799/2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, contenente indicazioni ai comuni per le scelte di strategia relative ai mercati in sede locale.

Delle scelte e degli interventi in sede locale, da assumersi secondo l’accennata disciplina regionale, non deve essere data comunicazione alla Regione.

Ulteriori chiarimenti di maggiore dettaglio potranno essere forniti telefonando al numero indicato a piè di pagina.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 06/05/2020
Protocollo 168 /2020A

OGGETTO: commercio su area pubblica in forma itinerante. Sosta prolungata. Riscontro a richiesta di modifica della normativa regionale.

E' pervenuta da codesta Ditta (ns. prot n. 4014/2020), la richiesta di modifica di quanto previsto al TITOLO IV capo III sez.1 punto 3 dell' allegato A alla DGR 32-2642/2001 "*Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della l. r. 12 novembre 1999 n. 28*", per consentire di estendere ad almeno 3 ore la sosta per gli ambulanti itineranti nel medesimo luogo, in modo da poter effettuare il servizio del pranzo, nel rispetto delle disposizioni a tutela del decoro delle aree d insediamento.

In proposito si richiama la disposizione di cui all'art. 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. n. 626 – 3799/2000 "*Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*" secondo cui, in particolare:

"1. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui all'articolo 3 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi".

Ai comuni compete l'individuazione delle aree sulle quali è consentita la sosta prolungata agli itineranti.

Nel caso in cui invece l'attività dell'itinerante venga svolta in ambito mercatale, ed in tal caso si tratterebbe di partecipazione "in spunta", l'orario di permanenza sarà quello previsto nel regolamento comunale relativo allo specifico mercato.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/03/2020
Protocollo 2847/2020A

OGGETTO: commercio su area pubblica in forma itinerante. Sosta prolungata in area non individuata e stabilita nel piano di mercato. Riscontro a richiesta di indicazioni.

Con nota ns. prot. n. 1988/2020, sono state richieste indicazioni sul permanere o meno delle disposizioni che limitano la possibilità di sosta agli operatori del commercio su area pubblica in forma itinerante.

A tale proposito si precisa anzitutto che la DGR 32-2642 "*Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore*", tuttora in vigore, è da considerare attuale anche sullo specifico punto delle modalità e limitazioni di sosta per i commercianti itineranti.

Si ritiene infatti di non poter condividere le argomentazioni secondo le quali le limitazioni di orario poste alle soste degli itineranti non sarebbero più sostenibili, per la loro valenza anticoncorrenziale, alla luce delle tendenze normative di liberalizzazione e concorrenza in atto a livello europeo e nazionale, in quanto il venir meno dei limiti a tale forma di attività vanificherebbe, nei fatti, la differenza tra le due tipologie di attività di commercio su area pubblica previste dalla legge: tipo A, a posto fisso assegnato in concessione pluriennale e soggetta, in quanto tale, al pagamento del canone per la concessione, tipo B, in forma itinerante (cioè senza posto assegnato), con possibili effetti di distorsione della concorrenza a danno dei concessionari di posteggio.

Questa tesi trova conferma in via indiretta, tra l'altro, nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 164/2019, nella quale, pur se in relazione ad un caso specifico diverso, la Corte fa salva, quale presupposto acquisito, la previsione, da parte della regione, di limitazioni al commercio in forma itinerante, consistenti nel divieto di sostare per più di un'ora e nell'obbligo, decorsa l'ora, di spostarsi di almeno 500 metri.

Data 11/02/2020
Protocollo 1333 /2020A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Riscontro a quesiti in merito a assegnazioni di posteggio e verifiche di regolarità delle imprese.

Con nota ns. prot. n. 404/2020, codesto Comune ha richiesto:

- se il comune che abbia espletato nel 2017 le procedure “Bolkestein” sia tenuto, alla luce delle modifiche intervenute con la legge 145/2018 (art. 1 c. 686), ad effettuare nuove gare per l’assegnazione dei posteggi mercatali;
- come procedere alle verifiche VARA nell’anno 2020, alla luce della scadenza della proroga fissata dalla Regione.

In proposito si precisa quanto segue:

- per far fronte alle ben note criticità indotte nel comparto dalle disposizioni della legge 145/2018, che hanno reso inadeguato l’apparato normativo regionale con particolare riferimento al punto nodale dei criteri per le assegnazioni di posteggio, questione che aveva informato di sé gran parte dell’attività giuridico normativa di comparto svolta, principalmente nelle sedi interistituzionali, nell’ultimo decennio, per l’attuazione della direttiva Servizi/Bolkestein (dir 123/CE/2006), sono state effettuate le modifiche legislative necessarie per il predetto adeguamento e per garantire, con apposite norme transitorie, continuità applicativa nell’immediatezza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statali.

A tale proposito, la legge regionale n. 9/2019 è intervenuta disponendo, agli articoli 13 e 25:

- l’abrogazione dei commi 02 e 03 dell’art. 10 della l. r. 28/1999;
- l’abrogazione del regolamento regionale n. 6/R/2015.
- Inoltre, in fase transitoria alla condivisione interistituzionale di nuovi criteri di assegnazione dei posteggi su area pubblica secondo il nuovo assetto normativo venutosi a configurare con la l.145/2018, si è ritenuto opportuno enunciare espressamente in legge la riespansione delle disposizioni contenute nella disciplina amministrativa di attuazione (D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001) già adottata ai sensi della normativa statale e regionale di presupposto e mai espressamente abrogata, precisando inoltre, con l’intento di scongiurare l’immediata scadenza delle concessioni di posteggio esistenti, la vigenza dell’art. 1, comma 1180, della L. 205/2017 non espressamente abrogato, che stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità delle concessioni in essere alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018).

Ciò premesso allo stato attuale non è previsto alcun obbligo di effettuare bandi a carico dei comuni, restando la relativa opzione affidata alle valutazioni in sede locale.

Nel frattempo è dato prevedere un intervento interistituzionale entro la fine del corrente anno.

Rispetto ai controlli VARA si precisa che, in ultimo, la D.G.R. n. 10-875 del 22 marzo 2019:

- ha differito i termini per gli adempimenti previsti per l’anno 2020 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA riferito alla verifica per l’anno 2018, fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021;
- ha differito ulteriormente i termini per gli adempimenti previsti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell’emissione del VARA riferito alle verifiche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, come da ultimo differiti con D.G.R. 3 agosto 2017 n. 44-5475 al 30 giugno e 30 settembre 2019, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/01/2020
Protocollo 734/A1903A

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito allo spostamento di attività di commercio ambulante del mercato settimanale. Riscontro.

Con nota pervenuta in data 16 dicembre 2019, ns. prot. n. 118006/A1903A, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di concedere lo spostamento da un posteggio a un altro da parte di operatori del commercio su area pubblica in possesso di autorizzazione di tipo A e relativo posteggio.

Si precisa che il procedimento da utilizzare in questi casi è l'istituto della miglione.

L'istituto della miglione, previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, al Titolo IV- Capo I, non implica il rilascio di una nuova autorizzazione né, conseguentemente, l'attribuzione di un nuovo posteggio sul mercato, ma trattasi semplicemente di una modifica del numero identificativo del posteggio medesimo che resta immutato nella sua esistenza giuridica e, pertanto, anche nei suoi limiti temporali di validità.

Sotto il profilo formale pertanto il Comune non dovrà rilasciare una nuova concessione di posteggio, ma annotare l'avvenuta variazione del numero identificativo senza soluzione di continuità con il posteggio già assegnato in concessione.

Si rammenta infine che le miglioni devono avvenire tra un bando e l'altro e pertanto il Comune dovrà verificare di trovarsi in tale situazione.

Si rimanda ai contenuti della deliberazione sopracitata per individuare le corrette modalità procedurali.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 01/08 /2019
Protocollo 75271/A1903A

OGGETTO: commercio su area pubblica: disposizioni comunali per la realizzazione dei “mercati estemporanei”. Richiesta di parere. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 57943 in data 17/6/2019 è pervenuto un quesito in merito all'organizzazione dei “mercati estemporanei”, ai sensi della DGR 32-2642/2001, nel caso di affidamento a soggetti privati, in regime di sussidiarietà orizzontale.

Nello specifico codesto Comune, nell'evidenziare l'importante funzione svolta per la promozione del territorio da tale tipo di eventi, ha richiamato la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 13-2-2019 e la successiva determinazione dirigenziale n. 2 del 15-2-2019 con le quali sono state rispettivamente approvate le “*linee di indirizzo per la programmazione e realizzazione nell'ambito del territorio comunale del calendario dei mercatini, anche tematici, che prevedono l'occupazione di aree e spazi pubblici appositamente individuati, destinati alla vendita di prodotti e merce varia da parte di operatori del settore commerciale, individuando altresì i criteri oggettivi di selezione dei soggetti proponenti in caso di domande concorrenti*” e definiti “*i punteggi assegnabili ai criteri oggettivi stabiliti nelle linee di indirizzo ed applicabili ai fini della scelta dei progetti presentati ed in caso di domande concorrenti da parte dei soggetti proponenti l'organizzazione dei mercatini*”.

Il comune ha inoltre precisato la portata sperimentale delle accennate linee di indirizzo ed ha, nel contempo, dichiarato che “*in attuazione di detta sperimentazione, **di fatto sono state adottate azioni di semplificazione ed ottimizzazione dell'iter procedurale previsto per l'individuazione dei singoli operatori partecipanti all'evento.** In particolare è stata demandata ai soggetti organizzatori l'individuazione dei partecipanti, riservandosi lo Scrivente il controllo del possesso in capo agli sessi dei requisiti amministrativi richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche*”.

In definitiva il comune richiede se le accennate modalità operative per l'ammissione degli operatori commerciali alle manifestazioni siano da ritenersi ammissibili a fronte del carattere sperimentale della deliberazione adottata.

Rispetto alla specifica questione proposta, sulla base delle sommarie informazioni fornite nel quesito di cui trattasi, si rileva che, pur a fronte del carattere sperimentale della deliberazione della giunta comunale e della determinazione dirigenziale relative all'affidamento del “servizio” ai soggetti privati in regime di sussidiarietà orizzontale, che si presumono adottati nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, gli aspetti conseguenti, relativi ai criteri di selezione dei commercianti su area pubblica ai fini della loro partecipazione ai mercati, non parrebbero essere oggetto di alcun atto comunale, rimanendo, per contro, affidati, alle vie di mero fatto, fermo restando il permanere in capo al comune della funzione di controllo dei requisiti amministrativi dei partecipanti.

In proposito si rammenta che, nel caso di realizzazione dei mercati “estemporanei” in regime di sussidiarietà orizzontale, esistono alcune irrinunciabili funzioni che l'ente pubblico conserva intrinsecamente, a garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa, tanto più rilevanti trattandosi dell'attribuzione di un bene pubblico.

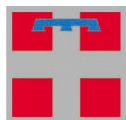
Il comune pertanto, avendo preliminarmente stabilito i criteri oggettivi e soggettivi di selezione del progetto di realizzazione dell'evento e del privato affidatario, dovrà necessariamente, pur a fronte di

una sperimentazione, stabilire le modalità di presentazione delle domande di partecipazione **ed i criteri di selezione per l'ammissione alla manifestazione e la redazione delle graduatorie**, avendo cura inoltre di imporre al privato affidatario l'onere di garantire trasparenza e tempestività nella gestione dei procedimenti, sin dalla fase della promozione dell'evento, fino alla presentazione delle istanze di partecipazione e alla valutazione dei titoli.

Al comune dovranno inoltre residuare le funzioni di controllo sull'operato dell'affidatario, in tutte le fasi della realizzazione.

Con il presente quesito codesto Comune ha inoltre richiesto di confermare se nell'ambito *“di detti mercatini estemporanei (rientranti nella tipologia di cui al Titolo III, Capo II, punto 1, lettera d della DGR 32-2642/2001) possano partecipare anche operatori titolari di autorizzazione di tipologia A ex art. 28 d. lgs. 114/1998 rilasciata da altra regione, come espressamente previsto dalla predetta normativa regionale”*.

In proposito si ritiene di poter rispondere in senso affermativo, posto che i *“mercatini estemporanei”*, caratterizzati da cadenza eccezionale o ultramensile, rientrano nella tipologia prevista dalla disposizione regionale richiamata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 31/07/2019
Protocollo 75016/A1903A

OGGETTO: commercio su area pubblica: quesito sull'applicazione dei controlli VARA ai casi di esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso e in "spunta". Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 68445 in data 15/07/2019 sono state richieste indicazioni sull'applicazione dei controlli di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica -controlli VARA- nella fase attuale di proroga dei termini per gli adempimenti previsti dalla legge.

In proposito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 "*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazione per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*" ha, come noto, introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente, pena la revoca dell'autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l'impossibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica.

A tale fine, in via generale:

- a partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l'operatore presenta la documentazione riferita all'anno precedente per il rilascio del V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche);
- i comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

La deliberazione regionale non richiede la dimostrazione della regolarità per tutti gli anni pregressi, ma considera sufficiente, per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica nel territorio regionale, la regolarità per l'anno precedente.

In ultimo, con deliberazione n. 10-8575 del 22/03/2019, la Giunta regionale ha disposto:

- un differimento dei termini per gli adempimenti per l'anno 2020 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferiti alla verifica per l'anno 2018, fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021;
- un ulteriore differimento dei termini per gli adempimenti previsti per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferiti alle verifiche per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, come da ultimo differiti con D.G.R. 3 agosto 2017 n. 44-5475 al 30 giugno e 30 settembre 2019, rispettivamente alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2021.

Considerato tale differimento si precisa che l'ultimo VARA rilasciato prima della proroga, "a regime", è quello rilasciato nell'anno 2015, per l'anno 2013: lo stesso è pertanto da ritenere valido fino al 30 aprile 2021 o comunque fino al rilascio del nuovo VARA, che deve comunque avvenire entro tale data, così come disposto dalla deliberazione regionale di proroga.

E' da ritenere inoltre che nei casi in cui sia lo stesso operatore a richiedere, per ragioni connesse all'esercizio della propria attività d'impresa (perché altre regioni glielo richiedano per lo svolgimento dell'attività), il rilascio del VARA "a regime", lo stesso potrà essere rilasciato:

- purché il richiedente dia prova di regolarità per tutti gli anni oggetto del differimento dei termini (e quindi non solo per l'anno 2017, ultimo anno di riferimento per il VARA 2019);
- a chi sia in possesso di DURC.

E' infine appena il caso di precisare che la sopracitata deliberazione regionale n. 10-8575 del 22/03/2019, certamente informata all'intento di non aggravare gli oneri burocratico amministrativi a carico sia degli enti comunali competenti alla gestione amministrativa del comparto sia degli operatori del comparto, a fronte della situazione di diffusa incertezza normativa ed amministrativa prodottasi, in ultimo, a seguito della legge 145/2018, motivazione ampiamente descritta nella premessa alla deliberazione medesima, non ne consente tuttavia un'applicazione differenziata sul territorio sulla base della situazione organizzativa di ciascun comune: pertanto la deliberazione suddetta opera in via generale ed astratta su tutto il territorio regionale, al fine di evitare fin troppo evidenti effetti discriminatori fra operatori in ambito regionale.

Pertanto anche se il comune sia "predisposto ad effettuare l'aggiornamento VARA", le imprese del commercio su area pubblica non hanno l'obbligo di effettuare l'aggiornamento 2019, fermo restando che la deliberazione regionale n. 20-380 del 26/07/2010, istitutiva del VARA, non è stata revocata, né sospesa, ma ne è stato disposto un semplice differimento dei termini per i controlli che avverranno, in riferimento a tutti gli anni interessati dalla proroga, nel 2021.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26/06/2019
Protocollo 61722/A1903A

OGGETTO: somministrazione in furgone posto all'interno di una proprietà privata aperta al pubblico. Richiesta di elementi integrativi a precedente quesito. Risccontro.

Con nota ns prot. n. 58685/2019 vengono richiesti chiarimenti ad integrazione della nota di questo settore n. 57932/2019, con la quale si riscontrava alla richiesta di parere (ns. prot. n. 46470/2019) in merito alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie dello *"stazionamento di un furgone attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del parco di una villa, con apertura al pubblico nelle giornate domenicali e/o festive"*.

In particolare, considerato l'inquadramento della fattispecie nell'ambito del commercio su area pubblica, si richiede *"come debba essere autorizzata l'attività in oggetto, tenuto conto che per il commercio in forma itinerante la sosta consentita è al massimo di un'ora, con obbligo di spostamento e che l'autorizzazione per il commercio ambulante a posto fisso consente di occupare il posteggio assegnato"*.

In proposito si conferma che, ai sensi di legge, il commercio su area pubblica si svolge secondo le due modalità del commercio in forma itinerante e a posto fisso, secondo le rispettive disposizioni per l'attribuzione e la fruizione degli spazi, poste a tutela dell'imparzialità nell'utilizzo del suolo pubblico e della corretta dinamica concorrenziale fra operatori del comparto.

Si rammenta inoltre che, secondo l'art. 4, c. 1 lett. b) della DCR 626-3799/2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica"* fra le forme alternative di commercio su area pubblica sono configurabili, qualora il comune ne ravvisi l'opportunità per il miglioramento del servizio al consumatore, *"zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata."*

La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate."

Le aree sono assegnabili ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio itinerante o a posto fisso, nei giorni in cui gli stessi non abbiano posteggi assegnati, secondo modalità stabilite in sede locale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa.

Data 28/01/2019
Protocollo 8368/A1903A

OGGETTO: Gestione mercato locale – Individuazione procedura per gestione autorizzazioni commercio area pubblica e concessione occupazione suolo pubblico per posteggi. Riscontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 18 dicembre 2018, ns. prot. n. 116078/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in materia di commercio su area pubblica.

In particolare vengono posti tre quesiti e nello specifico se:

- 1) sia *“corretto asserire che non devono essere rilasciate le concessioni per l'occupazione suolo pubblico dei posteggi essendo le autorizzazioni TIPOLOGIA A e le concessioni si occupazione suolo pubblico la medesima cosa”*;
- 2) *“in caso di variazione/revoca/spostamento del posteggio in base a quale provvedimento si modifica l'autorizzazione TIPOLOGIA A se l'Ufficio Polizia municipale non emette nessun provvedimento”*;
- 3) *“in caso di Bando per assegnazione dei posteggi si dovranno emettere nuove autorizzazioni TIPOLOGIA A o nuovi atti di concessione di posteggio e, successivamente, dovranno essere modificate le autorizzazioni TIPOLOGIA A”*.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che, allo stato attuale, la normativa prevede due atti distinti per la concessione di posteggio e l'autorizzazione di tipo A (D.G.R n. 32-2642 del 2 aprile 2001).

A conferma di quanto sopra esposto, nei fac-simili di bando e di domanda per l'assegnazione dei posteggi pubblicati sul sito della Regione Piemonte (traduzione a livello regionale della modulistica prevista con il documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 e approvata con D.G.R. n. 25-3970 del 26 settembre 2016), l'operatore da un lato chiede l'assegnazione della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche e dall'altro dichiara, ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza.

Conseguentemente, a seguito del bando, dovranno essere rilasciate nuove concessioni di posteggio, annotandone gli estremi sull'autorizzazione.

D'altro canto lo stesso D.Lgs. 114/98 nel disporre, all'art. 29 comma 4, in merito alle revoche dell'autorizzazione, prevede una duplicità di provvedimenti e nello specifico dispone che:

“4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

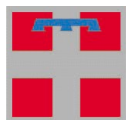
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.”

Con particolare riferimento al secondo quesito si rimanda alla lettura della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, contenente indicazioni sulle vicende giuridico-amministrative che trova ancora applicazione, con eccezione dei punti trattati con il Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra ufficio commercio e polizia municipale, la stessa è demandata alla discrezionalità del Comune, secondo il riparto delle funzioni tra gli uffici.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29/01/2019
Protocollo 8368/A1903A

OGGETTO: Gestione mercato locale – Individuazione procedura per gestione autorizzazioni commercio area pubblica e concessione occupazione suolo pubblico per posteggi – Riscontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 18 dicembre 2018, ns. prot. n. 116078/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in materia di commercio su area pubblica.

In particolare vengono posti tre quesiti e nello specifico se:

- 1) sia “corretto asserire che non devono essere rilasciate le concessioni per l’occupazione suolo pubblico dei posteggi essendo le autorizzazioni TIPOLOGIA A e le concessioni di occupazione suolo pubblico la medesima cosa”;
- 2) “in caso di variazione/revoca/spostamento del posteggio in base a quale provvedimento si modifica l’autorizzazione TIPOLOGIA A se l’Ufficio Polizia municipale non emette nessun provvedimento”;
- 3) “in caso di Bando per assegnazione dei posteggi si dovranno emettere nuove autorizzazioni TIPOLOGIA A o nuovi atti di concessione di posteggio e, successivamente, dovranno essere modificate le autorizzazioni TIPOLOGIA A”.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che, allo stato attuale, la normativa prevede due atti distinti per la concessione di posteggio e l’autorizzazione di tipo A (D.G.R n. 32-2642 del 2 aprile 2001).

A conferma di quanto sopra esposto, nei fac-simili di bando e di domanda per l’assegnazione dei posteggi pubblicati sul sito della Regione Piemonte (traduzione a livello regionale della modulistica prevista con il documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 e approvata con D.G.R. n. 25-3970 del 26 settembre 2016), l’operatore da un lato chiede l’assegnazione della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche e dall’altro dichiara, ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, gli estremi dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza. Conseguentemente, a seguito del bando, dovranno essere rilasciate nuove concessioni di posteggio, annotandone gli estremi sull’autorizzazione.

D’altro canto lo stesso D.Lgs. 114/98 nel disporre, all’art. 29 comma 4, in merito alle revoche dell’autorizzazione, prevede una duplicità di provvedimenti e nello specifico dispone che:

“4. L’autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2. c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell’articolo 28.”

Con particolare riferimento al secondo quesito si rimanda alla lettura della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, contenente indicazioni sulle vicende giuridico-amministrative che trova ancora applicazione, con eccezione dei punti trattati con il Regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra ufficio commercio e polizia municipale, la stessa è demandata alla discrezionalità del Comune, secondo il riparto delle funzioni tra gli uffici.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)*Data 25.01.2018**Protocollo 6918/A1903A*

OGGETTO: Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, limitazioni temporali all'esercizio (fascia oraria/tempo di posizionamento). Risccontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 15 dicembre 2017, ns. prot. n. 26271/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alle limitazioni temporali all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante.

Sul punto si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La fattispecie attiene alle differenze tra l'attività di commercio su area pubblica a posto fisso e in forma itinerante: a seguito delle più recenti tendenze di liberalizzazione è stato infatti da più parti sostenuto il venir meno delle peculiarità dell'attività svolta in forma itinerante consistenti essenzialmente:

- nel divieto di sostare in modo prolungato su area pubblica, potendovi rimanere soltanto lo stretto necessario a soddisfare le esigenze della clientela;
- nel divieto a tale proposito di posizionare bancarelle e/o merci sul suolo pubblico;
- nell'obbligo di spostarsi dopo un certo arco temporale, considerate indebite limitazioni della libertà d'impresa.

Sulla questione interpretativa il **Ministero dello Sviluppo Economico** con sua Risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016 ha chiarito che le norme di liberalizzazione, intervenute dal 2012 in poi a sancire la libertà di orari delle attività commerciali (senza alcun vincolo di orario giornaliero e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva), anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, devono ritenersi applicabili anche al comparto del commercio su area pubblica, nelle due forme del commercio a posto fisso e in forma itinerante.

Il Ministero ammette peraltro che, trattandosi di un'attività che si svolge su un'area di proprietà pubblica, rientra nella potestà regionale secondo il disposto dell'art. 28 c. 13 del d. lgs. 114/1998 smi, e dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo della medesima.

Per il caso specifico del commercio in forma itinerante, il MISE conclude nel senso di:

- ammettere da un lato il permanere del divieto a carico dell'operatore di occupare uno spazio pubblico in modo stabile, in quanto il venir meno di tale elemento di tipicità avrebbe quale conseguenza il venir meno della fattispecie stessa che in nulla differirebbe dall'attività a posto fisso;
- riconoscendo per contro l'esigenza di garantire che venga dato all'operatore il tempo necessario a soddisfare le richieste di clienti.

Siffatte indicazioni, formalmente ineccepibili a livello di principi ispiratori, inducono tuttavia criticità applicative: è infatti del tutto evidente che la polizia locale necessita di parametri puntuali per l'attività di controllo.

E' inoltre appena il caso di rilevare che lo svolgimento da parte di un commerciante itinerante di un'attività prolungata senza reale possibilità di controllo, induce prevedibili effetti distorsivi sulla concorrenza.

Tutto ciò premesso a livello di principi, si richiama la disciplina regionale di dettaglio in merito alla puntuale caratterizzazione dell'attività del commercio su area pubblica in forma itinerante.

In attuazione del d. lgs. 114/1998 smi e della legge regionale 28/1999 smi la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, al punto 3, Sezione I - Disposizioni generali Capo III - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO B, prevede espressamente che: *"3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri."*

La normativa regionale prevede inoltre la facoltà, per il Comune, di individuare zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, al l' art. 4 c.1 lett. b), sulle quali anche chi è in possesso di un'autorizzazione di tipo B, in forma itinerante, ha la possibilità di sostare fino al massimo di cinque ore. Per questa via i comuni, laddove ne ravvisino in concreto l'esigenza per un migliore servizio al consumatore possono valutare di destinare in proposito appositi spazi.

Le disposizioni regionali citate rappresentano al momento l'unico strumento chiaro, concreto e controllabile.

Le stesse, riferite all'intero ambito regionale, appaiono idonee a garantire in quanto tali l'applicazione delle norme in modo univoco, dando concretezza ai principi teorizzati dal Ministero, per una corretta dinamica concorrenziale tra imprese.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziaio@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15.11.2018

Protocollo 103403/A1903A

Oggetto: vendita su area pubblica da parte di un'impresa artigiana.

Con il quesito pervenuto in data 23/10/2018 (ns. prot. n. 95526 del 23/10/2018) si richiede a questi uffici se il titolare di un' impresa artigiana alimentare che intenda vendere su area pubblica, nelle fiere, i propri prodotti debba richiedere al comune l'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, possedendo i requisiti necessari.

A tale proposito, dal disposto dell'art. 4, c. 2, lett. f) del d. lgs. 114/1998, che esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultimo l'attività di vendita dei beni di produzione propria svolta dagli artigiani nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, si desume indirettamente la piena applicabilità della disciplina del commercio in tutti gli altri casi.

Nello specifico pertanto, salvo che i prodotti oggetto di vendita siano preparati su area pubblica in occasione della fiera (es.: caldarroste, frittelle, zucchero filato, spremute di agrumi...), il titolare dell'impresa artigiana dovrà richiedere l'autorizzazione per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari, previo possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dalla legge.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 23.10.2018

Protocollo 95606/A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla vendita di prodotti non alimentari in un teatro. Riscontro.

Con nota ns. prot. n. 90383 del 9-10-2018, è stato richiesto come sia inquadrabile l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore extralimentare svolta in occasione dei concerti all'interno di un teatro e quale sia il conseguente regime giuridico previsto per il suo esercizio.

In proposito si ritiene che tale attività sia correttamente configurabile come una modalità di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 114/1998 che, al comma 4, dispone, nello specifico: *“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.”*

Per l'esercizio dell'attività di cui trattasi occorre pertanto possedere l'apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, fatto salvo, in concreto, il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)[*commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)*Data 10.08.2017**Protocollo 11393 /A1903A***Oggetto: quesito su autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante e posteggi in concessione pluriennale. Riscontro.**

Con nota ns. prot. n. 10603 del 25/7/2017 viene richiesto a questi uffici se sia possibile, in relazione all'attività di commercio su area pubblica, effettuare la *"scissione della licenza madre al fine di ottenere due licenze distinte alle quali poter collegare due distinti posteggi decennali rilasciati dal comune di Rapallo"*.

In proposito si ritiene che la richiesta di "scissione" non possa essere accolta in quanto:

- anzitutto, dall'esame della documentazione allegata, risulta che l'autorizzazione di cui trattasi, già rilasciata da codesto Comune vigente la legge 112/1991 e successivamente convertita in regime di d. lgs. 114/1998, attiene al commercio su area pubblica in forma itinerante: essendo tale tipologia di autorizzazione, quantomeno allo stato attuale della normativa, alternativa a quella a posto fisso, ne consegue l'impossibilità giuridica di abbinare alla medesima un qualsivoglia posteggio in concessione pluriennale;
- in secondo luogo, un siffatto abbinamento, quand'anche giuridicamente ipotizzabile, non potrebbe essere effettuato da codesto comune in ragione dell'incompetenza territoriale a procedere: infatti le concessioni di posteggio sono state rilasciate da un comune appartenente ad altra regione.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)[*commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)*Data 05.12.2017**Protocollo 22182 /A1903A***OGGETTO: Richiesta informazioni per cessione d'azienda. Riscontro a vostro quesito.**

Con nota pervenuta in data 18 ottobre 2017, ns. prot. n. 14768/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alla cessione d'azienda: in particolare è stato richiesto di sapere se la cessione del ramo d'azienda debba essere fatta con atto notarile.

Sul punto è opportuno precisare quanto segue.

La materia della cessione del contratto d'azienda è materia del codice civile, pertanto non di competenza dell'amministrazione regionale.

Peraltro, a titolo collaborativo, si precisa che l'art. 2556 c.c., rubricato "*Imprese soggette a registrazione*" prevede che:

"Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione."

La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "*il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*"

Questo a conferma del ruolo del notaio nella cessione d'azienda.

Si ritiene comunque opportuno trasmettere il parere, sul tema, del competente Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di un quesito posto dalla Direzione Commercio e Artigianato – Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali, al fine di fare chiarezza sull'argomento.

Si inviano pertanto, in allegato alla presente, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/07/2007 n. 7279 e le Risoluzioni Ministeriali del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 03/04/2000, prot. n. 650831 e del 18/11/1999 prot. n. 598387 e del Ministero della Giustizia del 11/10/1999 prot. n. 1/32-FG-8(99)7561 u/5108.

Si evidenzia che non risultano ulteriori aggiornamenti sul tema.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziaio@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziaio@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 04.10.2017

Protocollo 13791/A1903A

**OGGETTO: Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.
Riscontro a vostro quesito.**

Con nota pervenuta il 6 settembre 2017, ns. prot. n. 12031/A1903A, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito alla modalità di assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati nei posteggi riservati ai produttori agricoli.

In particolare viene segnalato che il Comune di X, nell'assegnazione temporanea dei posteggi, sta ancora utilizzando i vecchi criteri contenuti nella D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e non applica invece le nuove disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 6/R del 09/11/2015.

Sul punto è opportuno precisare che in materia di "spunta", né il D.L. 244/2016 (milleproroghe) nella formulazione risultante dalla legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017, il quale, all'art. 6, comma 8, ha disposto la proroga delle concessioni di posteggio su area pubblica in essere al 31 dicembre 2018, né i pareri formulati dall'Antitrust che si è espressa con un parere di non conformità dei documenti interregionali in materia di assegnazioni dei posteggi, contrastano con le disposizioni regionali.

Pertanto si ritiene che le disposizioni del Regolamento regionale, con particolare riferimento alla modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, c.d. spunta, possano essere applicate sin da subito.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterzaio@regione.piemonte.itcommercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 06.03.2017

Protocollo 3296/A1903A

OGGETTO: Commercio su area pubblica: modalità di espletamento delle operazioni di “spunta”.

Con nota ns. prot. n. 1241/2017, codesto Comune ha richiesto un parere in merito alla possibilità di affidare ad un organismo privato l'intera gestione delle procedure di “spunta” per l'attribuzione occasionale dei posti vacanti in area mercatale.

In merito si richiama anzitutto la disposizione di cui al titolo III, Capo I, p. 8 della DGR 32-2642/2001 per la quale: *“Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché...”*.

Inoltre, con specifico riferimento ai procedimenti di bando per l'assegnazione dei posteggi in attuazione dell'Intesa del 5/7/2012, il Regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, prevede all'art. 1 che:

“Il comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea a soggetti privati, singoli o associati, regolarmente costituiti, la gestione dei procedimenti di assegnazione dei posteggi.

3. I soggetti privati affidatari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) sedi operative idonee;*
- b) beni strumentali e tecnologie adeguate alla gestione dei procedimenti;*
- c) personale con competenze giuridiche e comprovata esperienza, o adeguata formazione, nell'utilizzo delle tecnologie e nella gestione delle pratiche amministrative;*
- d) approfondita conoscenza della normativa del commercio su area pubblica e, in particolare, dei procedimenti per l'assegnazione dei posteggi sui mercati, delle norme sul procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e di sportello unico prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);*
- e) procedure interne adeguate per svolgere le attività amministrative.*

4. I soggetti privati affidatari esercitano le suddette attività amministrative secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà”.

Ciò premesso si ritiene in via estensiva che anche le operazioni per l'attribuzione dei posteggi in forma occasionale "spunte", possano essere attribuite ad un soggetto privato che presenti idonee garanzie di competenza e terzietà, **a fronte di una puntuale regolamentazione da parte del comune al fine di evitare margini di discrezionalità in capo al privato affidatario.**

I soggetti privati incaricati della gestione delle procedure di spunta dovranno pertanto essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per i soggetti ai quali sono affidati i procedimenti di assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale, così come disposto dall'art. 1, commi dal 2 al 4 del Regolamento regionale n. 6/R.

Il Comune, dal canto suo, disporrà idonee forme di controllo sull'attività del soggetto affidatario.

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/10/2016
Protocollo 17311/A1903A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Bandi di assegnazione dei posteggi e criteri di priorità. Riscontro a quesiti.

Con nota ns prot. n. 16357 del 12/10/2016, codesto Comune ha posto alcuni quesiti in merito ai criteri di assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche da applicare nei bandi di prossima pubblicazione.

In merito si rinvia alla nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario – prot. n. 16554/A1903A del 17/10/2016 *“Commercio su area pubblica. Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi. Indicazioni tecnico-giuridiche in attuazione del Regolamento regionale del 9 novembre 2015, n. 6/R e a seguito dell'accordo del 3 agosto 2016 recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, disponibile alla pagina tematica del sito regionale, al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/>.*

Per aderire alle richieste delle amministrazioni comunali di poter disporre di una modulistica unica, adattata alle peculiarità regionali, in allegato alla nota sono inoltre disponibili i fac-simili di bandi e di domande di partecipazione al bando:

- fac-simile di bando e di domanda per posteggi in scadenza artt. 5 – 6 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi in scadenza artt. 10 – 11 agricoltori;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi art. 8 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda per posteggi art. 13 agricoltori;
- fac-simile di bando e di domanda norma transitoria art. 15, comma 5 commercianti;
- fac-simile di bando e di domanda norma transitoria art. 15, comma 6 agricoltori.

Inoltre, con specifico riferimento al quesito relativo alla partecipazione al bando da parte dell'affittuario di azienda e all'esigenza di tutela del titolare originario dell'impresa, si precisa quanto segue.

Il documento interregionale del 3 agosto 2016, contenente linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell'Intesa che presentano particolari criticità, nel rispetto dell'autonomia comunale nella conduzione del procedimento sulla base delle specificità in sede locale, fornisce le seguenti indicazioni sul punto specifico:

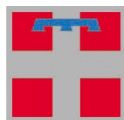
“L'Intesa prevede che il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo (tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24 gennaio 2013, in 40 punti) sia il soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e di conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.

Pertanto VANTA i 40 punti:

- 1) **il titolare** della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
- 2) **il titolare** della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
 - la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;
 - il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio (7 maggio o 4 luglio 2017);
- 3) **l'affittuario** dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.”

L'elemento decisivo, ai fini della priorità di legge, è pertanto la titolarità dell'impresa.

Come premesso il documento interregionale costituisce un'indicazione ai comuni **nel rispetto della loro autonomia nella conduzione dei procedimenti a livello locale.**



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/05/2016
Protocollo 8581/A1903A

OGGETTO: commercio su area pubblica. Quesiti relativi alle modalità di rilascio del VARA.

Con nota ns. prot. n. 4439 del 03/03/2016, codesto Comune ha posto i seguenti quesiti in merito alle modalità di verifica della regolarità contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, ai fini del rilascio del VARA 2016:

Quesito n. 1:

Come comportarsi in caso di verifica nei confronti di imprese diverse da quelle individuali.

Quesito n. 2:

Come comportarsi e, in particolare, se occorre avviare la procedura di sospensione/revoca nel caso in cui a maggio 2015, una s.r.l. a socio unico è subentrata ad un'impresa non in regola con la contribuzione fiscale/previdenziale. La s.r.l. è attiva dal 13/02/2015 ed è in regola con il DURC mentre il socio unico non è in regola con la relativa contribuzione (anche per l'anno fiscale 2014).

Quesito n. 3:

Alle imprese che svolgono commercio su area pubblica in forma "occasionale", alle quali è rilasciata l'autorizzazione commerciale temporanea, oltre ai dati indicati nella nota della Regione n.12253/2011 deve essere anche richiesto di attestare che l'impresa è in regola con la contribuzione fiscale e previdenziale e, in caso affermativo, se la regolarità dichiarata deve essere riferita ad oggi o all'anno fiscale precedente (attualmente 2014), secondo le regole di validazione annuale del VARA?

Con riferimento al primo quesito, con il quale si chiedeva se la verifica relativa ad un anno specifico, come quella prevista dalla D.G.R. 20-380/2010, fosse limitata solo alle ditte individuali, senza dipendenti e senza collaboratori e se pertanto le imprese diverse da quelle sopraccitate, fossero sottoposte a un diverso controllo, si specifica che tutte le imprese che operano su area pubblica sono sottoposte alle medesime verifiche e ai medesimi adempimenti, quindi anche le imprese diverse da quelle individuali. Eventuali differenziazioni si potranno riscontrare sul metodo di controllo.

In particolare, come rammentato nelle note del Settore scrivente, per le imprese con dipendenti il Comune può verificare la regolarità contributiva dell'impresa attraverso l'acquisizione degli attestati di versamento di contributi INPS (F24) nelle seguenti modalità:

- verifica del titolare secondo le modalità già note;
- con riferimento ai dipendenti il Comune, nel modello di pagamento F24 verifica:
 - o nella sezione "INPS", alla casella "Causale contributo" che sia presente la dicitura **DM10**;
 - o dei modelli F24 con dicitura DM10 l'operatore dovrà presentarne 12 con scadenze mensili posticipate che vanno, di regola, dal 16 febbraio al 16 gennaio dell'anno successivo;
 - o nella sezione "INAIL" i relativi pagamenti devono essere 12, con le scadenze che vanno da febbraio a gennaio dell'anno successivo.

In alternativa, il Comune può optare anche per l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile (si rammenta

che attraverso la richiesta del DURC il Comune otterrà la situazione dell'impresa relativa all'intera attività, e non solo riferita ad un anno specifico).

Rispetto al secondo quesito, invece, dopo un confronto con l'INPS regionale si specifica quanto segue.

La formula legale della SRL a socio unico è stata introdotta per consentire ad una persona fisica di intraprendere un'attività economica la cui responsabilità economica e patrimoniale è distinta da quella personale.

Essa, quindi, sotto il profilo giuridico, ha esistenza, obbligazioni, patrimonio ed eventuali debiti e crediti distinti da quelli della persona fisica che detiene la totalità delle quote.

Peraltro, in caso di aggressione del patrimonio della persona fisica da parte di un creditore, questi può rivalersi anche sul valore delle quote della SRL (cioè sulla totalità del valore della società) ma non sui crediti o sul patrimonio della medesima SRL.

Ciò significa che, anche ai fini del DURC, il DURC della società sarà emesso in relazione alle sole obbligazioni della stessa, senza alcuna implicazione di quelle in capo al socio unico.

Diverso sarebbe stato nel caso delle società di persone, nei confronti delle quali è certamente necessario verificare anche la regolarità contributiva dei singoli soci. Ciò anche ai fini del DURC.

Per le società di capitali, invece, il controllo della situazione dei soci va oltre i requisiti di regolarità ai fini del DURC.

Con riferimento al terzo quesito, infine, è appena il caso di rammentare che sotto il profilo amministrativo delle regole del commercio se l'attività è occasionale la stessa deve essere svolta con autorizzazione temporanea, da richiedere di volta in volta al comune di svolgimento del mercatino.

In occasione di ciascuna partecipazione l'interessato deve produrre:

Ai fini previdenziali:

- autocertificazione sulla sua iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS.

Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasionalisti/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

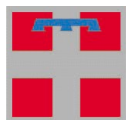
Ai fini fiscali:

poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

A questi soggetti, che esercitano l'attività a titolo occasionale e quindi non professionale, non deve essere rilasciato alcun VARA, in quanto lo stesso imprimerebbe una connotazione di continuità esclusa per definizione dal tipo di attività svolta. L'operatore sarà ammesso a partecipare alla singola edizione del mercatino se sarà in grado di produrre la documentazione e le informazioni richieste.

In particolare, sui quesiti n. 1 e n. 3 si consiglia di consultare il sito istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>, dove all'interno del menu a tendina "Note esplicative" sono raccolte tutte le note del settore scrivente sul tema.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/07/2016
Protocollo 12314/A1903A
0

OGGETTO: Ditta X & C. sas – Comune di- Riscontro a vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 6 giugno 2016, ns. prot. n. 9712/A1903A, codesto Comune ha richiesto delucidazioni in merito alla pratica della Ditta X & C. sas.

In via generale, per quanto riguarda esclusivamente le regole del commercio, si specifica quanto segue.

Le tipologie di autorizzazione per il commercio su area pubblica previste dalla normativa di comparto sono due:

- 1) l'autorizzazione di tipo A o con posteggio fisso (o di tipo A);
- 2) l'autorizzazione di tipo B, svolta in forma itinerante (di tipo B).

L'iter di rilascio dei titoli autorizzativi sopracitati è disciplinato dalla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.

Nella citata deliberazione sono altresì previste le autorizzazioni stagionali le quali sono rilasciate con le medesime modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno.

Le autorizzazioni temporanee, infine, sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

Le stesse hanno:

- carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione principale;
- validità temporale limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento.
- come fine primario quello della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza.

Dal punto di vista della disciplina della somministrazione di alimenti e bevande si specifica che all'art. 10 della l.r. 38/2006, rubricato "*Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione*", è stabilito che:

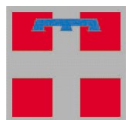
"1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.

3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4."

Pertanto, in tutti i casi previsti dalla normativa commerciale (autorizzazione, "permanente" o temporanea, segnalazione certificata inizio attività per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione), le cautele igienico sanitarie sono sempre fatte salve per **l'esercizio concreto dell'attività** e devono perdurare per tutto il tempo in cui l'attività viene svolta.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 14.10.2016
Protocollo 16475 /A1903A*

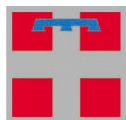
OGGETTO: Quesiti in merito all'attività occasionale di vendita su area pubblica – mercatini

In riferimento alla sua richiesta di informazioni del 4 ottobre 2016 – ns. prot. n. 15890/A1903A del 6 ottobre 2016 – relativa alla corretta procedura da seguire in materia di attività occasionale di vendita su area pubblica: “mercatini” per i quali è prevista la partecipazione di operatori non professionali c.d. “hobbisti”, si rende noto che nel sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/>

è possibile consultare nota esplicativa della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario – prot. n. 9452/A1903A del 30/05/2016 avente ad oggetto:

“Esercizio occasionale dell'attività di vendita su area pubblica: mercatini con partecipazione di “hobbisti”. Richiamo ai Comuni al rispetto delle norme vigenti”. E la relativa “Nota descrittiva – Esercizio occasionale dell'attività di vendita su area pubblica: mercatini con partecipazione di “hobbisti”.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 28.09.2016
Protocollo 15423 /A1903A

OGGETTO: assegnazione posteggi sui mercati. Quesito sull'applicazione dell'art. 15 c. 5 e 6 del regolamento regionale n. 6/R/2015. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, ns. prot. n. 9991/2016, viene richiesto se, in relazione ad un mercato istituito dal comune in data 14 marzo 2014, sul quale, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale, i posteggi sono stati attribuiti in "spunta" a partire dal 4 maggio 2016, sia consentito applicare la disposizione transitoria di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 6/R/2015.

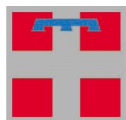
Nello specifico, tale disposizione prevede che "Le concessioni in posteggi resisi vacanti prima della scadenza naturale o di nuova istituzione nei mercati o nelle fiere esistenti o nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, per i quali, in attesa del primo bando di assegnazione dodecennale e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni abbiano proceduto con il sistema delle assegnazioni occasionali "in spunta", sono rilasciate sulla base dei criteri previdenti nell'ambito della Regione Piemonte.

Tenuto conto che, nel caso specifico, le assegnazioni "in spunta" sono iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 6/R/2015 (27 novembre 2015), si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto.

Rispetto all'ulteriore richiesta di chiarimenti su *"criteri, modalità e tempistiche relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dodecennale di posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica in Piazza X*, si rinvia, anzitutto, alle informazioni date ai comuni in occasione degli incontri svoltisi nel mese di aprile 2016 presso la sede regionale di Corso Stati Uniti n. 21 – Torino, ai quali codesto Comune ha partecipato.

Per gli ulteriori sviluppi applicativi in merito ai procedimenti di bando per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, si rinvia al recente documento approvato il 3 agosto scorso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, pubblicato sul sito tematico regionale al seguente indirizzo:

<http://www.regionepiemonte.it/commercio/>



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 11.08.2016
Protocollo 13414 /A1903A*

OGGETTO: Azienda agricola con sede fuori Regione. Riscontro a vostro quesito.

In data 11 luglio 2016, ns. prot. n. 11626/A1903A, codesto Comune ha richiesto di sapere se un produttore agricolo, proveniente da un'altra Regione, debba essere in possesso del V.A.R.A.

In via generale si specifica che i soggetti provenienti da fuori Regione, per poter operare nel territorio piemontese, sono soggetti alla normativa regionale in materia di verifica della regolarità contributiva.

Pertanto gli stessi sono soggetti ai medesimi controlli e verifiche ai quali sono soggetti gli operatori piemontesi

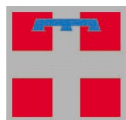
Sul punto, come peraltro indicato in alcune note del settore scrivente (in particolare la nota del 11/03/2015 prot. n. 3747/A19050 e del 15/03/2013 prot. n. 3412/DB1607) nei confronti di tali operatori deve essere rilasciato il VARA, ancorché al di fuori delle scadenze imposte dalla normativa regionale, in modo da rendere più agevoli i controlli anche in sede di mercato.

In proposito il soggetto interessato potrà rivolgersi al comune di maggior agio logistico.

E' appena il caso di precisare che se da un lato il principio di reciprocità imporrebbe l'accettazione dell'attestazione rilasciata ai sensi delle disposizioni regionali di altre Regioni, dall'altro alla base di tale principio dovrebbe sussistere una tendenziale armonizzazione degli ordinamenti giuridici regionali.

Poiché rispetto alle verifiche di regolarità di cui trattasi non è dato rilevare uniformità fra ordinamenti regionali, l'applicazione del principio di reciprocità potrebbe indurre fenomeni di concorrenza sleale fra operatori: infatti si rischierebbe che operatori provenienti da Regioni in cui non vige nessun controllo sulla regolarità contributiva per il commercio su area pubblica, possano agire mettendo in condizioni di svantaggio gli operatori che invece a tali controlli sono sottoposti annualmente.

Pertanto, per il principio di non discriminazione e per le accennate ragioni di tutela della concorrenza, gli operatori che intendono operare sul territorio piemontese, devono tutti egualmente essere sottoposti al medesimo trattamento.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 11.08.2016
Protocollo 13411 /A1903A*

OGGETTO: Aggiunta merceologica e miglioria. Riscontro a vostro quesito.

In data 28 aprile 2016, ns. prot. n. 7835/A1903A, codesto Comune ha richiesto delucidazioni in merito alla possibilità di autorizzare l'aggiunta di settore merceologico e procedere alla relativa miglioria ad un operatore, concessionario nel mercato, attualmente ubicato nell'area destinata ai non alimentari.

In via generale si ritiene necessario precisare quanto segue.

Come disposto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, titolo IV, Capo VII, le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette, nel caso di autorizzazione di tipo A), ad istanza al Comune competente per territorio.

Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28 c. 15 del D.Lgs 114/98 e 29 ribadita al Titolo III Capo I n. 4 della citata deliberazione e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

Tale procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza e decorso il termine predetto senza che sia stato modificato il provvedimento di diniego, la domanda deve essere accolta.

Con particolare riferimento alle migliorie, sempre secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 32-2642/2001, i Comuni, prima dell'emanazione dei bandi, possono dal corso a tali istanze pervenute nel tempo.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Settore scrivente in occasione delle giornate informative sul Regolamento regionale n. 6/R del 09/11/2015 e considerate anche le ultime delucidazioni inviate a tutti i Comuni piemontesi con nota esplicativa prot. n. 8094/A1903A del 04/05/2016, nel caso specifico si rammenta che è piena facoltà del Comune procedere all'istanza di miglioria proposta dall'operatore.

Con particolare riferimento invece all'aggiunta del settore merceologico in un'autorizzazione di tipo A), all'interno di un'area mercatale divisa per settori, con contestuale spostamento nell'area destinata agli alimentari, si evidenzia che tale procedimento andrebbe a costituire una nuova condizione, che al momento attuale dovrebbe essere necessariamente ricondotta all'interno di un bando.

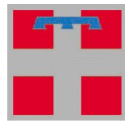
L'operatore dovrebbe spostarsi in un'area diversa, nella quale inizialmente non era autorizzato a "piazze". Non si tratterebbe infatti di un semplice spostamento da uno spazio ad un altro nella



medesima area (non alimentare), ma di uno spostamento da tale area ad un'altra area precedentemente già destinata al settore alimentare.

Diverso sarebbe stato nel caso in cui il Comune non avesse diviso il mercato settorialmente.

Pertanto si ritiene più opportuna la scelta di dar corso alla sola istanza di miglioria, in quanto uno spostamento di un'area con settori merceologici diversi consisterebbe di fatto in una nuova situazione che andrebbe risolta attraverso il bando.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 12.02.2016
Protocollo 2813 /A1903A

OGGETTO: quesito in merito al computo delle assenze rilevanti ai fini della decadenza dai posteggi su area pubblica.

Con nota ns. prot. n. 1658/2016 codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito alle corrette modalità di computo delle assenze rilevanti ai fini della decadenza dai posteggi su area pubblica.

In particolare, posto che:

- ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 114/1998 e s.m.i. la decadenza dal posteggio opera in caso di mancato utilizzo dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi;
- come precisato nella DGR 32-2642/2001, Titolo III, Capo II, p. 2, lettera c) **“Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze”**, “Per i mercati a cadenza settimanale la decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza”;

si ritiene che, agli effetti del computo delle assenze ai fini della decadenza, al caso del mercato a cadenza settimanale possa essere assimilato il posteggio a utilizzo settimanale (cioè per un solo giorno per settimana) anche se in un mercato a cadenza giornaliera.

In tale ultimo caso pertanto l'operatore concessionario del posteggio ad utilizzo settimanale incorrerà nella decadenza e nella conseguente revoca del posteggio a partire dalla diciottesima assenza.

In via più generale, il periodo rilevante ai fini della decadenza va riproporzionato in base all'utilizzo del posteggio e pertanto, a titolo esemplificativo: nel caso di assegnazione di posteggio 1 giorno a settimana (sia su mercato settimanale che su mercato quotidiano), la decadenza opera successivamente alla 17° assenza, in caso di assegnazione di posteggio 6 giorni a settimana, la decadenza opera successivamente alla 102° assenza – $1 : 17 = 6 : X \rightarrow X = (17 \times 6) / 1 \rightarrow X = 102$.

Consegue da quanto in premessa che spetta al comune, nell'ambito delle sue competenze a regolamentare i mercati e rispetto alle finalità sottese all'istituzione di ogni mercato, la scelta delle modalità di utilizzo dei posteggi ritenuta più funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico in sede locale, mediante maggiore o minore avvicendamento degli operatori.

L'occasione dell'imminente avvio delle procedure di bando per le assegnazioni dei posteggi mercatali in scadenza a maggio ed a luglio 2017, per effetto dell'intesa interistituzionale del 5 luglio 2012 e del regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015 recante “, potrebbe essere opportunamente colta per una preventiva azione di razionalizzazione degli assetti mercatali, lasciando impregiudicati i diritti acquisiti dagli operatori ai fini delle assegnazioni dei singoli posteggi sui mercati.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, agli effetti del computo della decadenza, non sussistono differenze fra mercati con un numero di posti superiore o inferiore a 100.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26/11/2015
Protocollo 18665/A1903A

OGGETTO: VARA – produttori agricoli. Riscontro al vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 6 ottobre 2015, ns. prot. n. 15223/A1903A, codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva annuale per i produttori agricoli.

In particolare è stato chiesto se anche i produttori agricoli debbano essere in possesso del VARA e se pertanto siano soggetti alla verifica annuale della regolarità contributiva.

Sul punto si rimanda sia alla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 secondo la quale “alla verifica sono soggette **tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica**”, sia alle varie note esplicative della Direzione che si sono susseguite nel tempo, ad incominciare dalla prima nota sul tema del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701, nella quale è stato ribadito tale concetto.

In particolare, con la nota del 17/10/2011, prot. n. 0012253/DB1607, è stato ribadito, al punto **1. AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLA D.G.R. n. 20-380/2010 RISPETTO AD ALTRE NORMATIVE**, che:

“In proposito giova anzitutto rammentare che al Capo I, p. 2 della deliberazione regionale è previsto che “Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica”.

Stante la formulazione estensiva utilizzata “tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica” rientrano nel campo di applicazione della presente normativa:

- le attività di vendita esercitate all’interno dei mercati coperti su area pubblica;*
- le attività di vendita esercitate nelle **manifestazioni fieristiche** rientranti nell’ambito di applicazione della legge regionale n. 31/2008, che si svolgono su area pubblica, con esclusivo riferimento alla parte di operatori commerciali ammessi;*
- **i produttori agricoli**, quando esercitano attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i.;*
- **tutti coloro che esercitano attività di vendita su area pubblica con autorizzazione temporanea** in genere in mercati a cadenza mensile o ad intervalli di più lunga durata (mercati eccezionali, fiere/mercato, mercatini usato...). Di quest’ultimo caso si parlerà più diffusamente oltre, in relazione agli approfondimenti riferiti alle due differenti tipologie di attività: **occasionale e secondaria.**”*

Da quanto precede risulta pertanto che anche i produttori agricoli sono soggetti alla verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale, così come previsto dalle specifiche norme in materia., rammentando che tale disposizione si applica ai produttori agricoli, quando esercitano attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i.; e non ai cd. Farmer’s market.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data 15.12.2015
Protocollo 19877 /A1903A*

OGGETTO: Manifestazione “Cioccolarsi per passione” - 2 e 3 gennaio 2016. Riscontro a richiesta di chiarimenti.

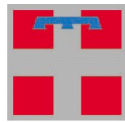
Con nota ns. prot. n. 19358 del 4-12-2015 codesto Comune ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'inquadramento giuridico più appropriato della manifestazione indicata in oggetto, caratterizzata dallo svolgimento **dell'attività di vendita e degustazione su area pubblica del cioccolato** in tutte le sue forme da parte di alcuni operatori del commercio su area pubblica, con l'abbinamento delle locali pasticcerie artigiane, previa richiesta di realizzazione da parte della società X SRL del Comune di Y.

A tale proposito si ritiene che la manifestazione come sommariamente delineata possa costituire un evento di “*street food*” da contestualizzarsi nel più ampio scenario delle festività natalizie e della prossima Epifania.

Conseguentemente i partecipanti in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari saranno soggetti alla sola autorizzazione di occupazione del suolo pubblico mentre gli altri partecipanti dovranno effettuare, oltre alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, l'apposita SCIA di somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione*”.¹

Trattandosi di manifestazione su area pubblica codesto Comune dovrà darne idonea pubblicità al fine di consentire, sia nella fase organizzativa che in quella partecipativa, il massimo coinvolgimento.

¹ per ulteriori dettagli sulla SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande cfr. la nota della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale prot. n. 10812 del 10/07/2015 avente ad oggetto: [SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO. Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" Capo I. Indicazioni interpretative ed applicative](#), al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/>.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/11/2015
Protocollo 17900 /A1903A

OGGETTO: Patentino hobbista. Riscontro al vostro quesito.

Con nota pervenuta in data 11 novembre 2015, ns. prot. n. 17497/A1903A la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla partecipazione ai mercatini da parte degli operatori professionali.

A tale proposito si ritiene opportuno specificare che per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 , in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e con le modalità prevista dalla D.G.R. sopraccitata.

In particolare la D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità, per tale tipologia di operatori, di esercitare l'attività previa autorizzazione temporanea e, in particolare, dispone quanto segue:

- 1 *“Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell’art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:*
- 2 *della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;*
- 3 *del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;*
- 4 *della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;*
- 5 *del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .*
- 6 *Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio”.*

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno: comunque rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitualità, professionalità e prevalenza.

Peraltro il 26 luglio 2010 è intervenuta in materia di commercio su area pubblica anche la D.G.R. n. 20-380, in attuazione dell'art. 2, comma 12 della legge 191/2009 che ha modificato l'art. 28, comma 2 bis del d.lgs. 114/1998, introducendo l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica.

A tale disposizione sono soggetti tutti coloro che operano a vario titolo su area pubblica, in modo professionale e non, i quali dovranno produrre il DURC o CRC o documentazione equipollente per provare la propria regolarità.

Con particolare riferimento ai venditori occasionali (cd. hobbisti) la nota esplicativa del 17/10/2011, ns. prot. n. 0012253/DB1607, visionabile sul sito istituzionale dell'Ente Regione – Area tematica “Commercio”, sezione “Note esplicative” all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici INPS e Agenzia delle Entrate, chiarisce che gli stessi, per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite **autocertificazione**, **l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente** (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), **o altra gestione INPS**. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli “occasionalisti/hobbisti” hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

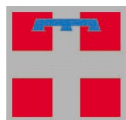
In particolare, dal punto di vista previdenziale:

- **per il disoccupato** occorre l'iscrizione al Centro per l'Impiego e la dimostrazione che dall'attività di vendita non rinviene un reddito annuo eccedente quello che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 4.800);
- **per le casalinghe** la situazione è più complessa: affinché l'attività di vendita non venga considerata prevalente (in quanto unica attività soggettiva produttiva di reddito) occorre che esse dimostrino di dedicarsi in maniera occasionale e la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si manifesta quando l'attività è puntuale e non ripetuta). In via generale una casalinga non può essere titolare di attività di vendita sistematica che, se esercitata, per quanto senza formale organizzazione di impresa, ne muta la condizione occupazionale;
- **per i pensionati** vale il riferimento all'occasionalità della prestazione (non deve produrre un reddito eccedente quello che consente il mantenimento della condizione di disoccupato);
- **dipendenti e professionisti** (inclusi i veri operatori dell'ingegno) debbono avere una iscrizione previdenziale;
- **le ONLUS** debbono avere il DURC o il CRC (hanno dipendenti o collaboratori, oppure debbono provare il carattere gratuito delle prestazioni volontarie dei soci).

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

Si conferma che in Regione Piemonte, allo stato attuale, non è previsto alcun patentino per svolgere tale tipologia di “attività” e che per partecipare ai mercatini è pertanto **necessario rivolgersi al Comune sede della manifestazione per il rilascio dell'autorizzazione temporanea suddetta**.



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

commercioeterziaio@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

*Data 01/10/2015
Protocollo 14994/A1903A*

**OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva imprese del commercio su area pubblica.
Debiti rateizzati. Riscontro al vostro quesito.**

Con nota del 24/09/2015, ns. prot. n. 14675 del 25/09/2015, codesto comune ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva di un operatore su area pubblica.

In particolare, l'operatore, ai fini del rilascio del VARA 2014, ha presentato autocertificazione contributiva per l'anno 2012, allegando la documentazione relativa alla rateizzazione del debito contributivo.

A seguito di verifiche d'ufficio effettuate nell'anno 2015 in forma telematica, il comune ha rilevato delle irregolarità in capo all'operatore per l'anno 2012, in quanto risulta non aver versato tutte le rate dovute.

Il comune richiede pertanto se tale irregolarità, determinatasi e rilevata successivamente al rilascio del VARA 2014, abbia delle conseguenze e se il comune debba procedere nei confronti dell'operatore attivando il procedimento di revoca del titolo autorizzatorio.

Innanzitutto dal quesito posto non emerge se l'operatore per l'anno di verifica 2013, quindi relativamente al rilascio del VARA 2015, sia in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali.

Nel caso in cui l'operatore non fosse in regola per tali ultimi controlli, infatti, il comune potrebbe procedere con il procedimento di revoca dell'autorizzazione, così come disposto dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 in materia, in considerazione dell'irregolarità riferita all'ultimo anno verifica, tenuto peraltro conto che a seguito di ulteriori verifiche, si è rilevata l'irregolarità per l'anno precedente.

Peraltro, se l'operatore avesse invece provato la sua regolarità per l'anno 2013 e pertanto il comune avesse proceduto al rilascio del VARA 2015 risulterebbe quanto meno inopportuno procedere alla revoca dell'autorizzazione, considerato che al momento dei controlli annuali, durante i quali i comuni richiedono l'esibizione dei bollettini già scaduti e saldati, non si sono riscontrate delle irregolarità in capo all'operatore.

E' da tenere conto, inoltre, che nel periodo tra il rilascio del VARA 2014 ad oggi, si è altresì consolidato il principio del legittimo affidamento inteso come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza, che si configura e si consolida a seguito di un lungo periodo di tempo variabile a seconda della fattispecie concreta, mediante il lungo protrarsi di una situazione di "apparentia iuris" (apparenza del diritto) che, in virtù, appunto, del tempo e della buona fede, viene a sovrapporsi alla fattispecie reale.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 20/07/2015

Protocollo 11313/A19050

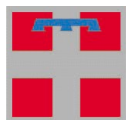
OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 3 giugno 2015 - ns. prot. n. 8640 – codesto Comune ha sottoposto agli uffici scriventi un quesito in merito alla possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di procedere alla soppressione di dieci posteggi disponibili (liberi e non assegnati) nell'area del mercato domenicale.

In via generale la soppressione di posteggi, in particolare nella situazione economico-finanziaria come quella attuale, non è mai opportuna, specie se gli stessi posteggi sono occupati dagli spuntisti che, pur non essendo titolari di un diritto soggettivo, come invece i concessionari, vantano comunque un interesse legittimo alla corretta conduzione dei procedimenti.

Ciò premesso, l'amministrazione comunale ha peraltro piena facoltà di procedere alla soppressione di posteggi, non assegnati ad alcun operatore in concessione, a fronte di motivate esigenze.

Si rammenta che tale soppressione non può essere motivata dalla necessità di favorire il commercio in sede fissa, e può avvenire previa consultazione con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 20/07/2015

Protocollo 11309/A19050

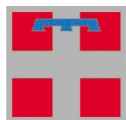
OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche.

Con nota pervenuta a questi uffici in data 27 aprile 2015 - ns. prot. n. 6464 del 27/04/2015 – è stato richiesto un intervento regionale chiarificatore in materia di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche.

Sul punto si evidenzia che tale fattispecie non è soggetta ad autorizzazione, bensì a semplice S.C.I.A. da parte dell'interessato.

Il comune pertanto non deve rilasciare alcuna autorizzazione né concessione: il subingresso, possibile su semplice segnalazione del privato, comporta infatti solo un cambio di titolarità senza in null'altro innovare rispetto al titolo preesistente che rimarrà pertanto immutato salva l'annotazione della modifica del titolare. Ovviamente il comune potrà inibire l'esercizio dell'attività in capo al subentrante, se, in sede di controllo, lo stesso non risulterà provvisto dei requisiti di legge.

Si rammenta infine che in caso di subingresso il comune deve altresì procedere alla verifica in tempo reale della regolarità contributiva secondo i contenuti della D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e con le modalità previste e articolate nelle varie note degli uffici regionali.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12173/A19050

OGGETTO: Commercio su aree pubbliche – gestione dell’area mercatale e criteri per l’assegnazione dei posteggi. Riscontro a vostro quesito

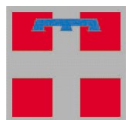
Con nota ns. prot. 75/A19050/2015, la S.V. ha richiesto agli uffici di sapere se sia possibile, da parte del Comune, modificare nella fase attuale in attesa del regolamento regionale, attraverso un ampliamento, l’area mercatale attraverso l’istituzione di nuovi posteggi. Tali posteggi verrebbero assegnati momentaneamente tramite assegnazione giornaliera “spunta” sino all’emanazione di apposito bando comunale da indirsi quando verranno approvati i relativi criteri con il regolamento regionale.

Come anticipato telefonicamente si conferma la possibilità, da parte del Comune della modifica dell’area mercatale attraverso l’istituzione di nuovi posteggi.

Si conferma l’attuale impossibilità per l’amministrazione comunale di indire bandi per l’assegnazione di posteggi; per contro il Comune può procedere attraverso l’assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati annotando le presenze man mano maturate dagli operatori.

Si specifica inoltre che è stato avviato il procedimento di approvazione del regolamento regionale: in particolare si stanno attualmente svolgendo le consultazioni con le associazioni di categoria preliminari al successivo esame nelle sedi Giunta e Consiglio regionale.

Non appena esso sarà adottato, sarà cura degli uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12157/A19050

OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta del 9 giugno 2015, ns. prot. n. 8945/A19050 è stato richiesto agli uffici scriventi se anche colui che svolge il commercio su area pubblica come attività secondaria, e prevalentemente l'attività di artigiano, sia soggetto alla verifica della regolarità contributiva annuale.

Sul punto si rimanda sia alla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 che specifica che “*alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica*”, sia alle varie note esplicative della Direzione che si sono susseguite nel tempo, ad incominciare dalla prima nota sul tema del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701, nella quale è stato ribadito tale concetto.

Come specificato nelle note richiamate, la discriminante non risulta essere la prevalenza o sussidiarietà nell'esercizio di un'attività, quanto l'occasionalità e il configurarsi come attività di impresa.

Pertanto, se l'operatore svolge l'attività di commercio su area pubblica professionalmente, pur non in modo prevalente, lo stesso dovrà essere soggetto alla verifica annuale della regolarità contributiva e fiscale, così come previsto dalle specifiche norme in materia.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12165/A19050

OGGETTO: VARA – Verifiche presso Inps – DURC. Riscontro a vostro quesito.

Con nota del 16 aprile 2015, ns. prot. 5978/A19050 codesto Comune ha richiesto alcune delucidazioni sul rilascio del VARA annuale, sull'autocertificabilità della regolarità contributiva e sulle verifiche annuali nei confronti degli operatori del commercio su area pubblica.

Sulla autocertificabilità del D.U.R.C., come già a suo tempo evidenziato, il settore scrivente aveva già affrontato la problematica con l'Inps regionale, il quale aveva specificato che nel caso di specie – trattandosi di verifica della regolarità contributiva riferita ad un anno specifico – tale documento non poteva configurarsi come DURC e pertanto poteva essere autocertificato.

Per quanto concerne gli altri quesiti si rinvia alla lettura delle ultime note del settore scrivente, in particolare la nota della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 3747 del 11/03/2015 avente ad oggetto: "[Commercio su area pubblica - V.A.R.A. 2015](#)" e la nota della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 10483 del 06/07/2015 avente ad oggetto: "[Verifica della regolarità contributiva imprese del commercio su area pubblica - Precisazioni in relazione ai casi di rateizzazione](#)." – pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm> nelle quali, a seguito di numerosi quesiti e segnalazioni, sono stati effettuati alcuni approfondimenti con gli uffici della Direzione regionale INPS – competente in materia – sono state fornite ulteriori precisazioni sul tema.

Data 05/05/2015

Protocollo 6921/A19050

OGGETTO: scadenza delle concessioni di posteggio secondo l'Intesa della conferenza unificata in data 5 luglio 2012. Riscontro a quesito.

Con nota ns. prot. 3510/2015 codesto Comune ha sottoposto all'attenzione di questi uffici un quesito in merito alla scadenza delle concessioni di posteggio secondo i contenuti dell'intesa in data 5 luglio 2012.

In particolare, per effetto delle suddette disposizioni, per le quali, nello specifico:

- *le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata, 5 luglio 2012, e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso;*
- *le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo,*

le concessioni nel Comune di X andranno a scadenza a partire dal 2017 e nei successivi anni 2018 e 2019.

Ciò posto a parere della locale commissione di mercato i titolari delle concessioni in scadenza negli anni 2018 e 2019 sarebbero penalizzati *"in quanto destinati a partecipare a bandi successivi e quindi con ridotta possibilità di scelta sui posteggi disponibili, se non i propri"*.

Infatti *"con i criteri indicati nell'intesa, anche se calmierati per il primo anno di assegnazione –2017- i titolari attuali potrebbero avere la possibilità di scegliere anche posteggi in posizioni migliori rispetto alle attuali"*.

In proposito il comune richiede se sia possibile applicare in via generalizzata e quindi indistintamente a tutti gli operatori del commercio su area pubblica a prescindere dalla data di scadenza o rinnovo delle rispettive concessioni di posteggio, il locale regolamento redatto nel 2003

per il quale *"il decennio di validità dell'assegnazione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino"* e quindi dal 28-11-2013.

In proposito si ritiene opportuno premettere che il problema nella realtà non si pone. Ciascun operatore del comparto potrà infatti partecipare ad ogni bando per le nuove assegnazioni secondo due opzioni:

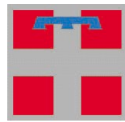
- anzitutto per il/i posteggio/i già in suo possesso, messo/i a bando a scadenza, rispetto al/i quale/i, in forza dell'intesa, egli potrà vantare il punteggio prioritario di 40 punti;
- in aggiunta per ogni posteggio messo a bando non occupato in precedenza in regime di concessione decennale e quindi libero all'assegnazione, sul quale nessun soggetto potrà vantare la priorità di 40 punti riservata al solo concessionario uscente.

Le due opzioni non sono fra loro alternative ben potendo l'interessato concorrere per una pluralità di posteggi e nel contesto di bandi differenti.

Pertanto egli potrà concorrere con la priorità dei 40 punti solo per il suo posteggio, quando lo stesso sarà messo a bando alla sua scadenza, ma potrà anche concorrere, in ogni bando utile, in ogni tempo, e quindi anche prima della scadenza naturale del suo posteggio, per l'assegnazione dei posti liberi per i quali nessun soggetto già concessionario possa vantare la priorità dei 40 punti.

Ciò premesso si rammenta che l'accennata disposizione dell'intesa per la quale *“le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo”* è norma di favore nei confronti del concessionario, che potrà disporre di una durata prolungata del suo titolo rispetto al 2017: pertanto è da ritenere che la stessa abbia natura dispositiva e possa essere derogata con il consenso degli interessati.

D'altro canto ciò non potrà che avvantaggiare la pubblica amministrazione sotto il profilo dell'economicità nella conduzione dei procedimenti che verrebbero di fatto unificati in un unico bando.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12191/A19050

OGGETTO: Verifiche in occasione di manifestazioni su area pubblica. Riscontro a vostro quesito.

Con nota ns. prot. 4806/A19050/2015 codesto Comune ha richiesto alcune delucidazioni in merito alle verifiche da effettuare in occasione di manifestazioni su area pubblica.

Nel caso specifico è stato evidenziato che a fronte delle richieste dell'amministrazione comunale di ricevere la documentazione contributiva e fiscale dei singoli ambulanti partecipanti all'evento, il Consorzio contesta tale richiesta ed evidenzia la titolarità in capo a sé della richiesta di mercato tale da escludere la necessità delle verifiche "pretese" dal Comune.

Al quesito è stata data risposta telefonica.

Pertanto si ritiene di specificare quanto segue.

Come dal Comune giustamente evidenziato, e come rammentato nelle note degli uffici scriventi, sono state più volte specificate le modalità di gestione/partecipazione alle manifestazioni su area pubblica.

Gli operatori devono fare domanda per la partecipazione e, qualora siano già titolari di autorizzazione partecipano alla manifestazione con il titolo medesimo.

Inoltre, come indicato nella nota degli uffici del 17/10/2011, prot. n. 0012253/DB1607, nel caso di gestione indiretta del posteggio da parte di un ente associativo, di un'ONLUS o, come nel caso in oggetto, di un Consorzio l'autorizzazione commerciale e la relativa concessione del posteggio su area pubblica vengono assegnati ad un soggetto associato.

Pertanto, in tale caso la verifica circa la regolarità fiscale, previdenziale ed assistenziale risulta in capo all'impresa stessa, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Infine si rammenta che ad ogni domanda corrisponde un'autorizzazione e che pertanto non può essere rilasciata un'autorizzazione unica cumulativa per tutti i posteggi. Ogni singolo operatore dovrà quindi fare una specifica e singola domanda per la partecipazione all'evento.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12163/A19050

**OGGETTO: Commercio su area pubblica – Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012.
Limite al numero di posteggi assegnabili. Riscontro a vostro quesito.**

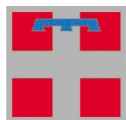
Con nota pervenuta Il 15 maggio 2015, ns. prot. n. 7640/A19050 è stato richiesto agli uffici scriventi se il punto 7. dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/07/2012 sia di immediata applicabilità, o necessiti di interventi normativi di attuazione da parte della Regione.

In particolare il punto 7. dell'Intesa succitata prevede che: “Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tra concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento”

Come specificato da codesto stesso Comune, la Direzione scrivente con note prot. n. 883/2013 e n. 13174/2013 ha fornito prime indicazioni con particolare riferimento alle disposizioni dell'intesa suscettibili di diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

Le disposizioni contenute al punto 7. dell'intesa non rientrano tra quelle di diretta ed immediata applicazione, prevedendo l'intesa stessa un periodo transitorio per l'applicazione dei contenuti del punto succitato.

Pertanto si ritiene che l'amministrazione comunale possa procedere al perfezionamento del subingresso, non essendoci – al momento – elementi ostativi tali da giustificare un diniego.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12170/A19050

OGGETTO: Informazioni su hobbisti. Riscontro a vostro quesito

Con nota ns. prot. 2074/A19050/2015 codesto Comune ha richiesto informazioni circa eventuali aggiornamenti alla normativa in relazione alla figura dell'hobbista che partecipa ai mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore su area pubblica.

Sul punto si evidenzia che allo stato attuale non vi sono modifiche o novità alla normativa attualmente vigente in materia.

Pertanto, per poter vendere su area pubblica, è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e con le modalità prevista dalla D.G.R. sopracitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

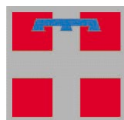
Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno: comunque rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

Con nota esplicativa del 17/10/2011, prot. n. 12253/DB1607 (reperibile nel sito web della Regione Piemonte – sezione Commercio – Note esplicative), è stato precisato che gli operatori occasionali, per poter esercitare tale attività su area pubblica, devono indicare, ai fini previdenziali, tramite autocertificazione, la propria posizione previdenziale, vale a dire l'iscrizione alla gestione INPS o ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS). Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate.

Ai fini fiscali, i venditori occasionali, pur non soggetti a specifici oneri, devono indicare, per la partecipazione ai mercatini i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

Come evidenziato al momento non sono intervenute modifiche normative in materia, ma nel caso in cui dovessero intervenire novità sulla questione, sarà cura degli uffici scriventi darne la massima pubblicità e diffusione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 20/05/2015

Protocollo 7910/A19050

OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di commercio su area pubblica.

Con nota ns. prot. 3510/2015 codesto Comune ha sottoposto all'attenzione di questi uffici un quesito in merito alle norme liberalizzatrici introdotte con il D.L. 201/2011 e al loro impatto nel comparto del commercio su area pubblica.

In particolare è stato chiesto di sapere se:

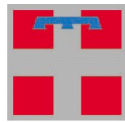
- 1) *per il commercio itinerante è sparito l'obbligo di spostarsi ogni ora di 500 mt? sono quindi venute meno anche le zone di sosta prolungata? L'operatore mercatale con la tipo B o A può esercitare in forma ambulante sostando in modo continuativo in qualunque punto della città senza doversi spostare fatto salvo il rispetto delle norme sulla viabilità? che fine fanno i posteggi fissi fuori area mercatale?*
- 2) *per la tipologia A è sparito il limite della zona regionale per lo svolgimento dell'attività itinerante?*
- 3) *quanto ai punti 1) e 2) sono di immediata applicazione o devono essere recepiti dalla Regione, stante che l'art. 34 c. 7 dice che le Regioni devono adeguare la propria legislazione ai c. 2, 4, 6 dell'art. 34 e non viene citato invece il c. 3?*

Con particolare riferimento al primo quesito si specifica, come tra l'altro ribadito dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con sua risoluzione n. 20439 del 6 febbraio 2014, la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica – su posteggio fisso o in forma itinerante – non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, ma è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

Pertanto, l'operatore del commercio su area pubblica in possesso di autorizzazione di tipo B, che per definizione è colui che si sposta e non si instaura su un'area più del tempo previsto per terminare le operazioni di vendita e successivamente si sposta di almeno di cinquecento metri, per essere tale dovrà tutt'ora svolgere la sua attività secondo le disposizioni contenute nelle previgenti normative.

Con riferimento alle zone di sosta prolungata e ai posteggi al di fuori delle aree mercatali, le norme innovatrici non hanno introdotto modifiche che impediscono il mantenimento e lo sviluppo di dette aree, pertanto le stesse potranno essere mantenute secondo i contenuti della normativa regionale e secondo la regolamentazione comunale

Con particolare riferimento ai quesiti di cui ai punti 2 e 3, si specifica che sono in corso degli approfondimenti a livello interistituzionale con le altre Regioni e con il Ministero stesso in modo tale da porre delle soluzioni chiare, in modo unitario e coordinato sul territorio nazionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

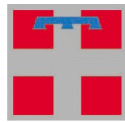
Protocollo 12160/A19050

OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 20 maggio 2015 - ns. prot. n. 7997/A19050 – codesto Comune ha sottoposto agli uffici scriventi un quesito in merito alla possibilità per un operatore in possesso di posteggio fisso, in ferie, di partecipare alla spunta con altra autorizzazione.

Sul punto si specifica che non vi è alcuna norma che vieti o inibisca tale comportamento: inoltre un divieto in tal senso limiterebbe la libera iniziativa economica e la libertà di impresa, principi fortemente teorizzati dalla direttiva servizi e norme nazionali di attuazione.

Pertanto si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito posto.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 11/05/2015

Protocollo 7293/A19050

OGGETTO: Esercizio dell'attività di commercio all'interno del parco di X. Riscontro a quesito.

Con nota ns. prot. 5583/2015 codesto Comune ha sottoposto all'attenzione di questi uffici un quesito in merito allo svolgimento dell'attività di commercio all'interno del parco di X.

In particolare la questione è la seguente: nel suddetto parco regionale un soggetto privato ha ottenuto in concessione annuale dall'ente gestore del parco uno spazio per esercitare attività di commercio e di somministrazione con strutture mobili.

Nell'atto di concessione viene detto che *"le autorizzazioni commerciali (oltre che sanitarie) sono a carico del concessionario"*.

Il soggetto in questione è titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Codesto Comune in proposito richiede se:

- l'area, in quanto non comunale (e quindi non nella disponibilità del comune) può essere considerata privata;
- se invece l'area è da considerare pubblica, che autorizzazione si deve rilasciare a tale soggetto.

In proposito si ritiene opportuna anzitutto una premessa: l'area in questione, secondo gli obiettivi e le strategie individuati dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*, è da considerare, agli effetti dell'applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 114/1998, alla stregua di un'area pubblica.

Secondo la disciplina del suddetto d.lgs. 114/1998, l'utilizzo dell'area pubblica deve avvenire previa autorizzazione comunale per il commercio su area pubblica a posto fisso o autorizzazione per l'attività in forma itinerante.

L'attribuzione delle aree soggetta, nel caso di autorizzazione a posto fisso, a concessione comunale pluriennale, è rilasciata secondo le modalità di cui all'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ed al momento non è attuabile in attesa del regolamento regionale che disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della l.r. 28/1999.

L'occupazione delle aree da parte del titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante (come il richiedente nel caso specifico) non può, per definizione, protrarsi nel tempo oltre allo stretto necessario per concludere le operazioni di vendita, arco temporale delimitato, secondo la disciplina regionale, in un'ora.

Ciò premesso, come sopra evidenziato, nel caso in esame l'area, pur se da considerare pubblica, non è nella disponibilità del comune.

*La normativa vigente a livello statale e regionale nulla dispone per la fattispecie in esame, che pertanto non è in alcun modo tipizzata. Come noto, per il principio di legalità, gli atti amministrativi sono caratterizzati dall'essere tipici e nominati. Inoltre, secondo i più recenti orientamenti in materia di semplificazione e liberalizzazione, il **principio fondamentale per lo sviluppo economico che attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese è: l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge**; pertanto tutto ciò che non è espressamente limitato (o attraverso divieto o in quanto soggetto ad espressa autorizzazione) è da considerarsi consentito.*

In conclusione:

- l'interessato gode di un diritto acquisito in buona fede ad utilizzare l'area nei termini della concessione assentita secondo la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e quindi in modo diverso dalle leggi del commercio;
- l'area, anche se pubblica, non è nella disponibilità del comune che pertanto non può procedere con l'autorizzazione ai sensi del d. lgs. 114/1998;
- l'attuale normativa nulla prevede in relazione al caso specifico né, tantomeno prevede in merito apposita autorizzazione;
- per il principio di legalità unito ai più recenti principi di semplificazione e liberalizzazione, non può gravarsi l'interessato con adempimenti non previsti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, allo stato attuale, in attesa di un'eventuale futura tipizzazione in legge della fattispecie, o, quantomeno, in attesa che tale tipologia di aree sia convenzionalmente posta nella disponibilità comunale, al fine della piena applicabilità delle disposizioni in materia di commercio su area pubblica, si ritiene opportuno considerare l'area di cui trattasi alla stregua di un'area privata, in quanto tale utilizzabile nei limiti della concessione, e nel rispetto delle superiori disposizioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza. In merito è da ritenere opportuna una comunicazione al comune per opportuna conoscenza.

In proposito si renderà necessario un incontro con i Settori regionali competenti, i quali ci leggono per conoscenza, in modo da concordare modalità operative ed eventuali modifiche da apporre all'attuale normativa.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12179/A19050

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito allo spostamento delle presenze da un'autorizzazione all'altra. Riscontro a vostro quesito.

Con nota ns. prot. 1202/A19050/2015, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in merito alla possibilità di spostare le presenze accumulate da un'autorizzazione all'altra, appartenente al medesimo soggetto.

Sul punto è necessario precisare che, come chiarito dagli uffici scriventi in diverse occasioni ed in linea con i principi della normativa di settore, D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, ad ogni singola autorizzazione corrisponde uno specifico ramo d'azienda, pur appartenente al medesimo operatore.

Pertanto un operatore su area pubblica può essere in possesso di più di un'autorizzazione di tipo B, o di tipo A, ma le presenze accumulate attraverso la spunta con un titolo – e pertanto con un ramo d'azienda – non possono essere trasferite su un altro titolo autorizzatorio.

Unica eccezione è avvenuta al momento delle conversioni delle autorizzazioni di cui all'art. 1 c. 2 lett. c) della legge 28 marzo 1991, n. 112, quando vi è stata una completa ristrutturazione del comparto.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12175/A19050

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito all'assegnazione di posteggi liberi su area mercatale. Riscontro a vostro quesito.

Con nota ns. prot. 2240/A19050/2015, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in merito all'assegnazione di posteggi liberi su area mercatale.

Sul punto si specifica che la S.V. deve rivolgersi al Comune di riferimento, che nel quesito posto non è indicato. E' il Comune infatti l'ente competente per il rilascio delle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche.

Peraltro, allo stato attuale, in considerazione della revisione della normativa sui criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio su area pubblica, i comuni non possono indire bandi per nuove assegnazioni in mancanza del regolamento regionale.

Pertanto gli operatori possono occupare attraverso l'assegnazione giornaliera "spunta" i posteggi liberi.

Si segnala infine che sul sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/gestione/commercio/mercati/dynIndex.php>, si possono consultare informazioni in merito ai mercati piemontesi, ivi comprese le informazioni relative al Comune di riferimento, numero di banchi, giorno di svolgimento del mercato.

Tale strumento non è aggiornato in tempo reale, essendo riferito ad un'indagine statistica condotta su dati annuali, ma può essere un valido aiuto per la ricerca e l'individuazione dei mercati ai quali la S.V. può essere interessata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12180/A19050

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito alla possibilità di partecipare ai mercati.

Con nota ns. prot. 157/A19050/2015, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in merito alla possibilità di partecipare ai mercati la domenica per far degustare il caffè in cialde.

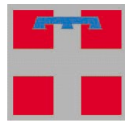
In via generale si specifica che per **poter vendere** su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e con le modalità prevista dalla D.G.R. sopracitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Pertanto se invece l'attività che si intende fare si limitasse alla semplice degustazione, senza corresponsione di un prezzo, e senza vendita di caffè – anche in cialde – in confezioni, tale attività potrebbe configurarsi come semplice esposizione quindi necessitare solo dell'occupazione del suolo pubblico, oltre che dei requisiti igienico-sanitari.

Pertanto si invita la S.V. a rivolgersi al Comune di riferimento, precisando la tipologia di attività che si vorrebbe svolgere e con quali cadenze.

Il comune infatti potrebbe anche suggerire di dotarsi di un'autorizzazione di tipo B che permette di svolgere l'attività, in modo professionale, senza limiti di tempo e su tutto il territorio nazionale.

Restano comunque fatte salve le disposizioni riguardanti il possesso dei requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30/07/2015

Protocollo 12154/A19050

OGGETTO: Riscontro a quesito in materia di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 20 maggio 2015 - ns. prot. n. 8009/A19050 – codesto Comune ha sottoposto agli uffici scriventi un quesito in merito alla possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assegnare posti liberi – attualmente utilizzati dagli spuntisti – ai titolari di posteggio fisso che devono essere spostati e ricollocati per motivi di viabilità e di sicurezza.

In via generale, in considerazione che i concessionari sono titolari di un diritto soggettivo, ai fini della salvaguardia di tale diritto acquisito il comune che, per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, sia costretto a sopprimere posti banco assegnati in concessione sulle aree mercatali, deve garantire ai soggetti concessionari posteggi alternativi.

Va da sé, che se pur non essendo titolari di un diritto soggettivo, anche gli spuntisti vantano comunque un interesse legittimo alla corretta conduzione dei procedimenti.

Ciò premesso, l'amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla ricollocazione degli operatori con posteggio, previa consultazione con le associazioni di categoria e con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento, con suo atto motivato.

Data 22/04/2015

Protocollo 6297/A19050

OGGETTO: Quesiti in materia di assenze degli operatori del commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 26 gennaio 2015, ns. prot. n. 953/A19050, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alle assenze da potersi effettuare nell'arco dell'anno all'interno di un mercato da parte degli operatori del commercio su area pubblica.

In via generale si evidenzia che tale materia è disciplinata dal D.lgs. 114/98, articoli 29 e 30, e dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, che regola il comparto del commercio su area pubblica in Regione Piemonte.

In particolare il D.lgs. 114/98, all'art. 29, comma 4 prevede:

"4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28."

La deliberazione della giunta regionale n. 32-2642/2001, invece, dispone al **TITOLO III, Capo II, lettera c) Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze**, le modalità, per i Comuni, in base alle quali devono essere registrate le presenze e le assenze degli operatori:

*"6) Il Comune dispone inoltre la registrazione delle assenze, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'utilizzo dello 16 tesso, di cui all'art.29 c.4 lett. b) del d.lgs.114/98. L'assenza cui si fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal regolamento comunale. **Per i mercati a cadenza settimanale la decadenza opera a partire dalla diciottesima assenza.***

7) Nel caso in cui detto titolare comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dall' art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114 nonché, per le ulteriori fattispecie previste al titolo IV capo VI n. 3, 4 e 5 della presente deliberazione, ha diritto a che la relativa assenza non venga registrata.

8) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge."

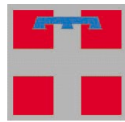
Inoltre, sempre la D.G.R. sopracitata, al **TITOLO IV capo VI - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica – n. 5** precisa il numero dei giorni di

ferie, pari a 30, che l'operatore può effettuare nell'arco dell'intero anno, specificando inoltre che tali assenze non si vanno ad aggiungere alle assenze di cui detto precedentemente:

“5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs. 114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.”

Pertanto, nel caso specifico, si evidenzia che:

- con particolare riferimento alle assenze, considerato che la decadenza dalla concessione di posteggio avviene in caso di mancato utilizzo del medesimo per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, tale periodo va riproporzionato in base all'utilizzo del posteggio: pertanto in caso di un mercato che si svolge 6 giorni su 7 e il concessionario abbia il posteggio assegnato 6 giorni su 7, la decadenza avverrà dopo la diciottesima assenza; nel caso in cui invece un operatore abbia assegnato un posteggio 1 giorno su 7 giorni, la decadenza, in caso di mancato utilizzo, opererà dalla diciottesima settimana (es. nel caso di assegnazione di posteggio 1 giorno a settimana, la decadenza opera successivamente alla 17° assenza, in proporzione in caso di assegnazione di posteggio 6 giorni a settimana, la decadenza opera successivamente alla 102° assenza – $1 : 17 = 6 : X \rightarrow X = (17 \times 6) / 1 \rightarrow X = 102$;
- gli operatori possono usufruire dei giorni di ferie, che sono complessivamente 30, nell'arco di tutto l'anno, così come previsto dalla D.G.R. n. 32-2642/2001, e non esclusivamente in modo consecutivo;
- il limite al numero di assenze sono stabilite, così come sopra descritto, è stabilito dalla normativa statale e dalla deliberazione regionali, pertanto il comune dovrà adeguarsi a tali disposizioni;
- infine è piena facoltà del comune la scelta della tipologia di concessione di posteggio (se giornaliera o settimanale) e il rilascio della stessa, anche secondo i contenuti del Regolamento del Mercato Coperto.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 08/05/2015

Protocollo 7216/A19050

OGGETTO: commercio su area pubblica in forma itinerante. Subingresso in caso di autorizzazione rilasciata fuori regione. Riscontro a quesito.

Con nota ns. prot. 3510/2015 codesto Comune ha richiesto come procedere nel caso in cui un operatore in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, con residenza e sede di impresa nel comune di X, intenda subentrare in un'autorizzazione di tipo B rilasciata da un comune della Regione Lombardia.

In particolare viene richiesto se l'interessato debba rivolgersi al comune originario di rilascio o possa invece fare riferimento al nuovo comune di residenza e, in quest'ultimo caso, quale sia il procedimento da seguire per il perfezionarsi del subingresso.

In proposito si richiama anzitutto la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 come modificato dall'art. 70, c. 2 del d.lgs. 59/2010 per la quale *"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività"*, che non necessariamente coincide con il comune di residenza.

E' stato così eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva servizi che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

Pertanto all'interessato è consentito, anche in caso di modifica del comune di residenza, di continuare a far riferimento per gli adempimenti burocratici, al comune di rilascio originario.

L'interessato può peraltro anche modificare il comune di riferimento, che, non necessariamente, deve coincidere con il comune nuovo di residenza o sede legale, potendo essere invece anche un altro comune scelto per maggior agio logistico: a tale comune egli dovrà, nel caso specifico di cui trattasi, presentare SCIA di subingresso.

Il nuovo comune, se appartenente alla regione Piemonte, dovrà opportunamente, preso atto della SCIA, compilare un'autorizzazione che, anche se formalmente nuova in quanto non preesistente in capo al comune della regione Piemonte, si configuri, senza soluzione di continuità, come prosecuzione dell'originaria, quale mera compilazione a fini burocratici: in quanto tale in capo alla stessa saranno mantenute tutte le priorità acquisite dalla sua origine.

Preliminarmente il comune destinatario della SCIA di subingresso dovrà assumere opportuni contatti con il comune di rilascio ubicato, nel caso specifico, in Regione Lombardia.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 22/04/2015

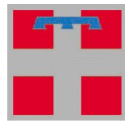
Protocollo 6268/A19050

OGGETTO: attività commerciale temporanea in occasione di un rally. Riscontro a quesito.

Con nota ns. prot. n. 3515/2015 codesto Comune ha chiesto quale iter amministrativo seguire per consentire ad imprese in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo b) e ad imprese titolari di esercizi di vicinato per l'attività di "paninetteria", lo svolgimento di analoga attività su area pubblica, con delimitazione dell'area ed ingresso a pagamento, in occasione di un "rally", per la durata di una giornata.

A tale proposito si rileva quanto segue:

- nel caso dell'impresa già in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare, sarà sufficiente una concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, per la durata dell'evento;
- nel caso di impresa titolare di esercizio di commercio fisso di vicinato, sarà invece necessario il rilascio di un'autorizzazione temporanea allo svolgimento del commercio su area pubblica, contestualmente alla concessione temporanea di suolo pubblico.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 29/01/2015

Protocollo 1324/A19050

OGGETTO: ditta X. Autorizzazione al commercio su area pubblica “tipo A”. Procedimento di revoca per inadempienza alla DGR n. 20-380/2010 e smi. Riscontro a quesito.

Con nota 41927 del 16 dicembre 2014 codesto Comune ha chiesto se sia legittimo annullare un provvedimento di revoca di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica, disposta per inosservanza delle disposizioni di regolarità contributiva di cui alla DGR n. 20-380/2010, a seguito di regolarizzazione postuma da parte dell'interessato.

Tenuto conto che la normativa regionale:

- si aggiunge alla normativa statale in materia contributiva e fiscale, e che dette materie rientrano nella competenza statale;
- che conseguentemente il rispetto delle norme statali è fatto salvo in ogni caso, anche rispetto alle modalità dei controlli e ai provvedimenti sanzionatori in caso di inosservanza;
- che l'obiettivo principale della normativa regionale è la tendenziale regolarizzazione degli operatori del settore, anche al fine di un progressivo innalzamento della qualità del commercio su area pubblica, piuttosto che la massiccia espulsione degli stessi dal mercato: si rammenta in proposito che proprio a tal fine la regolarità richiesta per l'esercizio dell'attività commerciale è limitata all'anno precedente e non è richiesta in riferimento all'intera vita dell'azienda;
- considerato in ultimo che la regolarizzazione, anche se successiva all'assunzione del provvedimento di revoca, è in ogni caso intervenuta prima del perfezionarsi degli adempimenti previsti dalla DGR n. 20-380/2010 e smi per l'anno in corso, in relazione al 2013,

si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito proposto.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 15.04.2015

Protocollo 5747/A19050

OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva dei commercianti su area pubblica in caso di subingresso. Riscontro a quesito.

Con nota pervenuta a questi uffici in data 2 aprile 2015 - ns. prot. n. 5186 del 2-4-2015 - codesto Comune ha richiesto come procedere in un caso di subingresso in un'attività di commercio su area pubblica tenuto conto che, nello specifico, il cedente non è in regola con il VARA ed è emigrato nel suo paese d'origine (Marocco), e che il subentrante è un nuovo operatore.

Nel frattempo codesto Comune, che ha disposto l'interruzione dei termini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e della concessione di plateatico, ha assunto informazioni presso altri comuni della provincia di appartenenza che, in casi analoghi, hanno consentito al subingresso sotto la condizione che *"entro il mese di aprile, scadenza fissata per la documentazione (VARA), il cedente deve dimostrare la regolarizzazione dei contributi INPS"*.

In proposito si coglie anzitutto l'occasione per evidenziare come, in caso di subingresso, fattispecie non soggetta ad autorizzazione ma a SCIA, il comune non deve rilasciare alcuna autorizzazione né concessione: il subingresso, possibile su semplice segnalazione del privato, comporta infatti solo un cambio di titolarità senza in null'altro innovare rispetto al titolo preesistente che rimarrà pertanto immutato salva l'annotazione della modifica del titolare. Ovviamente il comune potrà inibire l'esercizio dell'attività in capo al subentrante, se, in sede di controllo, lo stesso non risulterà provvisto dei requisiti di legge.

Ciò premesso sul tema specifico del VARA la D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 prevede che in caso di subingresso se il subentrante ha iniziato l'attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio, dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e Agenzia delle Entrate del dante causa.

Nel caso specifico non è nota la data di segnalazione del subingresso: in ogni caso, in attesa che decorra il termine ultimo del 30 aprile per la consegna della documentazione da parte degli operatori, per effetto della deliberazione n. 2-1096 del 26/02/2015 che ha prorogato le scadenze previste dalla D.G.R. 20-380/2010, il cedente, secondo la citata deliberazione regionale dovrebbe, per il perfezionarsi del subingresso, essere in regola secondo il VARA richiesto per l'attività al momento della suddetta segnalazione (e quindi VARA 2014).

Tuttavia, al fine di non frapporre vincoli alla libertà di iniziativa economica privata, e, principalmente, per salvaguardare i diritti dei terzi in buona fede, si ritiene percorribile la soluzione indicata da codesto comune, di consentire il perfezionarsi del subingresso, sempre che, quantomeno entro il termine del 30 aprile, il cedente risulti regolare per l'anno fiscale precedente che, allo stato attuale è il 2013.

Decorso inutilmente tale termine, il subingresso non potrà considerarsi utilmente perfezionato e pertanto all'acquirente sarà impedito l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui invece il subingresso sia da intendersi perfetto il subentrante, per esercitare l'attività, dovrà comunque munirsi di VARA semplificato, previa comunicazione unica d'impresa, secondo le indicazioni di cui alla nota di questi uffici prot. n. 9386 del 13/08/2014.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 26.03.2015

Protocollo 4799/A19050

OGGETTO: Quesito relativo all'istanza di miglioria presentata da un operatore del commercio su area pubblica al Comune di X.

Con nota del 13 gennaio 2015, ns. prot. n. 328/A19050 è stato richiesto agli Uffici scriventi se sia possibile procedere in merito alle istanze di miglioria del posteggio in area mercatale, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale recante i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio su area pubblica.

In proposito si ritiene di poter rispondere affermativamente in considerazione che l'istituto della miglioria non implica il rilascio di una nuova autorizzazione né, conseguentemente l'attribuzione "ex novo" di un posteggio sul mercato, ma semplicemente una modifica del numero identificativo del posteggio medesimo che resta immutato nella sua esistenza giuridica e, pertanto, anche nei suoi limiti temporali di validità.

Sotto il profilo formale pertanto il Comune non dovrà rilasciare una nuova concessione di posteggio, ma annotare l'avvenuta variazione del numero identificativo senza soluzione di continuità con il posteggio già assegnato in concessione decennale e destinato come tale, secondo le disposizioni di attuazione della direttiva servizi, a scadere tra il 2017 e il 2020.

Data 02/03/2015

Protocollo 2991/A19050

**OGGETTO: Commercio su area pubblica – Rilascio autorizzazioni itineranti.
Riscontro a vs richiesta di parere.**

Con nota del 4 febbraio 2015, ns. prot. n. 1600/A19050 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla possibilità di rilasciare più di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di tipo B, al medesimo soggetto da parte dello stesso Comune.

Nello specifico si richiama quanto precisato dal settore scrivente, con nota del 07/06/2010, ns prot. n. 4865/DB1701 avente ad oggetto "Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio":

"L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 ha introdotto alcune modifiche nella materia del commercio su aree pubbliche, intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998. In particolare:

- *per effetto del comma 2 l' autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza. Viene così eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.*

A tale proposito si evidenzia, quale effetto sulla disciplina regionale, il venir meno, per impossibilità ad esercitare la connessa attività di controllo, delle disposizioni di 5 cui al Titolo IV, Capo III, Sezione II , p. 4 e 5 della dgr N. 32-2642/2001 secondo le quali "Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

[...]

Il problema principale nell'applicazione di tale norma, potrebbe porsi per gli operatori ai quali sia stata revocata da un comune l'autorizzazione per condanne penali, violazioni o inadempienze e che se ne procurano un'altra richiedendola ed ottenendola da un altro comune.

Sul punto si richiama l'attenzione di tutti i comuni sulla necessità di effettuare gli opportuni controlli, in particolare, quantomeno, sui requisiti morali."

Pertanto il divieto di rilascio allo stesso operatore di più di una autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante è da ritenersi superato, anche nel caso in cui sia lo stesso Comune a rilasciare più di un titolo autorizzatorio al medesimo operatore.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 04/02/2015

Protocollo 1640/A19050

OGGETTO: Commercio su area pubblica – DGR 20-380 del 26 luglio 2010. Richiesta di autorizzazione di tipologia “B” in caso di irregolarità fiscale/contributiva.

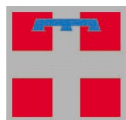
Con mail del 9 gennaio 2015 ns. prot. n. 197/A19050 codesto Comune di X ha richiesto un parere in merito alla possibilità di rilascio di un'autorizzazione di tipo "B" ad un soggetto in possesso di due partite IVA, irregolare ai fini VARA 2014.

Com'è noto la deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 e smi, ha introdotto l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità delle loro posizioni ai fini previdenziali, fiscali e contributivi con riferimento all'anno fiscale precedente, pena la revoca del titolo autorizzatorio e quindi l'impossibilità di esercitare l'attività.

Tenuto peraltro conto che la direttiva Servizi - Direttiva CE123/2006 – ed i conseguenti decreti nazionali di attuazione, per il perseguimento dell'obiettivo principale di rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle attività economiche nel mercato interno, attivando nei comparti economici le migliori condizioni di concorrenzialità del sistema, impongono di graduare secondo necessità e proporzionalità gli interventi pubblici di limitazione dell'iniziativa economica dei privati, la citata deliberazione regionale non contempla la regolarità fiscale e contributiva fra i presupposti di rilascio dell'autorizzazione commerciale che, conseguentemente, dovrà senz'altro essere rilasciata dal comune.

Considerate in ogni caso le irregolarità rilevate in capo al soggetto e la complessità della sua posizione fiscale, si ritiene opportuno che codesto Comune proceda ad effettuare una puntuale segnalazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS (dandone comunicazione all'interessato per conoscenza), per le verifiche di competenza.

E' infatti del tutto evidente che solo il pieno rispetto delle regole di competizione e, fra queste, delle norme contributive e fiscali, da parte degli operatori economici può garantire appieno il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, evitandone inopportune distorsioni.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 27/01/2015

Protocollo 1055/A19050

OGGETTO: modifica assetto merceologico del mercato locale. Riscontro a quesito.

Codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di modificare l'assetto merceologico del mercato locale, sostituendo un banco destinato a "salami-formaggi" con altro banco da destinare a "polli-conigli".

Si rileva in merito che le valutazioni relative alla composizione dei mercati sono attribuite, ai sensi della DGR 32-2642/2001, alla competenza del comune, che ne dispone in tutta discrezionalità, secondo indicazioni di programmazione regionale di cui alla DCR n. 626-3799/2000. Le deliberazioni regionali citate sono consultabili al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>

Si precisa invece che i comuni non possono, nella fase attuale, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 28/99 e smi, dovrà disciplinare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi sui mercati, secondo i contenuti dell'Intesa di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein), approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU) in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, assegnare in concessione pluriennali i posteggi liberi sui mercati.

E' appena il caso di precisare che i posteggi possono esseri liberi perché di nuova istituzione, su mercati già esistenti o nuovi, oppure perché resisi liberi prima della loro naturale scadenza a seguito di revoca in capo al concessionario.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 29/01/2015

Protocollo 1327/A19050

OGGETTO: commercio su area pubblica: regolamentazione delle “migliorie” sulle aree mercatali. Riscontro a quesito.

Codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito ai criteri da utilizzare per la valutazione delle richieste di miglioria nella forma dell'ampliamento/riduzione di posteggio, in assenza di specifica disposizione del regolamento comunale.

In via generale si rileva che le valutazioni relative all'assetto dei mercati sono attribuite alla competenza del comune, che ne dispone in tutta discrezionalità, secondo indicazioni di programmazione regionale di cui alla DCR n. 626-3799/2000.

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>

Rispetto alla specifica fattispecie oggetto del presente quesito, si rammenta che, come peraltro già evidenziato da codesto Comune, la DGR 32-2642/2001 dispone al Titolo IV – VICENDE GIURIDICO – AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI – Capo I, lettera d) “ *I comuni stabiliscono nei regolamenti di mercato i limiti dimensionali dell'ampliamento di lieve entità, anche in relazione alle dimensioni globali dell'area*”.

Tale disposizione risponde, secondo il principio di sussidiarietà, all'intento di attribuire alle scelte del comune la disciplina di una fattispecie di natura strettamente locale: infatti solo il comune è a conoscenza delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'area mercatale e pertanto solo il comune può adeguatamente regolamentarne le dinamiche, ivi comprese quelle relative al dimensionamento dei singoli posteggi, nel rispetto, anzitutto, delle norme di sicurezza.

Pertanto solo un'integrazione del locale regolamento di mercato potrà dare soluzione appropriata alla questione oggetto del presente quesito.

Si precisa in proposito che se ai comuni, nella fase attuale, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 287/1999 e s.m.i., dovrà disciplinare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi sui mercati, secondo i contenuti dell'Intesa di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Bolkestein), approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012, non è consentito assegnare “ex novo” in concessione pluriennale **i posteggi liberi sui mercati**, agli stessi non è però vietato di disporre in merito alle richieste di miglioria, che non configurano nuova assegnazione di posteggio, ma sono “miglioramento” del posteggio già in concessione.

E' appena il caso di precisare che i posteggi possono esseri liberi perché di nuova istituzione, su mercati già esistenti o nuovi, oppure perché resisi liberi prima della loro naturale scadenza a seguito di revoca in capo al concessionario.

Data 22.04.2015

Protocollo 6272/A19050

OGGETTO: Richiesta informazioni in relazione all'organizzazione di mercatini dell'usato. Risccontro a vs. nota del 14/04/2015, ns. prot. n. 5674.

Con nota pervenuta in data 14 aprile 2015, ns. prot. n. 5674/A19050, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in relazione all'organizzazione di mercatini su area pubblica e sulla possibilità di rilasciare un'unica autorizzazione al richiedente valevole per tutti gli iscritti all'associazione stessa, autorizzando in tale modo la vendita da parte di ognuno di essi.

A tale proposito si fa anzitutto presente che la questione è stata oggetto di ampia e puntuale disamina in occasione del recente incontro presso gli uffici scriventi in data 09/04/2015.

In tale sede veniva ribadito quanto attualmente previsto dalla normativa regionale in materia: l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità di esercitare l'attività da parte di operatori non professionali previa autorizzazione rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo.

Nello specifico si evidenzia che tali autorizzazioni:

- 7 *“Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:*
- 8 *della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;*
- 9 *del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;*
- 10 *della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;*
- 11 *del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .*
- 12 *Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio“.*

Pertanto, per la partecipazione a tale tipologia di manifestazioni non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee su abbonamento, né un'autorizzazione unica valida per tutti i partecipanti.

Per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorchè temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642/2001, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rilasciata ad ogni singolo partecipante,

con validità pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce, secondo le modalità previste dalla D.G.R. sopracitata.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Con riferimento all'apposizione della marca da bollo, va ricordato che la previsione dell'apposizione della marca da bollo su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è espressamente dettata dalla normativa nazionale e, nello specifico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Inoltre l'art. 4 dello stesso DPR prevede l'apposizione della marca da bollo sugli atti e sui provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che vadano rilasciati a coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta.

Si rammenta, infine, che con D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i., è stato introdotto l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica; a tale disposizione sono soggetti tutti coloro che operano a vario titolo su area pubblica i quali dovranno produrre il DURC o CRC o documentazione equipollente per provare la propria regolarità.

Con particolare riferimento ai venditori occasionali la nota esplicativa del 09/03/2011 chiarisce che gli stessi, per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite **autocertificazione**, **l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente** (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), **o altra gestione INPS**. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasionalisti/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- **nome e cognome;**
- **codice fiscale;**
- **dichiarazione dell'attività principale svolta.**



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 04.02.2014

Protocollo 2407/DB1607

OGGETTO: messa in sicurezza del mercato settimanale. Riscontro a quesito.

Con nota acquisita a questo protocollo al n. 1888/2014, codesto Comune ha richiesto un parere sulla possibilità di procedere alla messa in sicurezza del locale mercato settimanale mediante:

- graduale eliminazione dei posteggi mercatali, nel tempo resisi vacanti per rinuncia o revoca;
- utilizzo dello spazio recuperato per il miglioramento della viabilità dei veicoli in servizio di emergenza;
- ricollocazione dei posteggi dai punti pericolosi verso quelli resi liberi, anche in deroga ai settori commerciali a suo tempo creati con deliberazione istitutiva del mercato;
- successiva ricostituzione dei settori, sempre con il metodo delle successive rinunce o decadenze.

A tale fine il consiglio comunale conferirebbe apposito “*Mandato al Sindaco*” a procedere mediante ordinanza.

Al di là delle questioni istituzionali attinenti alla rispettiva competenza degli organi comunali, che sfuggono alla competenza di questi uffici regionali, si ritiene che gli interventi ipotizzati siano da ritenersi legittimi nella constatazione principale dell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico prioritario della sicurezza.

Gli interventi comunali sopradescritti potranno pertanto essere realizzati sulla base di opportune valutazioni e congrue e rigorose motivazioni connesse alla sicurezza.

In proposito giova richiamare le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I p. 2.3 della DGR 32-2642/2001 che, in merito agli interventi modificativi dell'assetto mercatale dovuti ad esigenze di tutela della sicurezza, consentono al comune di procedere con ordinanza, anche in deroga alle modalità procedurali partecipative di cui ai p. 1 e 2. del medesimo Capo.

Si rammenta in ultimo che la tutela della sicurezza costituisce una delle principali ragioni di compressione dell'esercizio delle attività economiche, tendenzialmente libere secondo le più recenti tendenze normative in atto a livello europeo e nazionale.

Data 20.02.2014

Protocollo 1908 /DB1607

OGGETTO: Risposta a quesito in merito allo svolgimento di “manifestazioni fieristiche” non riconducibili alla L.R. n. 31 del 28/11/2008 ed alla D.G.R. n. 15-3993/2012 – All. A.

In riferimento ai quesiti di cui all'oggetto si specifica quanto segue.

Il D.lgs. 114/98 definisce in modo puntale i concetti di: commercio su area pubblica, area pubblica, posteggio, mercato, fiera, presenze in un mercato, presenze effettive in una fiera.

In particolare, si intende:

- per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

La Regione Piemonte, con D.C.R. n. 626-3799 del 1 marzo 2000 “*Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”, a partire dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 114/98, ha inoltre specificato che:

- **“Fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 114/1998, è da intendersi come mercato, agli effetti dell'applicazione dei presenti indirizzi, ogni manifestazione di commercio su area pubblica, variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.**
- *La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano sulla cadenza di svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita, sulla durata e sull'assoggettabilità o meno dei posteggi ricadenti nelle aree pubbliche al regime della concessione decennale.*
- *Sono mercati:*
 - *le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;*
 - *le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;*

- *le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.*
- *E' da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione."*

A tale ultima fattispecie si riconducono le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla L.R. n. 31/2008. All'articolo 2 comma 1, lettera a) della legge sono così definite:

"Si intendono per manifestazioni fieristiche le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione".

Pertanto, a prescindere dalla denominazione utilizzata per categorizzare la tipologia di evento, se la "manifestazione fieristica" in oggetto non fosse riconducibile alla L.R. n. 31/2008 e alla sua deliberazione attuativa, D.G.R. n. 15-3993/2012, e se nella stessa si svolgesse attività di commercio, automaticamente la stessa ricadrebbe nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

Così come richiesto nella nota richiamata in oggetto, per opportuna conoscenza, si allega la versione integrale della Determinazione dirigenziale n. 41 del 23 febbraio 2005, adottata dalla Struttura competente al fine di aggiornare la normativa regionale al rispetto della sentenza del 15/01/2002, n. 439/99 della Corte di Giustizia europea, quinta sezione. Tale determinazione è sostituita dai provvedimenti attuativi della L.R. n. 31/2008, disponibili sul sito della Regione Piemonte nella sezione dedicata alla Promozione fieristica.



Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 07.05 .2014

Protocollo 5337 /DB1607

OGGETTO: commercio su area pubblica. Pluralità di posteggi in capo ad uno stesso operatore.

Un operatore per il commercio su area pubblica, interessato a partecipare alla “Fiera XXX” in codesto Comune di YYY, ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla possibilità, per uno stesso operatore, di essere titolare di più posteggi nell’ambito della stessa fiera.

Fatta salva la non applicabilità della disciplina del commercio al caso delle fiere di cui alla legge regionale 31/2008 “*Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese*”, con specifico riferimento alle manifestazioni fieristiche assimilabili, nella sostanza, ai mercati ed in quanto tali soggette alla disciplina di cui al d. lgs. 114/12998 e smi, d. lgs. 59/2010 e smi e DGR 32-2642/200, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La materia del commercio è stata fortemente interessata dai più recenti sviluppi normativi intervenuti a livello europeo e nazionale a sancire i principi concorrenza e di liberalizzazione dell’esercizio delle attività economiche e, fra queste, delle attività commerciali.

Basti ricordare in proposito i processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Gli interventi normativi suddetti enunciano da un lato, a chiare lettere ed in modo ricorrente, il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi comprese le attività commerciali: gli stessi consentono, dall’altro la possibilità di porre vincoli all’apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere (libertà d’impresa) ed é permesso tutto ciò che non é espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre

limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute, la tutela dei lavoratori, l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali.

Parallelamente, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza, materia trasversale rimasta in capo alla competenza legislativa dello stato, le suddette normative nazionali sono

intervenute con disposizioni anche di dettaglio, a promuovere corrette dinamiche concorrenziali ed evitare il prodursi di effetti distorsivi.

In tale contesto, con specifico riferimento al commercio su area pubblica, i principi suddetti sono stati tradotti, a livello statale, anzitutto nel d. lgs. 59/2010 e s.m.i. che ha, in particolare sancito, all'art. 70 c. 5 che i criteri per il rilascio dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata.

La suddetta intesa, siglata in data 5 luglio 2012, ha tra l'altro disposto che *“ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tale fine un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento”*.

Tenuto conto degli accennati recenti sviluppi normativi si ritiene che la suddetta disposizione, riferita nello specifico alle aree mercatali, possa agevolmente applicarsi anche al caso delle fiere rientranti nell'ambito di applicazione della normativa commerciale. Non si rilevano infatti ragioni giuridiche legate alla tutela degli interessi (salute, sicurezza, ambiente/territorio) che, soli, legittimano, in base alla direttiva servizi ed alla conseguente normativa di attuazione, la compressione della libertà di esercizio delle attività economiche.

D'altro canto si tratta di norma afferente la materia della concorrenza che, attribuita alla competenza statale, non può essere disattesa in fase applicativa a livello regionale e locale.

Eventuali pareri resi in senso difforme dagli uffici scriventi in data anteriore alle predette normative, sono pertanto da ritenere decaduti.

Data 02.07.2014

Protocollo 7656/DB1607

OGGETTO: Riscontro a Vs richiesta di chiarimenti in merito all'esenzione dell'imposta di bollo per la partecipazione degli operatori non professionali ai Mercatini dell'usato e creativo.

Con nota pervenuta in data 15 maggio 2014, ns prot. n. 5636/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di **esenzione dall'imposta di bollo** prevista dalla normativa vigente per la partecipazione di produttori agricoli, vivaisti e commercianti di vicinato in relazione a fiori e piante d'appartamento ai Mercatini dell'usato e creativo.

Preliminarmente si rammenta che, come già chiarito nel riscontro a voi inviato del 15.07.2013 ns. prot. 8844/DB1607, **per poter vendere su area pubblica è sempre necessario**, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 **ottenere un'autorizzazione, quantomeno temporanea**, con le modalità previste dalla D.G.R. sopracitata.

Pertanto si ribadisce quanto segue:

1. **La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce;**
2. **la previsione dell'apposizione della marca da bollo su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie** dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, **tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo** o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili **è espressamente dettata dalla normativa nazionale e, nello specifico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.;**
3. **l'art. 4 dello stesso DPR prevede l'apposizione della marca da bollo sugli atti e sui provvedimenti** degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che vadano **rilasciati a coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta;**
4. **non è quindi possibile racchiudere nel medesimo modulo sia l'istanza per la partecipazione** (Domanda di rilascio Autorizzazione) **all'evento sia la parte relativa all'assenso** (Autorizzazione) **alla partecipazione all'evento;**
5. **il soggetto che realmente esercita l'attività in modo occasionale non può lamentare il reiterato pagamento dell'imposta di bollo perché sarebbe come ammettere il carattere continuativo e quindi "professionale" della propria attività.**

In ogni caso, trattandosi di normativa di competenza statale maggiori indicazioni potranno essere richieste agli Uffici delle Agenzia delle Entrate.

Data 07.07.2014

Protocollo 7793 /DB1607

OGGETTO: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica”. Risccontro a richiesta parere imprese su aree pubbliche iscritte all’INPS nell’anno 2013.

Con nota pervenuta in data 15 maggio 2014, ns prot. n. 5646/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla posizione giuridica delle ditte operanti su Area Pubblica, titolari di Autorizzazioni Amministrative, che pur lavorando nel 2012, hanno provveduto a iscriversi all’INPS solo nel 2013, e quindi non risultano regolari rispetto alla DGR 20-380 del 2010, ai fini dell’applicazione della DGR in oggetto.

Nella fattispecie la SV richiedeva:

1. se le ditte summenzionate devono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell’attività commerciale fino all’avvenuta regolarizzazione della propria posizione;
2. se tali imprese possono in qualche modo regolarizzarsi presso l’INPS;
3. in caso di risposta affermativa al punto 2, come procedere e quale documentazione le medesime devono produrre al Comune.

A tal proposito, si ritiene di sottolineare come **in relazione a quanto disposto dalla DGR 20-380 del 2010 e smi, gli operatori che si trovano nella situazione suindicata non possono essere considerati regolari.**

Si rammenta a tal proposito che, ai sensi della normativa regionale, tutti gli operatori sono tenuti a presentare idonea documentazione per il rilascio del VARA (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche) entro il 28 febbraio di ogni anno e i Comuni sono tenuti al rilascio dello stesso VARA entro il 30 aprile del medesimo anno.

Per l’anno in corso la verifica della regolarità contributiva riguarda l’anno 2012.

A tal fine si rimanda alla nota n. 3412/DB1607 del 15.03.2013 -Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale relativa a “**Disposizioni per il rilascio del VARA**” per tutte le specifiche del caso, nella sezione “**In evidenza**” al seguente link:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>

Per gli adempimenti a carico dell’operatore ai fini contributivi previdenziali, l’INPS ha provveduto a comunicarci che “le ditte possono regolarizzarsi sia con comunicazione tardiva tramite ComUnica o con una comunicazione diretta all’Inps.

Tuttavia il Comune che accerta l’irregolarità sarebbe bene la segnalasse alla competente Sede Provinciale Inps, che attiverà il recupero della contribuzione omessa. La comunicazione può avvenire anche con PEC.

Se la regolarizzazione è di interesse del Comune, il medesimo può richiedere all’INPS una specifica comunicazione sullo stato di regolarità contributiva per uno specifico periodo. La richiesta deve essere motivata con riferimento a competenze istituzionali.”

Data 29.07.2014

Protocollo 8851 /DB1607

OGGETTO: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica”. V.A.R.A – Subingressi e rilascio idoneità contributiva.

Con nota pervenuta in data 28 gennaio 2014, ns prot. n. 999/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla criticità relativa ai subingressi e al conseguente rilascio del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche).

Scusandoci per il ritardo, dovuto a eccezionali motivi di riorganizzazione interna oltretutto alla criticità del comparto stesso, così come da lei giustamente evidenziato, si precisa quanto segue.

Allo stato attuale la D.G.R. 20-380/2010 contiene soltanto due disposizioni attinenti il subingresso:

1) nei casi di SUBINGRESSO le disposizioni della DGR 20-380, si applicano sin dalla sua entrata in vigore e quindi **non secondo le tempistiche indicate in via generale** (28 febbraio e conseguente 30 aprile per il rilascio da parte del Comune del VARA);

2) se il SUBENTRANTE ha iniziato l'attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio, dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e Agenzia delle Entrate del dante causa (Capo 1 n. 7).

Pertanto in caso di Subingresso non è previsto che si richieda la regolarità sia in capo al cedente che al cessionario.

Attualmente la disciplina dei Subingressi si differenzia a seconda che il subentrante sia o meno **operatore commerciale**:

- a) **SUBENTRANTE NUOVO**, nell'attività di commercio su area pubblica: in questo caso **la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente**;
- b) **SUBENTRANTE GIA' IN ATTIVITA'** da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno: in questo caso **sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità** (in tal caso infatti l'operatore dovrebbe essere già in possesso del VARA, ed è il VARA a far fede).

Pertanto, qualora ci sia il VARA sarà il VARA stesso a fare fede per poter procedere al subingresso.

A seguito del subingresso, l'operatore, per poter lavorare, deve comunque dimostrare la propria regolarità (ad oggi si prevede una verifica in tempo reale).

A tale riguardo, esigenze di semplificazione, però, suggeriscono l'adozione di una modalità differente di verifica e a tal proposito sarebbe opportuno che il VARA fosse rilasciato:

- **a tutti gli operatori in attività da più di un anno rispetto alla data del 28 febbraio**, come previsto dalla D.G.R. 20-380/2010;

- a tutti gli operatori in attività da meno di un anno rispetto alla data del 28 febbraio, con le seguenti modalità:
 - acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune, dalla quale si evince che l'operatore è nuovo;
 - in alternativa l'autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore, previo controllo successivo del Comune;
 - copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

Il Comune acquisita la documentazione suindicata può rilasciare il VARA con l'annotazione “**nuovo operatore**”.

Il VARA farà fede, sino al controllo del successivo anno, e lo stesso dovrà essere presentato nel caso di fiere, spunte e subingressi.

Analizzando la situazione si rileva che le fattispecie di operatori siano le seguenti:

- **Operatore vecchio** → l'operatore in attività **da più di un anno rispetto al 28 febbraio** di ogni anno – **se regolare** - gli viene rilasciato il VARA;
- **Operatore intermedio** → in attività **da più di un anno rispetto al 28 febbraio** di ogni anno, ma **che non ha lavorato neanche un giorno nell'anno oggetto di controllo,** è previsto il rilascio del **VARA semplificato** **che viene rilasciato dal Comune dopo aver verificato la regolare iscrizione alla CCIAA dalla quale si evinca che l'operatore è in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio ma che non ha lavorato neppure un giorno nell'anno oggetto di controllo: per il 2014 il riferimento è l'anno 2012** – significa che ha lavorato dal 1° gennaio 2013 sino al 27 febbraio 2014 (cfr. nota della Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione del Terziario Commerciale - prot. n. 0003412/DB1607 del 15.03.2013);
- **Operatore nuovo** → in attività **da meno di un anno rispetto al 28 febbraio** di ogni anno; **la regolarità verrà verificata sulla regolare iscrizione CCIAA (autocertificazione dato Camerale) ed eventuale rilascio VARA semplificato** (come previsto per l'operatore intermedio).

A titolo collaborativo si trasmette, in allegato alla presente, una tabella riepilogativa delle casistiche che si possono presentare in caso di subingresso e a seguito della verifica effettuata per il subingresso.

Tale lavoro è il risultato di un'analisi delle casistiche pervenute al settore scrivente nel corso di questi mesi.

Data 04.08.2014

Protocollo 9008 /DB1607

OGGETTO: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità contributiva delle imprese del commercio su area pubblica”. V.A.RA – Subingressi e regolarità contributiva.

Con nota pervenuta a questi uffici in data 28 luglio 2014 - ns prot. n. 8790/DB1607 - la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alle corrette modalità di verifica della regolarità contributiva degli operatori su area pubblica in caso di subingresso ai fini del rilascio del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche).

In particolare nel caso prospettato “*un soggetto ha richiesto di cedere in gerenza la propria autorizzazione per la vendita sul mercato...non possiede il VARA in quanto ha iniziato l'attività nel 2013. Purtroppo anche il subentrante non possiede il VARA in quanto inizia ora l'attività*”.

In proposito si rammenta anzitutto che la DGR 20-380/2010 contiene soltanto due disposizioni espresse in merito al subingresso:

- 1. nei casi di subingresso le disposizioni della DGR si applicano sin dalla sua entrata in vigore e quindi non secondo le tempistiche indicate in via generale (28 febbraio e conseguente 30 aprile per il rilascio del VARA da parte del comune);*
- 2. se il subentrante ha iniziato la sua attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e agenzia Entrate del dante causa.*

La disciplina dei subingressi si differenzia a seconda che il subentrante sia un operatore nuovo o sia un operatore già in attività:

- **SUBENTRANTE NUOVO**, nell'attività di commercio su area pubblica → in questo caso **la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente**;
- **SUBENTRANTE GIA' IN ATTIVITA'** da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno → in questo caso **sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità**

Tenuto conto che la DGR regionale non disciplina espressamente il caso di cui trattasi e che, ai sensi della direttiva servizi e della normativa statale di recepimento ed in particolare ai sensi del D.L. 138/2011 Art. 3, c. 1 costituisce principio cardine quello per cui “*l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge*”, si ritiene che il subingresso nel caso specifico debba essere consentito previa verifica della regolarità del cedente che, in quanto nuovo operatore dovrà dar prova di regolare iscrizione al registro delle imprese.

A seguito del subingresso l'operatore dovrà a sua volta, per poter lavorare, dimostrare la propria regolarità. A tale fine si procederà mediante:

- **acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune**, dalla quale si evince che l'operatore è nuovo o
- **in alternativa autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore**, previo controllo successivo del Comune;
- **copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda**.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 06.08 .2014

Protocollo 9150 /DB1607

OGGETTO: quesito in merito all'istituzione di zone di sosta prolungata.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 22/07/2014 con Prot. n. 8617/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di istituire presso le Borgate XXX del Comune di YYY zone di sosta prolungata a cadenza settimanale per la vendita di generi alimentari da parte degli operatori titolari di autorizzazione di tipo B e/o agricoltori, al fine di agevolare i cittadini residenti in una zona distante dal centro del paese.

In particolare, si richiede se l'istituzione di zone di sosta prolungata, i cui posteggi verrebbero assegnati ai suddetti operatori commerciali con il metodo della spunta, sia legittima in attesa dell'emanazione del regolamento regionale previsto all'art. 10 della L.R. n. 28/1999 s.m.i., con il quale saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ed in applicazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012.

A tale proposito si evidenzia che le disposizioni dell'Intesa, attuative della Direttiva servizi –cd direttiva Bolkestein – riguardano i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso – tipo A – e non l'esercizio dell'attività in forma itinerante, svolta con autorizzazione cd. di tipo B. Le stesse non si estendono conseguentemente alla fattispecie in questione che, per espresso disposto dell'art. 4 della D.C.R. 626-3799/2000, attengono soltanto alle autorizzazioni di tipo B ed ai produttori agricoli e non implicano un regime di concessione di suolo pluriennale.

Le zone di sosta prolungata possono pertanto essere regolarmente istituite, ed attribuite di volta in volta con il sistema della spunta, in quanto non rientrano nel regime di concessione dei posteggi su aree pubbliche, per la cui assegnazione la normativa vigente prevede procedure di selezione sulla base dei criteri dell'Intesa.

Data 08.08.2014

Protocollo 9237 /DB1607

OGGETTO: quesito in merito alla sostituzione del titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con l'associato in partecipazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 30/07/2014 con Prot. n. 8911/DB1607, la S.V. fa presente che presso il mercato settimanale alcuni commercianti ambulanti con autorizzazione itinerante o di tipo B vengono sostituiti per la partecipazione alla "spunta" da soggetti terzi che, in forza del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti in argomento, sono regolarmente in possesso del relativo titolo autorizzatorio, documenti fiscali, nonché l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita su area pubblica.

In particolare, si richiedono delucidazioni rispetto a quanto segue:

- 1) se il contratto di associazione debba essere rogato da notaio;
- 2) se tale contratto possa ritenersi valido per la sostituzione dell'ambulante itinerante nella "spunta", senza la necessità di esibire una specifica "delega", prescritta dal Titolo II della D.G.R. n. 32-2642/2001 s.m.i. nei casi di sostituzione temporanea ed eccezionale dell'operatore stesso.

In riferimento al primo quesito, si specifica che la Direzione scrivente non ha competenza in materia, per cui le informazioni seguenti vengono fornite a titolo collaborativo e senza alcuna pretesa di esaustività nel merito, rendendosi invece opportuni eventuali approfondimenti presso le sedi competenti.

A tal proposito, sono stati consultati alcuni siti web specializzati in materia e aggiornati da esperti commercialisti e consulenti del lavoro, secondo i quali con il contratto di associazione, previsto agli art. 2549-2554, Titolo VII, Libro Quinto del Lavoro del Codice Civile, l'associante (azienda) attribuisce all'associato (lavoratore autonomo/impresa) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (lavoro, capitale o misto).

Nel dettaglio, si intende evidenziare altresì quanto espressamente previsto al comma 2 dell'art. 2549 del Codice civile:

"Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di tale divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Per quanto riguarda la conclusione del contratto di associazione in partecipazione, la legge non prevede alcuna forma particolare, anche se la forma scritta sarebbe decisiva ai fini probatori in sede di contenzioso.

Rispetto al secondo quesito, si ritiene che tale contratto possa essere valido ai fini suddetti, poiché la formulazione prescritta al Titolo II della D.G.R. n. 32-2642/2001 s.m.i., per la quale *"il titolare dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari o dipendenti"* può essere intesa in via estensiva e conseguentemente integrata con altre figure consentite dalla legge vigente.

L'atto di delega ad altri soggetti è, invece, richiesto in caso di sostituzione dell'operatore ambulante, a titolo temporaneo ed in modo eccezionale, secondo quanto stabilito al punto 9 del Titolo II della D.G.R. cit. Si tratta, pertanto, di fattispecie ben distinta da quella della sostituzione ricorrente.

Data 21.08.2014

Protocollo 9522 /DB1607

OGGETTO: DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: Subingressi e rilascio regolarità contributiva. Comune competente al rilascio del VARA. Richiesta chiarimenti.

In data 2 luglio 2014, ns. prot. n. 7616/DB1607, è pervenuta presso gli Uffici scriventi una richiesta di chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto.

Nello specifico il Comune in indirizzo chiede se:

- 1) *“nel caso di un subingresso che avviene nel mese di luglio 2014 sia sufficiente la presentazione di un VARA (riferito pertanto alle contribuzioni dovute per l'anno 2012) oppure debba essere verificata la regolarità contributiva e fiscale alla data del subentro”;*
- 2) *“se un Comune possa rilasciare o timbrare un VARA relativo a un'autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro Comune”.*

Rispetto al primo punto si rammenta anzitutto che allo stato attuale la D.G.R 20-380/2010 contiene soltanto due disposizioni sul subingresso:

1) nei casi di subingresso le disposizioni della DGR 20-380, si applicano sin dalla sua entrata in vigore e quindi non secondo le tempistiche indicate in via generale (28 febbraio e conseguente 30 aprile per il rilascio del VARA da parte del Comune);

2) se il subentrante ha iniziato l'attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio, dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e Agenzia delle Entrate del dante causa.

La disciplina dei subingressi si differenzia pertanto a seconda che il subentrante sia un operatore già in attività o un operatore nuovo:

- **SUBENTRANTE NUOVO** nell'attività di commercio su area pubblica: in questo caso **la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente;**
- **SUBENTRANTE GIA' IN ATTIVITA'** da piu' di un anno rispetto al 28 febbraio di **ogni anno;** in questo caso **sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità .**

Qualora ci sia il VARA, sarà il VARA stesso a fare fede per il perfezionarsi del subingresso.

Resta inteso che, dopo il subingresso, il subentrante che non sia ancora munito di VARA (dal quesito non è infatti chiaro quale dei due soggetti, cedente o subentrante sia in possesso di VARA riferito alla situazione del 2012) per poter lavorare deve comunque dimostrare la propria regolarità (a oggi si prevede una verifica in tempo reale).

A tale riguardo, esigenze di snellezza operativa suggeriscono peraltro l'adozione di una modalità di verifica semplificata tale per cui la regolarità si presume esistente, per l'operatore non ancora in possesso del VARA, purché sia provata la sua iscrizione alla CCIAA con le seguenti modalità:

- o **acquisizione diretta della visura camerale da parte del Comune,** dalla quale si evince che l'operatore è nuovo;

- o in alternativa l'autocertificazione dei dati camerali da parte dell'operatore, previo controllo successivo del Comune;
- o copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

Rispetto al secondo quesito, si richiamano i contenuti della **Nota del 17.10.2011 ns. prot. 12253/DB1607**, nella quale è stato specificato che a rilasciare il VARA debba essere, per ciascun operatore, il Comune di rilascio dell'Autorizzazione. (cfr. Capo I, p.1 DGR n. 20-380/2010).

Inoltre, come già precisato con le note n. 2622 del 28-2-2013 e n. 3412 del 15-3-2013, per esigenze di semplificazione è da ritenere che:

- sia sufficiente che il VARA sia rilasciato una sola volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un Comune a scelta dello stesso, anziché pretendere che sia rilasciato un VARA da ognuno dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni in capo a ogni operatore;
- la validità del VARA rilasciato da un Comune del Piemonte deve essere riconosciuta da tutti i comuni della Regione.

Per ovvie ragioni di competenza per territorio inoltre ciascun Comune può provvedere al rilascio del VARA con esclusivo riferimento alle autorizzazioni di suo rilascio: non gli compete pertanto di apporre vidimazioni su VARA rilasciati da altri comuni né, tantomeno, di rilasciare VARA in luogo di altri comuni, pena il realizzarsi del vizio di illegittimità per incompetenza

Nel caso in cui l'operatore comunque, per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale, o per difficoltà burocratiche eventualmente sorte nei vari comuni di esercizio in sede di controllo, necessiti di una pluralità di VARA lo stesso può:

- recarsi nei singoli comuni di rilascio di autorizzazione e farsi rilasciare il VARA da ciascuno di essi;
- produrre, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del DPR 445/2000 e smi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del medesimo decreto, sulla conformità all'originale della copia del VARA in suo possesso;
- farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l'operatore ha deciso di rivolgersi, quante sono le sue autorizzazioni (procedura peraltro di dubbia opportunità alla luce delle più recenti tendenze di semplificazione).

Data 06.10.2014

Protocollo11327/DB1607

OGGETTO: Commercio su Area Pubblica - DGR n. 20-380 del 26 luglio 2010: possibilità di presentazione da parte degli operatori di dichiarazioni sostitutive ai fini della regolarità contributiva e fiscale.

In data 29 agosto 2014, ns. prot. n. 96576/DB1607, è pervenuta presso gli Uffici scriventi una richiesta di chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto.

Nello specifico il Comune in indirizzo chiede se *“sia possibile far presentare agli ambulanti delle dichiarazioni sostitutive, con successive verifiche a campione sulla veridicità delle stesse, ad esempio analogamente a quanto stabilito dalla L.R. Emilia Romagna n. 1/11”*

A tal proposito si rammenta che nella nota esplicativa della scrivente direzione del **15.03.2013 prot. 3412/DB1607**, avente ad oggetto: **“Commercio su area pubblica VARA 2013 e altri adempimenti”** relativa alle **DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEL VARA**, al punto **Documenti per la verifica della Regolarità contributiva** sono elencate tutte le casistiche che prevedono la possibilità di produrre dichiarazioni sostitutive.

A titolo collaborativo si riporta uno stralcio di quanto contenuto nella sopracitata nota:

1. “Impresa senza dipendenti e senza coadiutori:

- L'operatore che svolge autonomamente l'attività in via principale e non secondaria può presentare gli **attestati di versamento dei contributi INPS (F24)** riferiti all'anno precedente (quindi riferiti al 2011) secondo le scadenze sotto indicate:
 - ❖ quattro rate sul minimale (scadenze 16 maggio 2011 – 16 agosto 2011 – 16 novembre 2011 – 16 febbraio 2012),
 - ❖ nonché, in caso di superamento del minimale di reddito delle due rate sul reddito eccedente da versare il 16 novembre 2011 ed il 31 luglio 2012.
- Qualora i pagamenti siano stati effettuati con date diverse, il Comune può verificare la correttezza del versamento secondo le seguenti modalità:
 - ❖ nel modello di pagamento F24:
 - verificare, nella “Sezione INPS, alla casella “MatricolaINPS/codiceINPS/filiale azienda”, il quartultimo numero il quale indica la rata in oggetto (es. 12345678912341678; 12345678912342678; 12345678912343678; 12345678912344678); (a titolo agevolativo si allega facsimile di modello F24 → **Allegato 1**).
 - verificare, nella casella “periodo di riferimento” la presenza dell'anno oggetto di verifica ovvero 01/2011-12/2011.
- In alternativa a tale modalità operativa, secondo i contenuti del D.P.R. 445/2000 i Comuni possono altresì procedere all'**acquisizione diretta del dato**, previa opportuna assunzione di accordi operativo-funzionali con le locali Direzioni provinciali dell'INPS.
- Infine l'operatore ha altresì facoltà di produrre un'**autocertificazione di regolarità contributiva** per l'anno precedente; in tal caso il Comune effettuerà i controlli successivi per verificare la veridicità di tali dichiarazioni, secondo le modalità previste (a titolo
- agevolativo si allega apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione come concordato con gli uffici dell'INPS regionale → **Allegato 2**).

2. Impresa con coadiutori:

- In caso di impresa con coadiutori la cifra Inps è correlata al numero degli operatori iscritti (titolare e coadiutori) ed è verificabile attraverso le suddette modalità. Ai fini della verifica della regolarità degli importi versati il Comune può richiedere l'esibizione del prospetto dell'emissione dei contributi per l'anno 2011, che ciascun iscritto alla Gestione Commercianti ha ricevuto dall'Istituto.
- per l'Inail il pagamento avviene in una sola rata nel modello F24 con scadenza 16 febbraio 2012.

3. Impresa con dipendenti:

- Il Comune può verificare la regolarità contributiva dell'impresa con dipendenti attraverso l'acquisizione degli attestati di versamento dei contributi INPS (F24) secondo le seguenti modalità:
 - ❖ verifica del titolare secondo le modalità sopra descritte;
 - ❖ con riferimento ai dipendenti il Comune, nel modello di pagamento F24 verifica:
 - nella "Sezione INPS, alla casella "Causale contributo" che sia presente la dicitura **DM10**;
 - **dei modelli F24 con dicitura DM10 l'operatore dovrà presentarne 12 con scadenze mensili posticipate che vanno pertanto da febbraio 2011 a gennaio 2012**
 - nella "Sezione INPS, alla casella "Periodo di riferimento" la progressività delle scadenze (02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012);
 - Sezione "INAIL" i relativi pagamenti che devono essere 12 con le scadenze che vanno da febbraio 2011 a gennaio 2012.
- In questo caso **il Comune può altresì optare per l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

4. Impresa con rischio specifico (soggetti che sono stati ammessi a formale rateizzazione del debito contributivo):

- In questo caso **l'operatore può presentare:**
 - ❖ **il piano di rientro accolto e notificato dall'Ente;**
 - ❖ **gli estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di Inps/Inail riferiti all'anno oggetto di verifica;**
 - ❖ **i relativi bollettini saldati e già scaduti.**
- In alternativa **il Comune può altresì optare l'acquisizione diretta del dato sulla regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**
- Oltre ai casi sopra descritti si rammenta infine per i lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali (artigiani, imprenditori agricoli), **i Comuni devono necessariamente acquisire direttamente il DURC, dato quest'ultimo non autocertificabile.**

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FISCALE:

- L'operatore presenta la **Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico** o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
- in alternativa il Comune può **acquisire direttamente il dato attraverso la Banca Dati** messa a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

DOCUMENTI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO:

- Il Comune **acquisisce direttamente il dato camerale** attraverso la relativa Banca Dati;
- in alternativa l'operatore può produrre un'**Autocertificazione dei dati camerali**, con controllo successivo da parte del Comune."

Si rammenta che il testo integrale della nota è comunque consultabile online, nella sezione "In Evidenza" al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>

Data 23.10.2014
Protocollo 12256 /DB1607

**OGGETTO: Risposta a quesito. Commercio su Area Pubblica - Mercato settimanale del martedì.
Scadenza e rinnovo delle concessioni di posteggio.**

In data 18 settembre 2014, ns. prot. n. 10562/DB1607, è pervenuta presso gli Uffici scriventi una richiesta di chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto.

Nello specifico il Comune in indirizzo chiede se *“le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del Dlgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo, nel caso in specie l’08.04.2015”*.

A tale proposito si richiama la nota esplicativa della scrivente Direzione prot. 13174/DB1607 dell’08.11.2013, avente ad oggetto: *“Commercio su area pubblica. Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l’assegnazione dei posteggi, in attuazione dell’art. 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”. Ulteriori indicazioni.”* con la quale sono state fornite alcune indicazioni con particolare riferimento alle disposizioni dell’intesa suscettibili di diretta applicazione nell’ordinamento regionale.

La fattispecie in esame deve essere ascritta alla casistica *“concessioni di posteggio che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi”*: **pertanto le concessioni di cui trattasi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso.**

Decorso tale termine, il comune dovrà indire il bando per la riassegnazione delle concessioni scadute, secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale che, ai sensi dell’art. 10, c. 03 della legge regionale 28/1999 e smi “Titolo” sarà emanato a rendere effettiva ed integrale l’applicazione dell’intesa interistituzionale sopra richiamata.

Per contro, i posteggi attualmente già vacanti, perché di nuova istituzione o perché resisi tali a seguito di revoca o di rinuncia dell’interessato, potranno essere assegnati a partire dall’entrata in vigore del suddetto regolamento regionale e con le modalità ivi stabilite in conformità ai contenuti dell’intesa. Si richiamano in proposito i contenuti della nota dell’ascrivente Direzione nella quale è specificato che in attesa dell’emanazione del regolamento regionale, non è possibile per le amministrazioni:

- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggio già esistenti;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi di nuova istituzione in gruppi di mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi in gruppi di posteggio di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi isolati resisi liberi;**
- **indire bandi per l’assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione;**
- **assegnare tali posteggi utilizzando i criteri previsti dalla precedente normativa.**

Si rammenta che il testo integrale della nota è comunque consultabile online, nella sezione **“In Evidenza”** al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm>





Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 13.11.2014

Protocollo 13213 /DB1607

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito al Registro degli Operatori dell'Ingegno.

Con e-mail pervenuta in data 16 ottobre 2014, ns. prot. n. 11933/DB1607, il Comune in indirizzo ha richiesto ai nostri uffici chiarimenti in merito all'esistenza e tenuta del Registro degli operatori dell'ingegno.

Stante la genericità del quesito si ritiene doveroso preliminarmente segnalare che:

- la materia oggetto della richiesta di chiarimenti rientra nelle competenze legislative dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, così come stabilito alla lettera "r) ... opere dell'ingegno;...";
- le attività frutto della propria arte e ingegno, sono escluse dalla applicazione della disciplina al commercio ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h del D. Lgs 114/98;
- non è competenza regionale definire come debba essere considerata l'attività degli Operatori dell'Ingegno e il relativo Registro che non risulta essere stato istituito quantomeno ai sensi della normativa statale.

Se peraltro la fattispecie oggetto della richiesta di informazioni attiene alla specifica dell'assemblaggio in loco di collanine e/o anelli, accessori di abbigliamento decorati a mano, (cappelli, camicie..) disegni, ritratti, caricature e simili; monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari (decoupage), manufatti e venduti da operatori occasionali cd "hobbisti" su area pubblica, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 09.07.2012 prot. 0154074, che si allega per opportuna conoscenza, ha confermato così come ritenuto dalla Regione Piemonte, che **"non può essere considerata opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell'artigianato anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l'occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un'opera artigianale un'opera dell'ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irripetibilità ben più sostanziale"**.

Stante quanto sopra, allo stato attuale nel caso di attività occasionale su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, quantomeno temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001 n.32-2642, in attuazione dell'art. 28 del Dlgs 114/98, con le modalità previste dalla succitata DGR, e conseguentemente gli operatori occasionali per poter partecipare a mercatini tematici dovranno fare specifica domanda al Comune organizzatore della manifestazione il quale rilascerà apposita autorizzazione temporanea valida per il periodo dell'evento.

Nel ribadire che tali attività nulla hanno a che vedere con gli Operatori dell'Ingegno di cui all'art. 117 Cost. si informa che è allo studio presso gli uffici regionali una normativa che definisca e caratterizzi la vendita e l'occasionalità della fattispecie in questione.



Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.12.2014
Protocollo 594 /A19050
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Commercio su Area Pubblica - Cessione del posteggio da parte di agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento - ai sensi della DGR 32-2642 del 2.4.2001, Capo II, lett. E) punto 7.4.

Con nota ns. prot. 5147/DB1607, codesto Comune di XXX ha sottoposto a questi uffici un quesito in merito all'applicazione della disposizione regionale citata in oggetto secondo la quale *"E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento"* alla luce dell'art. 2112 del Cod. Civ. che espressamente intende il ramo d'azienda come *"articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"* nei seguenti casi concreti:

1. trasferimento del posteggio ad altro agricoltore mediante trasferimento di ramo d'azienda, anziché mediante trasferimento dell'azienda nel suo complesso;
2. che cosa s'intenda, nel caso di azienda agricola, per ramo d'azienda e in particolare se possa essere considerata come tale la sola attività di vendita al pubblico di prodotti agricoli; conseguentemente se tale trasferimento, sia pur comprensivo delle attrezzature per la vendita, sia sufficiente a legittimare la cessione del posteggio senza che sia trasferito il fondo agricolo o parte di esso.
3. se il ramo d'azienda possa consistere nelle attrezzature del processo di lavorazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici; conseguentemente se tale trasferimento sia sufficiente a legittimare la cessione del posteggio, senza che sia trasferito il fondo agricolo o parte di esso.

Premesso che il concetto di azienda agricola attiene più propriamente alle competenze in materia di Agricoltura, gli uffici scriventi hanno acquisito presso i competenti uffici regionali gli elementi di valutazione che si ritiene opportuno riportare di seguito.

"Le attività di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli sono, di per sé, attività extra-agricole. Diventano attività connesse all'agricoltura e parificate all'attività di produzione agricola e pertanto ai sensi del Dlgs 228/2001, quando sono svolte da un'azienda agricola in connessione con l'attività di produzione primaria.

Conseguentemente, se un'azienda agricola effettua, come cessione di ramo d'azienda, la cessione esclusivamente delle proprie attività di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli (venendo a mancare la connessione con la produzione primaria), tali attività si ritiene non possano essere oggetto di una richiesta di trasferimento di un posteggio per la vendita al pubblico in spazi di mercato riservati ai produttori agricoli.

Peraltro, si ritiene che non abbia rilievo il fatto che l'acquirente del ramo d'azienda sia a sua volta un'azienda agricola, perché se i prodotti venduti continuano a provenire dall'azienda originaria, viene comunque a mancare la connessione con la produzione primaria.

Diverso è il caso di un'azienda che cedesse un proprio intero ramo d'azienda corrispondente all'intero ciclo produttivo di un determinato prodotto. Esemplicando: se un'azienda coltiva vigneti e prati, produce uva e fieno, alleva bestiame e trasforma l'uva in vino e il latte in formaggi, che commercializzava direttamente, la cessione di tutto il ciclo produttivo foraggiero-bovino darebbe luogo alla cessione di un ramo d'azienda il cui prodotto finale sarebbe ancora connesso alla produzione agricola e quindi potrebbe essere considerato "agricolo".

Data 15/07/2013
Protocollo 0008844/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Riscontro a vs richiesta di chiarimenti in merito alla partecipazione degli operatori non professionali ai Mercatini dell'usato e creativo.

Con nota pervenuta in data 31 maggio 2013, ns prot. n. 0007045/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla partecipazione degli operatori non professionali ai Mercatini dell'usato e creativo.

Con particolare riferimento al primo quesito nel quale si richiede di specificare cosa si intenda per opere dell'ingegno e, nello specifico se collanine con perline e anelli assemblati in loco, accessori di abbigliamento decorati a mano (cappelli, camice, ecc.), disegni, ritratti, caricature e simili; monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari (découpage in genere) possano rientrare nell'ambito di opere dell'ingegno si specifica quanto segue.

Preme innanzitutto ricordare che la materia delle "opere dell'ingegno" rientra nelle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che pertanto non è competenza della Regione definire come debba essere considerata tale attività, nemmeno per quello che concerne gli aspetti fiscali della stessa, in quanto invaderebbe la sfera di competenza statale.

Tuttavia, a seguito di numerose richieste da parte dei Comuni il settore scrivente, con nota n. 0009567/DB1607 del 15/06/2012 ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un parere in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche svolta da parte di "hobbisti" che vendono opere del "proprio ingegno creativo".

Il Ministero competente, a conferma di quanto già ritenuto dalla Regione Piemonte in occasione di diversi pareri rilasciati alle amministrazioni comunali ha specificato che ***"non può essere considerata opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell'artigianato, anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l'occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un'opera artigianale un'opera dell'ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irripetibilità ben più sostanziale."***

Pertanto tali operatori per poter partecipare ai mercatini tematici dovranno farne apposita domanda e il Comune dovrà rilasciare apposita autorizzazione temporanea valida per il periodo della manifestazione.

Come sopra richiamato si rammenta pertanto che per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, quantomeno temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le modalità previste dalla D.G.R. sopracitata. **La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.**

Non è quindi possibile racchiudere nel medesimo modulo sia l'istanza per la partecipazione all'evento sia la parte relativa all'assenso alla partecipazione all'evento.

Inoltre va altresì ricordato che la previsione dell'apposizione della marca da bollo su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un

provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è espressamente dettata dalla normativa nazionale e, nello specifico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Inoltre l'art. 4 dello stesso DPR prevede l'apposizione della marca da bollo sugli atti e sui provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che vadano rilasciati a coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta.

Con riferimento alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercatini, la D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 prevede la possibilità da parte dei Comuni di provvedere, tramite accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica, a delegare la gestione di servizi quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi nonché gestione degli aspetti promozionali, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

Infine, con riferimento alla modulistica che codesto Comune ha trasmesso per la verifica della correttezza della stessa, si rammenta quanto sopra specificato e che pertanto dovrà essere previsto un atto a sé (in bollo) con il quale il Comune autorizza l'operatore a partecipare al Mercatino di riferimento.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 28/11/2013
Protocollo 14039
Classificazione 009.010.020.1/2013A.20

OGGETTO: Risposta a quesito in merito ad autorizzazione di tipo B.

Con nota pervenuta in data 15 ottobre 2013, ns prot. n. 12415/DB1607 del 29 ottobre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi se l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante sia sottoposta a SCIA o se la stessa sia ancora soggetta al rilascio di autorizzazione di tipo B da parte del Comune.

Se da un lato si concorda, in via teorica, con il parere del Ministero dello Sviluppo Economico il quale evidenzia che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica (di tipo B) potrebbe essere sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, dall'altro si evidenzia che la normativa statale al momento attuale prevede che l'avvio di tale attività sia ancora sottoposto ad autorizzazione.

Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 164/2012, ha ribadito la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto e che pertanto è fatta sua la facoltà di decidere i regimi autorizzatori per l'avvio delle attività economiche in modo tale da garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

Infatti, tale competenza del legislatore statale è idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

Pertanto si ritiene che, fino a quando non intervenga una modifica a livello statale della normativa di comparto, l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia sottoposta a rilascio del titolo autorizzatorio che dovrà essere rilasciato da parte del Comune in cui l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

*Data 08/11/2013
Protocollo 00013191
Classificazione 009.010.020.1/2013A.17*

OGGETTO: Risposta a quesito in merito alla possibilità da parte del Comune di indire bandi per l'assegnazione di posteggi di tipo A in area mercatale.

Con nota pervenuta in data 24 ottobre 2013, ns prot. n. 12648/DB1607 del 29 ottobre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi di sapere se era possibile, da parte del Comune, indire nuovi bandi per l'assegnazione di posteggi in area mercatale.

In particolare si specifica che in sede di Conferenza Unificata è stata sancita, il 5 luglio 2012, l'Intesa recante i nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

Successivamente, per garantire un'attuazione uniforme dell'intesa in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni e delle Province autonome giungendo, il 24 gennaio 2013, alla predisposizione finale di un documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata.

Sulla base di tale documento verranno fornite successive ulteriori indicazioni, da parte delle Regioni, alle amministrazioni comunali.

In proposito si rammenta che la L.R. n. 28/1999 e s.mi. prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

Tutto ciò premesso si evidenzia che, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento regionale, attualmente in fase di predisposizione, **non è possibile** per le amministrazioni comunali:

- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggi già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in gruppi di posteggi già esistenti;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi in gruppi di posteggi di nuova istituzione;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati resisi liberi;**
- **indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione;**
- **assegnare tali posteggi utilizzando i criteri previsti dalla prevedente normativa.**

Non appena verrà adottato il Regolamento in oggetto, sarà cura degli Uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/11/2013
Protocollo 12989
Classificazione 009.010.020.1/2013A.14

OGGETTO: Risposta a quesito in merito alla possibilità da parte del Comune di indire bandi per l'assegnazione di posteggi di tipo A in area mercatale.

Con nota pervenuta in data 23 settembre 2013, ns prot. n. 0011216/DB1607 del 24 settembre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi di sapere se era possibile, da parte del Comune, indire nuovi bandi per l'assegnazione di posteggi in area mercatale.

In particolare si specifica che in sede di Conferenza Unificata è stata sancita, il 5 luglio 2012, l'Intesa recante i nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

Successivamente, per garantire un'attuazione uniforme dell'intesa in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni e delle Province autonome giungendo, il 24 gennaio 2013, alla predisposizione finale di un documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata.

Sulla base di tale documento verranno fornite successive ulteriori indicazioni, da parte delle Regioni, alle amministrazioni comunali.

In proposito si rammenta che la L.R. n. 28/1999 e s.mi. prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento regionale, attualmente in fase di predisposizione, non è pertanto possibile per i Comuni indire nuovi bandi per il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio di tipo A.

Non appena verrà adottato il Regolamento in oggetto, sarà cura degli Uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.

Data 28/11/2013
Protocollo 14050
Classificazione 009.010.020.1/2013A.23

OGGETTO: Risposta a quesito in merito al rilascio di più di un'autorizzazione di tipo B ad un soggetto da parte del medesimo Comune.

Con nota pervenuta in data 11 ottobre 2013, ns prot. n. 12370/DB1607 del 23 ottobre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla possibilità di rilasciare più di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di tipo B, al medesimo soggetto da parte dello stesso Comune.

Nello specifico si richiama quanto precisato dal settore scrivente, con nota del 07/06/2010, ns prot. n. 4865/DB1701 avente ad oggetto "applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio":

"L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 ha introdotto alcune modifiche nella materia del commercio su aree pubbliche, intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998.

In particolare:

- per effetto del comma 2 l' autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza. Viene così eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

A tale proposito si evidenzia, quale effetto sulla disciplina regionale, il venir meno, per impossibilità ad esercitare la connessa attività di controllo, delle disposizioni di 5 cui al Titolo IV, Capo III, Sezione II , p. 4 e 5 della dgr N. 32-2642/2001 secondo le quali "Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

[...]

Il problema principale nell'applicazione di tale norma, potrebbe porsi per gli operatori ai quali sia stata revocata da un comune l'autorizzazione per condanne penali, violazioni o inadempienze e che se ne procurano un'altra richiedendola ed ottenendola da un altro comune.

Sul punto si richiama l'attenzione di tutti i comuni sulla necessità di effettuare gli opportuni controlli, in particolare, quantomeno, sui requisiti morali."

Il divieto di rilascio allo stesso operatore di più di una autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante è pertanto da ritenersi pertanto superato, anche nel caso in cui sia lo stesso Comune a rilasciare più di un titolo autorizzatorio al medesimo operatore.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/11/2013
Protocollo 00013179
Classificazione 9.10.20.1/2013A..16

OGGETTO: Riscontro a vs comunicazione per rilascio autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo "a", di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 114/98, a seguito di bando pubblico del 08.08.2013.

Con nota del 18 settembre 2013, ns. prot. n. 0011205/DB1607 del 23 settembre 2013, è pervenuta la comunicazione da parte di codesto Comune inerente le autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo "a", di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 114/98, a seguito di bando pubblico del 08.08.2013.

In riferimento a tale comunicazione si intende richiamare all'attenzione di codesto Comune su quanto segue.

Con nota del 20/12/2012, ns. prot. n. 0017693/DB1607 recante "*Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione*" sono state fornite prime indicazioni, con particolare riferimento a quelle disposizioni dell'Intesa che trovavano diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

In tale sede era stato inoltre precisato che gli uffici regionali avrebbero provveduto a fornire ulteriori indicazioni per la successiva attuazione dell'intesa, anche nelle parti della stessa non immediatamente applicabili, previo coordinamento a livello interregionale.

In proposito si rammenta che la suddetta intesa, recante i nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, è stata siglata in data 5 luglio 2012.

Successivamente, per garantire un'attuazione uniforme dell'intesa in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni e delle Province autonome giungendo, il 24 gennaio 2013, alla predisposizione finale di un documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata.

Sulla base di tale documento verranno fornite successive ulteriori indicazioni, da parte delle Regioni, alle amministrazioni comunali.

In particolare la L.R. n. 28/1999 e s.mi. "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*" prevede, all'art. 10, comma 03 che "*la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotti un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di selezione*" che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

Pertanto, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento regionale, attualmente in fase di predisposizione, i **Comuni non possono**:

- indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati già esistenti;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggi già esistenti;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione in gruppi di posteggi già esistenti;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi in gruppi di posteggi di nuova istituzione;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati resisi liberi;
- indire bandi per l'assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione;
- assegnare tali posteggi utilizzando i criteri previsti dalla precedente normativa.

Non appena verrà adottato il Regolamento in oggetto, sarà cura degli uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.

Data 28/11/2013
Protocollo 14049
Classificazione 009.010.020.1/2013A.22

OGGETTO: Risposta a quesito in merito ad autorizzazione di tipo B.

Con nota pervenuta in data 25 settembre 2013, ns prot. n. 11340/DB1607 del 26 settembre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi se l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante sia sottoposta a SCIA o se la stessa sia ancora soggetta al rilascio di autorizzazione di tipo B da parte del Comune.

Se da un lato si concorda, in via teorica, con il parere del Ministero dello Sviluppo Economico il quale evidenzia che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica (di tipo B) potrebbe essere sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, dall'altro si evidenzia che la normativa statale al momento attuale prevede che l'avvio di tale attività sia ancora sottoposto ad autorizzazione.

Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 164/2012, ha ribadito la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto e che pertanto è fatta sua la facoltà di decidere i regimi autorizzatori per l'avvio delle attività economiche in modo tale da garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

Infatti, tale competenza del legislatore statale è idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

Pertanto si ritiene che, fino a quando non intervenga una modifica a livello statale della normativa di comparto, l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia sottoposta a rilascio del titolo autorizzatorio che dovrà essere rilasciato da parte del Comune in cui l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

Medesima considerazione va fatta anche per l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica con posteggio fisso, la stessa è sottoposta a rilascio autorizzazione di tipo A, a seguito di bando pubblico.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/11/2013
Protocollo 12991
Classificazione 009.010.020.1/2013A.15

OGGETTO: Risposta a quesito in merito all'avvio di bandi comunali su mercato esistente.

Con nota pervenuta in data 3 ottobre 2013, ns prot. n. 12270/DB1607 del 21 ottobre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi di sapere se era possibile, da parte del Comune, indire nuovi bandi per l'assegnazione di posteggi in area mercatale.

In particolare si specifica che in sede di Conferenza Unificata è stata sancita, il 5 luglio 2012, l'Intesa recante i nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

Successivamente, per garantire un'attuazione uniforme dell'intesa in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni e delle Province autonome giungendo, il 24 gennaio 2013, alla predisposizione finale di un documento unitario per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata.

Sulla base di tale documento verranno fornite successive ulteriori indicazioni, da parte delle Regioni, alle amministrazioni comunali.

In proposito si rammenta che la L.R. n. 28/1999 e s.mi. prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento che stabilisca i criteri e le modalità di selezione che, nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzialità ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

In attesa dell'emanazione del suddetto regolamento regionale, attualmente in fase di predisposizione, non è pertanto possibile per i Comuni indire nuovi bandi per il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio di tipo A.

Non appena verrà adottato il Regolamento in oggetto, sarà cura degli Uffici scriventi informare le amministrazioni comunali che potranno così procedere agli adempimenti di loro competenza.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04/02/2013
Protocollo 0001486/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito su sostituzione titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 21 gennaio 2013, ns. prot. n. 0000840/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla sostituzione di un titolare di autorizzazione commercio su area pubblica da parte di un soggetto retribuito con il sistema dei voucher.

In merito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 24.4.2001, le figure previste per la sostituzione sono *“i familiari coadiutori o i dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare”*.

In via generale per sostituto è da intendersi ogni soggetto che, legato al titolare dell'impresa da un qualsivoglia rapporto di lavoro o prestazione d'opera (rapporti i quali devono essere espressamente previsti dalle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle stesse) agisca nell'attività di vendita in nome e per conto di questi.

Pertanto parrebbe che anche un soggetto impiegato per svolgere il lavoro occasionale accessorio e retribuito con il sistema dei voucher, sia da equipararsi alle figure già espressamente previste dalla normativa regionale di settore per ciò che attiene la possibilità di poter sostituire il titolare dell'impresa di commercio su area pubblica, purché la natura del voucher con cui si retribuisce la prestazione sia inerente all'attività di vendita.

Per l'esercizio dell'attività in nome e per conto di altri l'operatore dovrebbe essere in possesso di procura, ma sul punto si invita la S.V. a rivolgersi agli Enti competenti, in quanto tale materia ha natura civilistica e pertanto non rientra nella competenza regionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 16/05/2013
Protocollo 0006438/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Quesito in relazione all'esibizione di copie conformi all'originale di autorizzazione tipo B.

Con nota pervenuta in data 7 maggio 2013, ns prot. n. 0005877/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla validità della copia conforme di un'autorizzazione di tipo B, per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Nello specifico si chiedeva di sapere se la presentazione di tale documento fosse sufficiente, in caso di controllo, o se alla copia conforme dovesse essere allegata anche la relativa autorizzazione in originale.

In particolare si rammenta che, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del D.P.R. 445/2000 s.m.i., *"Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. **Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali**"*, pertanto nel caso in oggetto la copia conforme dell'autorizzazione sostituisce del tutto il titolo originale e non deve essere accompagnato dallo stesso.

Inoltre, a norma dell'art. 19 **"Modalità alternative all'autenticazione di copie"** dello stesso D.P.R. 445/2000, è altresì previsto che *"La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati"*, pertanto lo stesso privato può procedere autonomamente alla creazione di una copia conforme all'originale tramite **autocertificazione, e validamente produrla in luogo dell'originale.**



*Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

*Data 30/10/2013
Protocollo 12739
Classificazione 009.010.020.1/2013A*

OGGETTO: Risposta al quesito in merito alla partecipazione ai mercatini di natale e/o dell'artigianato su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 21 ottobre 2013, ns. prot. n. 12272/DB1607 – la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'attività di commercio su area pubblica in qualità di operatore occasionale senza partita IVA, nei mercatini di natale o dell'artigianato per la vendita di prodotti realizzati interamente a mano.

A tale proposito si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e con le modalità prevista dalla D.G.R. sopraccitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno: comunque rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

L'Ufficio scrivente, con nota esplicativa del 17/10/2011, prot. n. 12253/DB1607 (reperibile nel sito web della Regione Piemonte – sezione Commercio – Note esplicative), ha precisato che gli operatori occasionali, per poter esercitare tale attività su area pubblica, devono indicare, ai fini previdenziali, tramite autocertificazione, la propria posizione previdenziale, vale a dire l'iscrizione alla gestione INPS o ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS). Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate.

Ai fini fiscali, i venditori occasionali, pur non soggetti a specifici oneri, devono indicare, per la partecipazione ai mercatini i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

Per partecipare a tali mercatini è pertanto necessario rivolgersi al Comune sede della manifestazione per il rilascio dell'autorizzazione temporanea suddetta.



*Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

*Data 09/07/2013
Protocollo 0008643/DB1607
Classificazione 009.010.020*

OGGETTO: Richiesta informazioni in relazione all'organizzazione di manifestazioni su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 1 luglio 2013, ns prot. n. 0008236/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi informazioni in relazione all'organizzazione di manifestazioni su area pubblica e sulla correttezza del modello utilizzato dal Comune di XXX per la domanda di partecipazione a tali eventi da parte di operatori non professionali, cd. hobbisti.

In via generale si specifica che l'organizzazione e lo svolgimento di ogni forma di vendita su area pubblica sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 02/04/2001.

In particolare, secondo quanto disposto dalla D.G.R. succitata, si evidenzia che la competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, permane in capo al Comune.

Unica eccezione è prevista in riferimento alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi.

A tal fine i Comuni possono provvedere, tramite accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica, a delegare la gestione di tali servizi quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi nonché con particolare riferimento agli aspetti promozionali, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

Pertanto sarà cura del Comune l'organizzazione della manifestazione in oggetto in base alle disposizioni previste dalla succitata D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.

Con particolare riferimento al modello utilizzato dal Comune di XXX per la domanda di partecipazione ai mercatini da parte di operatori non professionali, cd. hobbisti, si ritiene che lo stesso non sia conforme alla normativa regionale vigente.

Per la partecipazione a tale tipologia di manifestazioni infatti non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee su abbonamento; inoltre per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorchè temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le modalità previste dalla D.G.R. sopraccitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Peraltro va altresì ricordato che la previsione dell'apposizione della marca da bollo su istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è espressamente dettata dalla normativa nazionale e, nello specifico dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Inoltre l'art. 4 dello stesso DPR prevede l'apposizione della marca da bollo sugli atti e sui provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che vadano rilasciati a coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta.

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 28/11/2013
Protocollo 14041
Classificazione 009.010.020.1/2013A.21

OGGETTO: Risposta a quesito in merito ad autorizzazione di tipo B.

Con nota pervenuta in data 24 ottobre 2013, ns prot. n. 12662/DB1607 del 29 ottobre 2013, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi se l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante sia sottoposta a SCIA o se la stessa sia ancora soggetta al rilascio di autorizzazione di tipo B da parte del Comune.

Se da un lato si concorda, in via teorica, con il parere del Ministero dello Sviluppo Economico il quale evidenzia che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica (di tipo B) potrebbe essere sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione, dall'altro si evidenzia che la normativa statale al momento attuale prevede che l'avvio di tale attività sia ancora sottoposto ad autorizzazione.

Si rammenta in proposito che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 164/2012, ha ribadito la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto e che pertanto è fatta sua la facoltà di decidere i regimi autorizzatori per l'avvio delle attività economiche in modo tale da garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

Infatti, tale competenza del legislatore statale è idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle.

Pertanto si ritiene che, fino a quando non intervenga una modifica a livello statale della normativa di comparto, l'avvio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia sottoposta a rilascio del titolo autorizzatorio che dovrà essere rilasciato da parte del Comune in cui l'operatore ha scelto di avviare l'attività.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/01/2013
Protocollo 0000637/DB1607
Classificazione 009.010.020

**OGGETTO: D.lgs 152/06 e s.m.i. – D.lgs. 114/98 e s.m.i. – L.R. 28/99 e L.R. 13/11 e s.m.i.
Commercio rifiuti in forma ambulante. Riscontro a vs richiesta di parere.**

Con nota pervenuta in data 12 dicembre 2012, ns prot. n. 17562/DB1607 codesto Ente ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'attività di raccolta e trasporto ambulante di rifiuti e se la stessa sia da considerare attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante.

Nello specifico si evidenzia che per commercio al dettaglio, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 144/98 e sm.i., art. 4, comma 1, lett. b) si intende:

“l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”

mentre per commercio su area pubblica si intende, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. 144/98 e s.m.i.:

“l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”.

Tutto ciò premesso si ritiene che l'attività da voi descritta non rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs. 114/98 e che pertanto non possa essere definita attività commerciale, ancorché svolta su area pubblica in forma itinerante, in quanto carente degli elementi essenziali e tipicizzati che farebbero di essa un'attività commerciale.

Data 06/06/2012
Protocollo 0008818/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio su area pubblica svolta da parte di operatori occasionali, cosiddetti "hobbisti".

Con nota pervenuta in data 23 maggio 2012, ns. prot. n. 8092/DB1607 codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'attività di commercio su area pubblica svolta da operatori occasionali, cosiddetti "hobbisti", i quali, con la sola presentazione di autocertificazione vendono "opere del proprio ingegno".

Nello specifico è stato richiesto se tale attività possa essere svolta da operatori non professionali, quante volte l'anno e quale tipologia di controlli, ai fini contributivi e fiscali, debbano essere svolti e attraverso la presentazione di quale documentazione.

Preme innanzitutto ricordare che la materia delle "opere dell'ingegno" rientra nelle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che pertanto non è competenza della Regione definire come debba essere considerata tale attività, nemmeno per quello che concerne gli aspetti fiscali della stessa, in quanto invaderebbe la sfera di competenza statale.

Peraltro, a parere degli uffici scriventi non può essere considerata opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell'artigianato, anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l'occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un'opera artigianale un'opera dell'ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irripetibilità ben più sostanziale.

Si rammenta, pertanto che per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, altresì temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le modalità previste dalla D.G.R. sopracitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Tuttavia non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno, rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

Inoltre, secondo quanto chiarito con la nota esplicativa del 17/10/2011, prot. n. 12253/DB1607, gli operatori occasionali, per poter esercitare tale attività su area pubblica, devono indicare, ai fini previdenziali, tramite autocertificazione, l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasional/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell'attività principale svolta.

Si specifica che è stato predisposto un apposito quesito al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di creatori di opere dell'ingegno, in modo da ottenere una risposta puntuale sul tema.

Data 25/06/2012
Protocollo 0010008/DB1607

OGGETTO: Richiesta informazioni in riferimento all'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante e alla possibilità da parte del Comune di inibire tale attività in determinati luoghi.

Con nota pervenuta in data 21 maggio 2012, ns. prot. n. 8009/DB1607 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla possibilità da parte di un Comune di inibire l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in determinati spazi.

Le censure riguardano in particolare l'impossibilità di operare nelle zone di maggiore affluenza turistica.

Si richiama in proposito quanto previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 2/4/2001 per la quale – Capo III - autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo b, Sezione I - Disposizioni generali, punto 2, lettera f) – , **“l'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)” all'art. 10 c. 4 e 5.”**

La DCR sopraccitata, all'art. 10, commi 4 e 5, dispone che:

“4. Il comune, con apposito atto di Consiglio, deve deliberare l'individuazione e la delimitazione degli spazi e delle aree pubbliche sui quali è vietato l'esercizio del commercio itinerante.

5. Il divieto di cui al comma 4 è fondato su motivazioni di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza o su gravi motivi di pubblico interesse, nonché sul rispetto delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Non sono consentite limitazioni il cui presupposto sia la tutela dell'interesse privato di altre forme di commercio esistenti.”

Pertanto, con le recenti disposizioni normative introdotte sia a livello europeo che a livello nazionale, attraverso le quali il legislatore ha inteso ampliare la libertà di impresa sia all'accesso sia nell'esercizio delle attività stessa, il principio cardine per il quale **“l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”** trova limite e compressione nei soli casi in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi primari, fra i quali, in particolare:

- **la salute;**
- **i lavoratori;**
- **l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano;**
- **i beni culturali;**
- **la sicurezza;**
- **la libertà e la dignità umana**

e per evitare il contrasto con:

- **l'utilità sociale;**
- **l'ordine pubblico;**
- **il sistema tributario;**
- **gli obblighi comunitari;**
- **gli obblighi internazionali.**

Pertanto è facoltà dei Comuni porre limiti all'esercizio delle attività economiche, nel rigoroso rispetto dei principi suesposti.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 24/10/2012
Protocollo 0015478/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio su area pubblica svolta dai cd. "battitori". Risccontro a vs richiesta di parere.

Con nota pervenuta in data 5 ottobre 2012, ns prot. n. 14448/DB1607 codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'attività di commercio su area pubblica svolta dai cosiddetti battitori.

Nello specifico è stato richiesto di sapere se il calcolo delle assenze ingiustificate per l'avvio del procedimento di decadenza da voi effettuato fosse corretto.

In relazione a ciò, e a titolo meramente collaborativo, si ritiene corretta la vostra indicazione per la quale a partire dalla 7° assenza ingiustificata venga disposta la decadenza.

Peraltro si ritiene altresì opportuno evidenziare che la normativa regionale dà, in materia di "battitori", piena competenza ai Comuni per la gestione delle aree occupate dai medesimi venditori e nello specifico prevede che le amministrazioni comunali possano prevedere appositi spazi da destinare ai titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore, previa consultazione con le categorie degli operatori commerciali su area pubblica.

Nel caso in cui i Comuni abbiano riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore, gli stessi sono tenuti a regolamentarne l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento:

1. al regime di occupazione delle aree;
2. ai criteri per l'assegnazione degli spazi;
3. ai turni di rotazione degli operatori;
4. alle modalità per l'assegnazione occasionale degli spazi.

Resta inteso che l'assegnazione delle aree dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/07/2012
Protocollo 0011654/DB1607

OGGETTO: Informazioni in merito all'attività di commercio.

Con nota del 26 maggio 2012, ns. prot. n. 8313/DB1607 del 28 maggio 2012, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi se era possibile svolgere l'attività di *"commercio ambulante su suolo privato non come itinerante ma l'intero giorno."*

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

- ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 114/98 **il commercio ambulante è per definizione svolto su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;**
- il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto **su posteggi dati in concessione** (con autorizzazione di tipo A) o su qualsiasi area purché **in forma itinerante** senza posteggio (con autorizzazione di tipo B);
- **il commercio su area privata è definito commercio in sede fissa** (i classici esercizi di vicinato) e può essere svolto purché i locali nei quali si svolge l'attività abbiano la destinazione d'uso richiesta dalla normativa, e che pertanto abbiano la **destinazione d'uso commerciale**.

Si consiglia, pertanto, di rivolgersi al Comune nel quale si intende avviare l'attività illustrando la tipologia di attività che si vorrà esercitare in modo che il Comune possa fornire informazioni più puntuali per l'avvio e lo svolgimento della stessa.

Data 25/07/2012
Protocollo 0011653/DB1607

OGGETTO: Quesiti in merito alla sospensione dell'attività di commercio su area pubblica.

Con nota del 23 maggio 2012, ns. prot. n. 8176/DB1607 del 24 maggio 2012, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla sospensione dell'attività di commercio su area pubblica.

Nello specifico al quesito n. 1 si chiedeva di sapere se una ditta individuale può richiedere e ottenere la sospensione di uno o più rami d'azienda al fine di poter prestare assistenza a un genitore ritenuto invalido al 100%. Inoltre si richiedeva se la sospensione potesse essere a tempo indeterminato e, nel caso invece in cui tale sospensione fosse a tempo determinato, se lo stesso potesse essere rinnovato.

In tal senso si richiama, con riferimento alle autorizzazioni di tipo B, l'art. 30 comma 1 del d.lgs. 114/98, per il quale: ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applicano le medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" del d.lgs. stesso.

Pertanto, (per le autorizzazioni di tipo B) la sospensione può avvenire nel limite massimo di 12 mesi secondo il disposto dell'art. 22, comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98.

Nel caso in cui trattasi invece di autorizzazione di tipo A, con relativa concessione di posteggio, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98, la sospensione può avvenire nel limite di tempo complessivamente non superiore a quattro mesi nel medesimo anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Pertanto, con la D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2011 e smi, Capo IV - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica - ai numeri 2 e 3 è stato specificato che

"2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati."

Con il quesito n. 2 si chiedeva invece se in caso di morte di un titolare di una ditta individuale, con o senza coadiuvanti, il coniuge superstite potesse sospendere l'attività e per quanto tempo.

Si evidenzia che la norma nulla dice in riferimento al caso specifico.

Tuttavia si ritiene che possano trovare applicazione le stesse disposizioni soprarichiamate in tema di sospensione.

Pertanto, nel caso di autorizzazione di tipo A, è facoltà del Comune valutare, a sua discrezione e dopo aver preso visione della documentazione specifica a motivazione della richiesta, la possibilità di concedere un periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale sopracitata.

Data 25/06/2012
Protocollo 0010009/DB1607

**OGGETTO: DGR 31-2642/2001: rilascio di più autorizzazioni di tipo B al medesimo operatore.
Riscontro a richiesta di parere.**

In data 1 giugno 2012, ns prot. n. 0008751/DB1607 del 5 giugno 2012 è pervenuta agli uffici scriventi richiesta di parere in merito alla possibilità di rilasciare più autorizzazioni di tipo B, in forma itinerante, allo stesso operatore, in particolare, a seguito, dell'entrata in vigore del D.lgs 59/2010 che ha introdotto diverse modifiche in materia di commercio su area pubblica.

Nello specifico si richiama quanto precisato dal settore scrivente, con nota del 07/06/2010, ns prot. n. 4865/DB1701 avente ad oggetto *"applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio"*:

"L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 ha introdotto alcune modifiche nella materia del commercio su aree pubbliche, intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998.

In particolare:

- per effetto del comma 2 l' autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza. Viene così eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta *"il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza"* poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

A tale proposito si evidenzia, quale effetto sulla disciplina regionale, il venir meno, per impossibilità ad esercitare la connessa attività di controllo, delle disposizioni di 5 cui al Titolo IV, Capo III, Sezione II , p. 4 e 5 della dgr N. 32-2642/2001 secondo le quali "Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

[...]

Il problema principale nell'applicazione di tale norma, potrebbe porsi per gli operatori ai quali sia stata revocata da un comune l'autorizzazione per condanne penali, violazioni o inadempienze e che se ne procurano un'altra richiedendola ed ottenendola da un altro comune.

Sul punto si richiama l'attenzione di tutti i comuni sulla necessità di effettuare gli opportuni controlli, in particolare, quantomeno, sui requisiti morali."

Il divieto di rilascio allo stesso operatore di più di una autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante è pertanto da ritenere superato.

Data 15/06/2012
Protocollo 0009562/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio su area pubblica in occasione di "mercatini" o altre manifestazioni similari.

Con nota pervenuta in data 4 giugno 2012, ns. prot. n. 8643/DB1607 codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'attività di commercio su area pubblica in occasione di "mercatini" o altre manifestazioni similari svolta in particolar modo da operatori occasionali, cosiddetti "hobbisti".

Nello specifico è stato richiesto:

- *se a tali manifestazioni possano accedere soggetti che vendono merci, anche in forma marginale o residuale, sprovvisti di autorizzazione;*
- *se vi possono accedere soggetti che producono oggettistica varia, bigiotteria, fiori finti o similare e se queste merci possano intendersi opera dell'ingegno;*
- *cosa debba intendersi per "opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo";*
- *un privato può essere ammesso a vendere oggetti usati propri?*
- *se esistano forme di vendite su aree pubbliche che si possono essere effettuate senza almeno un'autorizzazione temporanea;*
- *come trattare il baratto sui mercatini.*

Preme innanzitutto ricordare che la materia delle "opere dell'ingegno" rientra nelle competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che pertanto non è competenza della Regione definire come debba essere considerata tale attività, nemmeno per quello che concerne gli aspetti fiscali della stessa, in quanto invaderebbe la sfera di competenza statale.

Pertanto, a parere degli uffici scriventi non può essere considerata opera dell'ingegno creativo ogni attività che presenti, nella sostanza, i caratteri dell'artigianato, anche artistico, distinguendosi soltanto per il fatto di essere svolta a titolo occasionale. Si ritiene infatti che non possa essere l'occasionalità contrapposta alla professionalità a fare di un'opera artigianale un'opera dell'ingegno creativo, ma che sia necessario un carattere di irripetibilità ben più sostanziale.

Si rammenta, pertanto che per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, quantomeno temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le modalità previste dalla D.G.R. sopracitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

Inoltre, secondo quanto chiarito con la nota esplicativa del 17/10/2011, prot. n. 12253/DB1607, gli operatori occasionali, per poter esercitare tale attività su area pubblica, devono indicare, **ai fini previdenziali**, tramite autocertificazione, l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di

tali Casse. Gli “*occasionalisti/hobbisti*” hanno, di norma, un’assicurazione previdenziale prevalente che esclude l’iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l’INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- dichiarazione dell’attività principale svolta.

Tenuto peraltro conto delle criticità sottese all’incertezza interpretativa si è ritenuto opportuno formulare apposito quesito al Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da ottenere una risposta puntuale in materia di opere dell’ingegno a carattere creativo.

Infine, con particolare riferimento all’attività di baratto sui mercatini si specifica che qualora si tratti di una manifestazione di scambio o di baratto di cose, intendendo per esso lo scambio di una cosa con un’altra alla quale si attribuisce il medesimo valore, tale tipologia di attività non rientra tra quelle commerciali e quindi non necessita di specifica autorizzazione per la vendita, ancorché temporanea.

Peraltro, a parere degli uffici scriventi, è opportuno verificare che si tratti di un vero e proprio scambio/baratto e non di una vendita; in tale ipotesi è da ritenere che dovranno applicarsi le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i.

Data 23/07/2012
Protocollo 0011535/DB1607

OGGETTO: Informazioni in merito all'attività di commercio.

Con nota del 19 marzo 2012, ns. prot. n. 4340/DB1607 del 20 marzo 2012, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti circa l'attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante.

Nello specifico è stato richiesto se l'autorizzazione di tipo B rilasciata da un Comune piemontese fosse valida per l'esercizio dell'attività in tutta Italia o se dovesse essere fatta richiesta di autorizzazione in ogni singolo Comune.

Si evidenzia che, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale (d.lgs. 114/98 e s.m.i.) e regionale (D.G.R n. 32-2642 del 02/04/2001 e l.r. 28/99 e sm.i.i.) di comparto, *“l'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:*

a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale previsto dal d.lgs. 114/98, nazionale secondo le risultanze della circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001 (vale a dire su tutto il territorio nazionale);

b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, così come individuate dalla D.C.R. 626 - 3799 all' art. 3 c.3 lett. b) e c), su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114/98 ;

c) l'esercizio del commercio nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella predetta D.C.R. 626 - 3799 agli artt.3 e 4, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, in riferimento all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione stessa, nazionale secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del Commercio;

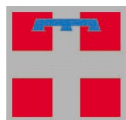
d) la vendita a domicilio secondo quanto previsto dall' art. 28 c. 4 del d.lgs.114/98;

e) l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste dai Comuni ai sensi del l' art. 4 della D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, fino al massimo di cinque ore consentite dalla D.C.R. stessa;

f) l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799 del 1-3-2000, all'art.10 c. 4 e 5.

Pertanto, nel caso di attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, il titolo è rilasciato dal Comune in cui si intende avviare l'attività, o il Comune di maggior agio logistico, e l'ambito di validità dell'autorizzazione corrispondente è quello nazionale.

L'operatore non dovrà richiedere ulteriori titoli per svolgere l'attività, salvo accertarsi delle aree in cui tale tipologia di vendita è espressamente vietata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 02/08/2012
Protocollo 0012074/DB1607

OGGETTO: D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Reintestazione. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota del 14 luglio, ns. prot. n. 11184/DB1607 del 17 luglio 2012, codesto Comune ha richiesto un parere in merito all'applicazione della deliberazione regionale indicata in oggetto, sul tema della reintestazione.

Nello specifico è stato richiesto di sapere se sia possibile la reintestazione considerato che il futuro reintestario non esercita più l'attività commerciale e non è più iscritto al registro imprese, né è titolare di posizione contributiva INPS/INAIL.

Tale procedura risulta sempre più diffusa sul territorio piemontese, peraltro senza che la normativa regionale disponga alcunché al riguardo, al di là della precisazione che, almeno nella fase di prima applicazione della deliberazione regionale, la reintestazione è da ritenere sempre consentita, sempre che il titolare originario – futuro reintestataro - risulti in regola rispetto ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010.

Nella fase attuale, in attesa di ulteriori specifiche disposizioni regionali, si ritiene appropriata la prassi adottata da taluni Comuni che permettono la reintestazione del titolo altresì a chi non è più iscritto alla Camera di Commercio e/o ad un ente previdenziale, a condizione che lo stesso reintestario provveda alla iscrizione entro i termine di legge di 30 giorni dall'avvio dell'attività.

Pertanto si ritiene di poter ammettere la reintestazione del titolo anche a colui che, al momento, non sia più iscritto al Registro Imprese, restando inteso che l'operatore stesso dovrà risultare nuovamente iscritto per poter esercitare l'attività.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/07/2012
Protocollo 0011652/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito alla sospensione dell'attività di commercio su area pubblica in riferimento ad un'autorizzazione di tipo A.

Con nota del 13 aprile 2012, ns. prot. n. 8833/DB1607 del 6 giugno 2012, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla sospensione dell'attività di commercio su area pubblica in riferimento ad un'autorizzazione di tipo A.

Nello specifico è stato richiesto di sapere se, nel caso in cui la motivazione per la sospensione sia l'assistenza a un parente invalido civile, sia legittimo da parte del Comune accordare periodi di sospensione dell'attività salvaguardando in tal modo la concessione del posteggio.

In merito si evidenzia che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2011 e smi, Capo IV - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica - ai numeri 2 e 3:

"2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, **è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.**"

Pertanto è facoltà del Comune valutare, a sua discrezione e dopo aver preso visione della documentazione specifica a motivazione della richiesta, la possibilità di concedere un periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale sopracitata.

Data 06/11/2012
Protocollo 0015920 /DB1607

Oggetto: quesito in merito all'attività di vendita di prodotti agricoli trasformati.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 22/10/2012 con Prot. n. 15313/DB1607, si richiede se l'attività di vendita di prodotti agricoli svolta da parte della cooperativa sociale "A", i cui prodotti originali sono trasformati e confezionati nei locali dell'azienda agrituristica "B", mediante l'utilizzo delle proprie attrezzature e del personale di quest'ultima, possa essere considerata come attività di vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda.

In particolare, vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- *i prodotti agricoli della cooperativa sociale "A" non sono venduti all'azienda agrituristica "B", incaricata alla trasformazione ed al confezionamento degli stessi;*
- *la cooperativa sociale "A" intende effettuare la vendita di tali prodotti su aree pubbliche o in altri luoghi pubblici e privati, in cui si svolgono manifestazioni atte al reperimento di fondi.*

Poiché la competenza in materia di vendita di prodotti agricoli appartiene alla Direzione Agricoltura, si è ritenuto opportuno richiedere un parere per il caso di specie, nel quale è stato specificato quanto segue.

Nell'ipotesi in cui si tratti di una cooperativa sociale, come definita all'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali -- con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;*
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*

la cooperativa in argomento assumerebbe le connotazioni, di cui al suddetto punto b), ovvero le seguenti:

- *sociale, in quanto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*
- *agricola, poiché l'attività svolta è riconducibile a quella prevista dall'art. 2135 del c.c.*

Ai fini della verifica dei suddetti requisiti, è opportuno consultare il certificato di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò premesso, l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti dalla cooperativa "sociale-agricola" è disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 s.m.i., poiché tale attività è riconducibile alle disposizioni del codice civile che disciplinano l'imprenditore agricolo e conseguentemente la trasformazione dei prodotti agricoli da parte di un'azienda terza non influisce rispetto alla sua definizione.

Per quanto attiene al regime giuridico dell'attività si richiamano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo:

"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

.....

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.”

Pertanto, si ritiene che se la cooperativa sociale svolga l'attività di vendita dei prodotti agricoli su area pubblica, all'interno di un mercato istituito ai sensi della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la stessa non soggiace al regime autorizzatorio. Tuttavia, la cooperativa sociale dovrà effettuare una comunicazione al comune competente per la richiesta di assegnazione del posteggio.

Nel caso in cui tale attività venga svolta su area pubblica in forma itinerante, senza l'assegnazione di un posteggio, la stessa è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Invero, la SCIA di avvio dell'attività da parte della cooperativa consente già la vendita dei suoi prodotti agricoli su area pubblica e privata, fatte salve le specifiche sopra indicate.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 07/08/2012
Protocollo 0012245/DB1607

OGGETTO: Segnalazione del Comune di X. Richiesta notizie.

In data 2 agosto 2012, ns. prot. n. 12034/DB1607, è pervenuta presso gli uffici scriventi la segnalazione del Comune di X, con la quale l'amministrazione chiedeva se era coretto e legittimo, da parte del Comune di Y, a seguito della verifica della regolarità contributiva, la vidimazione di VARA rilasciati da altri Comuni.

In tal senso si richiamano i contenuti della **Nota del 17.10.2011 prot. n. 0012253/DB1607** avente ad oggetto: *"Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative e di attuazione"* nel senso che *"ogni comune a cui l'operatore su area pubblica si rivolge può rilasciare tanti vara quante sono le autorizzazioni di cui il soggetto sia titolare, indipendentemente da quale comune le abbia rilasciato"*, nella quale è stato specificato che:

"Al Capo I, p. 1 della deliberazione n. 20-380/2010, è previsto che a rilasciare il modello di regolarità - VARA - debba essere, per ciascun operatore, il comune di rilascio di autorizzazione.

*Una lettura informata ai principi di efficienza ed economicità, consente di ritenere che sia sufficiente che il VARA sia rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dello stesso, anziché pretendere che sia rilasciato un VARA da ognuno dei comuni di rilascio delle autorizzazioni in capo ad ogni operatore. **Lo stesso comune quindi rilascerà tante copie autentiche del VARA per quante sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore.** L'onere della verifica dei documenti prodotti pertanto ricade su di un solo comune, quello di rilascio del VARA evitando doppioni e spreco di risorse.*

Rispetto all'indicazione di semplificazione per la quale *lo stesso comune quindi rilascerà tante copie autentiche del VARA per quante sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore* occorre precisare che in ogni caso la competenza di ciascun Comune resta circoscritta all'ambito territoriale del medesimo.

Pertanto non appare legittimo il rilascio da parte di un Comune del VARA relativo ad un'autorizzazione rilasciata da un altro Comune, per le accennate ragioni di competenza territoriale.

Quindi il Comune nel quale l'operatore si recherà per la verifica annuale della regolarità contributiva dovrà rilasciare il VARA riferito al suo comune, potendo, a richiesta dell'interessato, produrre tante copie autentiche quante sono le autorizzazioni in possesso dell'operatore; non potrà però vidimare il VARA rilasciato da un altro Comune né tantomeno rilasciarne uno nuovo a nome e per conto di un'altra amministrazione.

Data 21/06/2011
Protocollo 0004724/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali "cd. hobbisti".

Con e-mail pervenuta in data 31 maggio 2011, ns. prot. n. 4215/DB1701 del 1 giugno 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica da parte di operatori non professionali, cosiddetti hobbisti in occasione di mercatini.

Nello specifico si evidenzia che l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità di esercitare l'attività da parte di operatori non professionali previa autorizzazione rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo.

Nello specifico si evidenzia che tali autorizzazioni:

- 13 *"Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:*
- 14 *della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;*
- 15 *del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;*
- 16 *della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;*
- 17 *del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .*
- 18 *Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio ".*

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Tuttavia non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno, rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

Inoltre, con D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i., è stato introdotto l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica; a tale disposizione sono soggetti tutti coloro che operano a vario titolo su area pubblica i quali dovranno produrre il DURC o CRC o documentazione equipollente per provare la propria regolarità.

Con particolare riferimento ai venditori occasionali (cd. hobbisti) la nota esplicativa del 09/03/2011 chiarisce che gli stessi, per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite **autocertificazione**, **l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente** (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), **o altra gestione INPS**. Tale autocertificazione



può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli “*occasionalisti/hobbisti*” hanno, di norma, un’assicurazione previdenziale prevalente che esclude l’iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l’INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- **nome e cognome;**
- **codice fiscale;**
- **dichiarazione dell’attività principale svolta.**

Si fa presente inoltre che è in via di realizzazione una banca dati regionale, la quale sarà implementata con il fine specifico di verificare la reale occasionalità delle attività, tali dati saranno fruibili dall’Agenzia delle Entrate per i controlli incrociati.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/11/2011
Protocollo 0014722/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito alla disciplina che regola l'attività del cd. "LEMON BAR" su area pubblica

Con nota vs prot. n. 75725 del 03/11/2011, inoltrata successivamente dal Settore promozione commerciale del sistema produttivo – fiere e centri fieristici con e-mail del 04/11/2010, è pervenuto agli uffici scriventi il seguente quesito del comune di Novara: posto che l'attività caratterizzata dalla preparazione e vendita di spremute di agrumi che vengono tagliati e da cui viene spremuto manualmente il succo, confezionato in un bicchiere sigillato monouso, mescolato con procedura manuale ad altri ingredienti (quali acqua minerale naturale sigillata, ghiaccio, zucchero), con esclusione della vendita di qualsiasi altro prodotto non di propria esclusiva produzione e di qualsiasi impianto o attrezzatura idonei a consentire agli acquirenti il consumo sul posto del prodotto acquistato è stata riconosciuta da taluna giurisprudenza quale attività artigianale, si chiede di conoscere se tali artigiani, nel caso sin cui vogliano svolgere l'attività descritta su area pubblica, a posto fisso o in forma itinerante, siano o meno soggetti all'autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Tenuto conto che per espresso disposto dell'art. 4, comma 2, lettera f) del d.lgs. 114/1998 smi, l'artigiano che vende il suo prodotto nel luogo di produzione o nei locali attigui è escluso dall'applicazione delle norme sul commercio, si ritiene che lo stesso non sia soggetto all'autorizzazione: resta peraltro inteso che, trattandosi di commercio su area pubblica, specialmente nel caso in cui l'attività si svolga a posto fisso, lo stesso operatore sarà soggetto alle disposizioni in materia di occupazione delle aree pubbliche.

Tale regime semplificato vale evidentemente solo nell'assunto che l'artigiano venda esclusivamente il proprio prodotto e che lo stesso sia prodotto in loco.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 22/03/2011
Protocollo 0002057/DB1701

OGGETTO: richiesta di parere in merito all'accesso al commercio su area pubblica da parte di un' Associazione onlus.

Con e-mail pervenuta in data 03 gennaio 2011, ns. prot. Numero 0000168/DB1707, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla possibilità di esercizio attività di commercio su area pubblica da parte di Associazione onlus, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, dotata di partita IVA e di certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.

Ciò che preme innanzitutto sottolineare è che solo la lettura dell'atto di costituzione dell'Associazione di cui sopra può chiarire se l'attività di commercio è contemplata nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (vale a dire reperire i fondi per raggiungere il fine istituzionale), in quanto di norma, tali associazioni non hanno fini di lucro e si propongono di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

Se tale attività rientra in quelle istituzionali dell'associazione, e quindi è con la stessa compatibile, come parrebbe desumersi dal quesito da Voi posto (il possesso, inoltre, di partita IVA, fa intendere che l'attività commerciale sia abituale), tale associazione dovrà sottostare a tutte le regole proprie delle attività commerciali.

Anche il possesso del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'ente competente fa supporre che si sia in presenza di un'associazione che a tutti gli effetti esercita, in forma abituale e non occasionale, attività commerciale.

Tutto ciò premesso e dato il caso in oggetto si ritiene di poter esprimere un parere positivo in merito alla possibilità di esercizio di attività di commercio su area pubblica da parte dell'Associazione onlus in oggetto, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Va detto che tale parere ha valore solo per il caso specifico e qualora si presentassero le medesime condizioni, situazioni diverse andranno valutate caso per caso.

Data 11/04/2011
Protocollo 0002642/DB1701

OGGETTO: Commercio su aree pubbliche. Art. 28 d.lgs. 31.03.1998, n. 114. Conversione autorizzazione in forma itinerante già rilasciata ai sensi della legge 28.03.1991, n. 112.

Con fax pervenuto in data 18 marzo 2011, ns. prot. n. 2177/DB1701 del 24/03/2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito al corretto procedimento da adottare in riferimento ad autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante a suo tempo rilasciate ai sensi della L. 112/1991 relative a soggetti residenti in altre regioni.

Nel caso specifico è stato richiesto se, acquisita la declinatoria di competenza da parte del Comune di residenza si debba

- a) provvedere d'ufficio alla conversione dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi della L. 112/91 nei confronti di tutti coloro che ad oggi risultano essere ancora in attività, invitando eventualmente gli stessi a rinnovare l'interesse al mantenimento dell'autorizzazione e a produrre la documentazione di cui alla citata D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010;**
- b) ritenere ammissibile l'archiviazione delle pratiche sulla base del mancato interesse dimostrato oggi dai relativi interessati.**

A tal proposito si specifica che le recenti novità introdotte dalla direttiva europea 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e dal decreto legislativo di recepimento della stessa, d.lgs. 59/2010, prevedono che l'autorizzazione di tipo B sia rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, prescindendo quindi da una specifica relazione con la residenza o la sede legale.

Pertanto si ritiene che all'operatore permanga l'obbligo di scegliere il comune di riferimento inteso come "comune nel quale il richiedente intende avviare (o, comunque, esercitare) l'attività" cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza.

Pertanto non appare del tutto evidente, allo stato attuale, quale Comune gli operatori abbiano scelto per avviare l'esercizio della propria attività

Conseguentemente si ritiene che, in via preliminare occorra accertarsi che gli operatori siano a tutti gli effetti ad oggi ancora in attività, contattando direttamente gli stessi.

Verificato ciò, è opportuno informarli che, a seguito delle disposizioni previste dalla sopracitata direttiva europea e dal decreto legislativo di recepimento della stessa, è nelle loro facoltà scegliere il comune di riferimento inteso come "comune nel quale il richiedente intende avviare (o, comunque, esercitare) l'attività", cui dovrà comunque essere comunicato il cambio di residenza, e comune il quale si occuperà di tutte le vicende giuridico e amministrative derivanti da tale scelta.

A seguito di tale scelta, che dovrà essere comunicata da parte degli operatori al vostro Comune, ci si dovrà orientare basandosi sulle informazioni ricevute e quindi:

- **o provvedere alla conversione dell'autorizzazione** già rilasciata ai sensi della L. 112/91 nei confronti di tutti coloro che intendono continuare a fare riferimento al Comune in indirizzo (in tal caso dovrà quindi anche essere prodotta la documentazione di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 per la verifica della regolarità contributiva);
- **o ritenere ammissibile l'archiviazione delle pratiche** sulla base del mancato interesse dimostrato oggi dai relativi interessati;
- **o, nel caso in cui si sia scelto un nuovo Comune di riferimento, inviare allo stesso tutta la documentazione pregressa relativa agli operatori.**



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05-05-2011
Protocollo 0003434/DB1701

OGGETTO: quesito in merito all'utilizzo dei posteggi non adiacenti da parte dello stesso operatore.

Con e-mail pervenuta in data 12 novembre 2010, ns. prot. n. 8580/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla **possibilità da parte dello stesso operatore**, titolare di ditta individuale in possesso di due autorizzazioni corrispondenti a due concessioni di posteggio non adiacenti, **di usufruire contemporaneamente di entrambi i posteggi.**

A tal proposito si rammenta che le disposizioni regionali permettono l'utilizzo contemporaneo fino a tre posteggi sullo stesso mercato, qualora lo stesso sia composto da più di 30 posti banco e fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a 30.

Tuttavia tale norma incontra il limite nel fatto che la medesima persona fisica non contemporaneamente essere presente su tutti i posteggi.

Pertanto, **nel caso in cui i posteggi non siano attigui, uno stesso operatore potrà concretamente utilizzare tutti i suoi posteggi solo se la sua struttura aziendale glielo consenta, vale a dire solo se le risorse umane dell'azienda non siano limitate ad una sola persona fisica, ma comprendano anche altri soggetti.**

Le stesse considerazioni non valgono quando i posteggi in area mercatale sono fra loro attigui.

Pertanto si ritiene che lo svolgimento dell'attività così come descritta nel quesito da Voi posto non possa essere posta in essere in quanto non contemplata dalla normativa di settore.

Data 28/12/2011
Protocollo 0016531/DB 16.07

OGGETTO: Vostri quesiti del 24/10/2011.

Con la nota pervenuta via e-mail, ns. prot. n. 12850/DB1607 del 25/10/2011, codesto Comune ha posto i seguenti quesiti:

1. *"DGR 85-13268 del 08/02/2010 ed indicazioni interpretative del 13/12/2010 Art. 4 comma 1. Nelle indicazioni interpretative la superficie retrostante il bancone del bar (retrobanco) è considerata superficie di somministrazione, sebbene non sia possibile l'accesso da parte dei fruitori dell'esercizio pubblico.
Dato che la superficie occupata dalle cucine, ad uso esclusivo degli addetti, non è inclusa nel calcolo della superficie di somministrazione, si chiede se estensivamente possa ritenersi esclusa anche la porzione di superficie del retrobanco.*
2. *Art. 29 comma 4 lettera a) D. Lgs. 114/98. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Ho due autorizzazioni di tipo B itinerante rilasciate, rispettivamente, il 01/12/2010 e il 08/04/2011, mai ritirate dagli interessati. Della seconda autorizzazione so per certo che il titolare è agli arresti domiciliari. In questi casi (omesso ritiro) si può fare un avvio di procedimento per decadenza degli effetti dell'autorizzazione oppure si tratta sempre di revoca?*
3. *Indicazioni interpretative del 17/10/2011 relative alla DGR n. 20-380 del 26/07/2010. Dalla lettura delle indicazioni sopra riportate, peraltro molto complesse, si è cercato di estrapolare uno schema riassuntivo delle verifiche da effettuare nei vari casi contemplati, che si sottopone alla Vs. attenzione per sapere se le conclusioni tratte sono corrette. Purtroppo questo comune non dispone di consulenti in materia commerciale e non ci sono fondi per consentire al personale di frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento che chiariscano i dubbi applicativi."*

1. In riferimento al **quesito n. 1** relativo alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1 della D.G.R. N. 85-13268/2010 s.m.i. che recita letteralmente: **"la superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande *compresa quella occupata da banchi*, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). **Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale**";** in merito si precisa che la definizione sopra richiamata è stata ulteriormente esplicitata con nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 avente ad oggetto: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010: "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Prima applicazione". Indicazioni interpretative. - specificando che il retrobanco costituisce superficie di somministrazione.

2. In riferimento al **quesito n. 2** relativo all'art. 29, comma 4, lettera a) del D.lgs. 114/98 secondo il quale **"L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità"** si specifica che, ai sensi

di tale articolo le autorizzazioni di cui al caso specifico che non sono state ritirate, dopo essere state rilasciate dal Comune, devono essere revocate;

3. In riferimento al **quesito n. 3** circa la correttezza dell'interpretazione data alla nota esplicativa avente ad oggetto *"Disposizioni sul commercio su area pubblica. Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni interpretative e di attuazione"* del 17/10/2011, prot. n. n. 0012253/DB1607, si ritiene di poter considerare valide le conclusioni alle quali sono giunti i Vs uffici e pertanto le stesse risultano conformi con le indicazioni fornite dalla Direzione scrivente.

Data 01/09/2011
Protocollo 0009615/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica da parte di operatori non professionali, cd. hobbisti, con particolare riferimento alla figura della casalinga.

Con e-mail inoltrataci dal Vs Ufficio in data 20 luglio 2011 (ns. prot. n. 7837/DB1607 del 20 luglio 2011) venivano richiesti agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica da parte di operatori non professionali, cd. hobbisti, con particolare riferimento alla figura della casalinga.

Nello specifico si evidenzia che l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità di esercitare l'attività da parte di operatori non professionali previa autorizzazione rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno; peraltro rileva evidenziare che l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

Inoltre con D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i., è stato introdotto l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica; a tale disposizione sono soggetti tutti coloro che operano a vario titolo su area pubblica i quali dovranno produrre il DURC o CRC o documentazione equipollente per provare la propria regolarità.

Con particolare riferimento ai venditori occasionali la nota esplicativa del 09/03/2011 chiarisce che gli stessi, per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite **autocertificazione**, **l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente** (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), **o altra gestione INPS**. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasionalisti/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- **nome e cognome;**
- **codice fiscale;**
- **dichiarazione dell'attività principale svolta.**

Con particolare riferimento al caso delle "casalinghe", come già specificato nella nota esplicativa succitata, la situazione è più complessa.

Affinché l'attività di vendita non venga considerata prevalente (in quanto unica attività soggettiva produttiva di reddito) occorre che esse dimostrino di dedicarsi in maniera occasionale e la ricorrenza dell'attività (una volta a settimana, o comunque con periodicità cadenzata) esclude l'occasionalità (che si riscontra quando l'attività è puntuale e non ripetuta). In via generale una

casalinga non può essere titolare di attività di vendita che, se esercitata, per quanto senza formale organizzazione di impresa, ne muta la condizione occupazionale.

Peraltro, secondo le indicazioni fornite dall'Ente competente in materia previdenziale, si specifica che:

- *“Si deve intendere per abituale una attività che è ripetuta nel tempo, almeno per un periodo continuativo. Si deve considerare abituale il commercio su piazza svolto sulla base dell'assegnazione di un posto fisso, anche se non sempre occupato. Certamente non è abituale un'attività svolta occasionalmente, senza cadenze precise (qualche volta nell'anno), ma è abituale la presenza ripetuta in modo regolare (una volta la settimana).*
- *Altrettanto la prevalenza, dovendo essere valutata in relazione ad altra attività produttiva di reddito, è sempre tale quando non vi sia altra occupazione economicamente rilevante.”*

Pertanto tali criteri richiamati vanno assunti a riferimento per la valutazione, caso per caso, dell'occasionalità piuttosto dell'abitualità dell'esercizio della vendita su piazza.

Data 21/06/2011
Protocollo 0004723/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla disciplina dei venditori occasionali “cd. hobbisti”.

Con e-mail pervenuta in data 23 maggio 2011, ns. prot. n. 3999/DB1701 del 24 maggio 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l'attività di vendita su area pubblica da parte di operatori non professionali, cosiddetti hobbisti in occasione di una fiera.

Nello specifico si evidenzia che l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al **Capo IX – Autorizzazioni temporanee** – la possibilità per tale tipologia di operatori di esercitare l'attività previa autorizzazione temporanea e, in particolare, dispone quanto segue:

- 19 *“Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell’art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:*
- 20 *della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L’esercizio dell’attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;*
- 21 *del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;*
- 22 *della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;*
- 23 *del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell’ottimizzazione del servizio all’utenza .*
- 24 *Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell’atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio “.*

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

Peraltro, come lei ha specificato, il 26 luglio 2010 è intervenuta in materia di commercio su area pubblica anche la D.G.R. n. 20-380, in attuazione dell'art. 2, comma 12 della legge 191/2009 che ha modificato l'art. 28, comma 2 bis del d.lgs. 114/1998, introducendo l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica.

A tale disposizione sono soggetti tutti coloro che operano a vario titolo su area pubblica, in modo professionale e non, i quali dovranno produrre il DURC o CRC o documentazione equipollente per provare la propria regolarità.

Con particolare riferimento ai venditori occasionali (cd. hobbisti) la nota esplicativa del 09/03/2011 chiarisce che gli stessi, per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite **autocertificazione**, l'**iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente** (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), **o altra gestione INPS**. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli “occasional/hobbisti” hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale

prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati:

- **nome e cognome;**
- **codice fiscale;**
- **dichiarazione dell'attività principale svolta.**



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04-03-2011
Protocollo 0001628/DB1701

OGGETTO: Quesito su sostituzione titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 21 febbraio 2011, ns. prot. n. 1261/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla sostituzione di un titolare di autorizzazione commercio su area pubblica ad opera in un associato in partecipazione.

In merito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 24.4.2001, come da Voi ricordato, le figure previste per la sostituzione sono *“i familiari coadiutori o i dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare”*.

Peraltro si precisa che, in via generale, per sostituto è da intendersi ogni soggetto che, legato al titolare dell’impresa da un qualsivoglia rapporto di lavoro o prestazione d’opera (rapporti i quali devono essere espressamente previsti dalle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle stesse) agisca nell’attività di vendita in nome e per conto di questi.

Nel caso specifico dell’associato in partecipazione preme ricordare che soltanto l’esame del contenuto del contratto può chiarire di quale tipologia sia l’apporto pattuito fra le parti, potendo essere di natura sia finanziaria sia di prestazione d’opera. Solo in questo secondo caso si ritiene di poter ammettere l’associato in partecipazione alla sostituzione del titolare nell’esercizio dell’attività di vendita, il quale necessita, per esercitare l’attività, di apposita procura da parte dell’associante.

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto che l’associato in partecipazione (nel caso in cui il contratto preveda che il rapporto sia di prestazione d’opera), il collaboratore coordinato e continuativo e il lavoratore interinale siano da equipararsi alle figure già espressamente previste dalla normativa regionale di settore per ciò che attiene la possibilità di poter sostituire il titolare dell’impresa di commercio su area pubblica, purché la natura del contratto stipulato sia inerente all’attività di vendita.

Data 05/09/2011
Protocollo 0009662/DB1607

OGGETTO: Quesito relativo al trasferimento temporaneo del posteggio.

Con e-mail pervenuta in data 7 giugno 2011, ns. prot. n. 4379/DB1701 del 9 giugno 2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in relazione a:

- 1 i procedimenti che il Comune deve adottare per il trasferimento temporaneo di posteggi in occasione di lavori di ristrutturazione dell'area mercatale;**
- 2 la possibilità di ampliamento del posteggio per il quale originariamente era stata prevista una superficie di 39 mq, successivamente diminuita a 32 mq a seguito di spostamento.**

Con particolare riferimento al **primo quesito** e a seguito della presa visione delle due ordinanze relative allo spostamento temporaneo di parte dell'area mercatale, la n. 79 del 23/03/2007 e la n. 82 del 22/04/2009 si specifica quanto segue.

- con prima ordinanza veniva disposto lo spostamento temporaneo di parte dei posteggi insistenti sull'area mercatale di Santa Maria per motivi di sicurezza;
- in riferimento a tale spostamento venivano sentiti gli operatori interessati dallo stesso;
- con relazione prot. n. 14528 del 20 marzo 2007 il responsabile del servizio edilizia privata con sua relazione evidenziava la necessità dello spostamento dei posteggi individuando una soluzione idonea per la sistemazione dei banchi;
- la durata iniziale prevista dello spostamento² era stata individuata in 24 mesi, ad eccezione che nel frattempo non ricorressero *“esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e sanità attualmente non prevedibili”*;
- con seconda ordinanza veniva prorogato il periodo di spostamento fino alla data di ultimazione dei lavori sull'area mercatale concludendosi con la ricollocazione dei posteggi nella nuova area;
- tale ordinanza è stata adottata sulla base di apposita relazione datata 5 febbraio 2009 *con la quale il responsabile del servizio edilizia privata, nell'evidenziare la necessità di una proroga allo spostamento ribadisce che “l'eventuale spostamento in altre localizzazioni potrà avvenire successivamente all'ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione”* e che pertanto si è necessario prorogare lo spostamento dei banchi nell'attuale area gestita dalla G.T.T. (Gruppo Trasporti Torinesi) spa, collocata sull'asse di Corso Francia;
- considerato che tale area è stata concessa al Comune da G.T.T. con nota del 14 marzo 2007;
- considerata la portata e la vastità dei lavori in oggetto.

Pertanto **si ritiene che le procedure e le modalità attuate dal Comune per lo spostamento temporaneo di parte dell'area mercatale, dovute a ragioni di pubblico interesse, di sicurezza e sanità, siano corrette e rispettose della normativa vigente.**

Con riferimento al **secondo quesito**, invece, si specifica quanto segue.

Dalla lettura approfondita della documentazione successivamente inviata, ns prot. n. 4908/DB1701 del 30 giugno 2011 si evince che:

- *“la concessione “originaria” relativa al posteggio in oggetto è stata rilasciata su una superficie di mq 39”;*

² secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 in materia, nella quale al Titolo III Capo I punto 3 si specifica che *“qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica”*.

- *“successivamente a seguito dello spostamento di alcuni banchi del mercato, per motivi di sicurezza, al Sig. (OMISSIS) veniva rilasciata a seguito di “nuovo” posteggio una concessione temporanea su una superficie di mq 32, come previsto dall’ordinanza n. 79 del 23/03/2007”;*
- *“la suddetta ordinanza veniva prorogata con atto n. 82 del 22/04/2009 “[...] fino alla ricollocazione [...] dei posteggi [...] nella nuova area mercatale al termine dei lavori riguardanti l’area centrale”;*
- **l’operatore in indirizzo**, subentrando per ultimo all’autorizzazione con annessa concessione di posteggio, **è di fatto succeduto nel posteggio come da ultimo ritracciato a seguito dello spostamento e come da accordi presi con il precedente affittuario.**

Considerato che successivamente all’esposto pervenuto agli uffici scriventi il Comune ha provveduto all’assegnazione di nuovo posteggio mediante rimappatura dell’area mercatale interessata dallo spostamento, si ritiene che la richiesta avanzata dall’esponente sia stata accolta ed inoltre si ritiene altresì corretta la procedura del Comune il quale si è reso disponibile all’accoglimento delle richieste a seguito di valutazione della situazione attuale nell’area mercatale in oggetto.



*Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

Data 25/05/2011
Protocollo 0004052/DB1701

OGGETTO: Diniego espresso da parte del Comune di XXX a fronte della domanda dell'azienda agricola "XXX" del Sig. X di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi per la vendita di prodotti nel mercato "X" di Piazza XXX a XXX.

Con nota pervenuta in data 18 maggio 2011, ns. prot. n. 3870/DB1701 la S.V. ha richiesto agli Uffici scriventi una risposta motivata in relazione alle questioni sollevate dal Sig. X, il quale, rivolgendosi presso i Vostri Uffici, ha lamentato l'avvenuta esclusione della propria Azienda agricola dal mercato in oggetto per mancanza del requisito relativo all'ubicazione dell'azienda nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte evidenziando ipotetici profili di contrasto con i principi che governano il mercato interno europeo.

Nello specifico il Sig. X, la cui Azienda agricola "X" ha sede legale in Liguria, ha presentato regolare domanda di partecipazione a seguito dell'emanazione del **"Bando pubblico per l'assegnazione di posteggi per la vendita effettuata da imprenditori agricoli nell'ambito del mercato agroalimentare di Piazza XXX "XXX" del 17 giugno 2010** indetto dalla Città di XXX.

Peraltro l'interessato è altresì proprietario di un fondo ubicato nel Comune di XXX, fondo dal quale sarebbero provenuti i prodotti posti in vendita, in ottemperanza a quanto disposto dalla lett. a) art. 2 del suddetto Bando che specifica che *l'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte* e al punto 2 art. 4 dove viene precisato che *"si considera sede dell'azienda quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, ovvero del fondo di provenienza prevalente dei prodotti in vendita"*.

A tal proposito rileva evidenziare che l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli è regolata, come già evidenziato dall'Amministrazione comunale, dall'art. 4 del d.lgs. 18/05/2001, n. 228 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo"* che disciplina l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007 (pubblicato in G.U. n. 301 del 29/12/2007) nel quale sono stati stabiliti i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, con particolare riferimento alla partecipazione di questi ultimi alla vendita diretta, alle modalità di vendita, alla trasparenza dei prezzi e all'eventuale accesso agli incentivi pubblici previsti dalla legislazione in materia.

Tuttavia preme mettere in evidenza che, **secondo quanto espressamente previsto dal D.M. 20/11/2007**, a tale attività non si applicano le norme previste dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e pertanto l'attività di cui al predetto Decreto Ministeriale non rientra nell'ambito di competenza della scrivente Direzione, rientrando nella sfera di competenza dell'Agricoltura.

Data 11/04/2011
Protocollo 0002641/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di rilascio di un'autorizzazione limitatamente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 9 marzo 2011, ns. prot. n. 1741/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi se sia legittimo, da parte del Comune di XXX, non riconoscere autonoma autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica con riferimento ad autorizzazioni al commercio su area pubblica in forma itinerante tipo B.

In particolare si è sottoposto il seguente caso:

- la ditta in oggetto è titolare di 3 autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante tipo B;
- due delle autorizzazioni derivano da precedenti autorizzazioni concesse in comodato d'uso gratuito rispettivamente dal coniuge e dallo suocero;
- che dette autorizzazioni in origine "comprendevano" l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
- che al momento della volturazione in capo alla ditta in oggetto il comune di Asti non concesse tali autorizzazioni alla somministrazione;
- che la ditta "XXX" è autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande con riferimento ad una delle autorizzazioni;
- che il Comune di XXX ritiene di non poter concedere autonoma autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande con riferimento ad ogni singola autorizzazione all'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante tipo B, facendo riferimento alla Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 art. 5, comma 7 il quale riporta testualmente *"Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*.

Nel quesito da Voi posto si chiedeva se fosse lecita la prassi adottata dal Comune di XXX di non riconoscere autonoma autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande con riferimento ad ogni singola autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante tipo B ovvero se fosse conforme alla legge l'interpretazione dell'istante il quale richiede che per ogni autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica tipo B debba essere concessa autonoma autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

In merito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il d.lgs. all'art. 28, comma 7 stabilisce che *"l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio."*

Inoltre, nella D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 al **Capo IV** Subingressi, **Sezione II - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A**, al punto 8 è esplicitamente previsto che *"Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*. Tale disposizione si applica anche nei casi di subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B.

Tutto ciò premesso si specifica che non esiste un'autorizzazione autonoma per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, tale attività potendo essere svolta da chi è in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, la quale consente anche la somministrazione, tenuto conto che *“l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”*

Per tale motivo si ritiene che la prassi adottata dal Comune di XXX è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia per le quali non è possibile concedere autonome autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

Data 20/07/2011
Protocollo 0007859/DB1607

OGGETTO: richiesta parere in merito all'organizzazione di una manifestazione commerciale.

Con e-mail pervenuta in data 9 maggio 2011, ns. prot. n. 3501/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito all'istituzione di una manifestazione commerciale e alle pratiche amministrative da adottare.

Successivamente con ns. comunicazione del 18 maggio 2011 venivano richiesti ulteriori approfondimenti allo scopo di rispondere in modo puntuale alla sua richiesta.

Infine con e-mail del 19 maggio 2011, ns. prot. 3919 del 20 maggio 2011 la .S.V. ha inviato alcuni approfondimenti ed in particolare è stato evidenziato che:

- *“la manifestazione dovrebbe svolgersi su un'area scoperta data temporaneamente, per la sola durata della manifestazione, in disponibilità dall'amministrazione comunale alla nostra associazione e di cui il comune è il proprietario esclusivo;*
- *la manifestazione dovrebbe poter essere agevolmente inquadrata come manifestazione fieristica generale;*
- *la durata della manifestazione potrebbe variare da un minimo di un giorno, ed in questo caso potrebbe essere ripetuta per due volte l'anno, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi all'anno;*
- *la tipologia dei partecipanti dovrebbe essere essenzialmente riconducibile a commercianti al minuto in sede fissa di generi alimentari e non con una quota residuale di artigiani e produttori agricoli che per l'occasione mettono in vendita i prodotti da loro commercializzati; in un numero indicativo massimo di circa 100 provenienti dall'ambito della locale provincia;*
- *all'occorrenza potrebbe esserci anche una quota marginale di commercianti ambulanti, sicuramente non superiore al 25% dell'area della manifestazione e già dotati di VARA, per meglio integrare l'offerta commerciale.*
- *Alcuni di questi commercianti ed artigiani alimentari, circa un 25%, dovrebbero effettuare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande; inoltre, se i contatti intrapresi con alcune camere di commercio europee avranno buon esito, potrebbe esserci anche una quota aggiuntiva di partecipanti europei, tra i 20/30, che vengano a far assaggiare, tramite la vendita, ai visitatori i prodotti da loro commercializzati.*
- *Il numero totale degli spazi potrà essere indicativamente suddiviso da un minimo di 110 fino ad un massimo di 150. Ciò dipenderà essenzialmente dall'esito dei contatti con gli operatori interessati e sarà però attuato solo dopo la completa definizione, con l'amministrazione locale, della forma corretta, con l'appoggio dei vostri suggerimenti, di manifestazione.”*

In riferimento a quanto espresso dalla S.V. si evidenzia che **la manifestazione descritta non rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”**, per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche è individuata anche la tipologia delle fiere generali, le quali non presentano limitazione merceologica, sono aperte al pubblico, e sono dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti.

La manifestazione di cui all'oggetto rientra nell'ambito di applicazione del commercio su area pubblica, disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 32-2642 del 02/04/2001, in quanto **si svolge su area pubblica**, di cui il Comune è proprietario esclusivo, **i partecipanti sono operatori del commercio** e non produttori che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i propri beni e/o servizi.

Peraltro si evidenzia che, ai sensi della D.G.R. n. 32-2642/2001, **la competenza esclusiva in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle relative all'istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, permane in capo al Comune.**

Unica eccezione è prevista in riferimento alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi.

A tal fine i Comuni possono provvedere, tramite accordi con le associazioni Proloco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco), iscritte all'albo provinciale secondo quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge o con consorzi o cooperative costituite fra operatori del commercio su area pubblica, a **delegare la gestione** di tali **servizi** quali smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi nonché con particolare riferimento agli aspetti promozionali, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

Pertanto sarà cura del Comune l'organizzazione della manifestazione in oggetto in base alle disposizioni previste dalla succitata D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.

Data 11/04/2011
Protocollo 0002632/DB1701

OGGETTO: Risposta a quesito relativo ad istanza di subingresso per attività di commercio su aree pubbliche con posto fisso.

Con e-mail pervenuta in data 27 gennaio 2011, ns. prot. n. 644/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito ad un'istanza di subingresso per attività di commercio su aree pubbliche con posto fisso avanzata da un operatore che svolge attività di commercio al dettaglio dal 1980 e di commercio ambulante dal 13/08/2010 e alla presentazione della documentazione relativa alla regolarità contributiva.

Nello specifico si evidenzia che in caso di subingresso, come previsto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, al momento attuale non è previsto che occorra richiedere la regolarità sia in capo al cedente che in capo al cessionario. La disciplina si differenzia unicamente a seconda che il subentrante sia o meno un nuovo operatore commerciale.

Più nello specifico :

- **Se il subentrante è nuovo operatore del commercio su area pubblica** la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente. Se quest'ultimo non è in regola si avvia il procedimento di revoca;
- **Se il subentrante è già in attività** sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità.

Si rammenta inoltre che l'operatore è nuovo nell'attività di commercio su area pubblica dal momento in cui è in attività da meno di un anno rispetto alla data del 31 dicembre.

Nel caso da Lei posto la regolarità è da ritenersi provata a patto che il subentrante abbia prodotto la documentazione richiesta dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e cioè:

- *D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;*
- *Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente ;*
- *Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;*
- *Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;*
- *Visura Camerale in corso di validità;*
- *Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.*

Peraltro, **poiché dalla visura camerale si evince che l'attività di commercio su area pubblica ha avuto inizio il 13/08/2010, vale a dire da meno di un anno, si rientra nella casistica dell'operatore nuovo nell'attività e pertanto in caso di acquisizione per subingresso deve essere esibita la certificazione dal dante causa. In difetto di tale certificazione il Comune non può procedere alla volturazione del titolo autorizzatorio.**



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/09/2011
Protocollo 0009650/DB1607

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in riferimento al preposto di una società per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti.

Con e-mail pervenuta in data 21 giugno 2011, ns. prot. n. 4744/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in riferimento all'individuazione, da parte di una società, di un preposto il quale non è socio della società stessa.

Si rammenta in proposito quanto disposto dal D.lgs. 114/1998 e s.m.i. che all'art. 5 comma 6 prevede che *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale"*.

Pertanto si ritiene che possa essere ritenuta ammissibile l'indicazione, da parte di una società, **di un soggetto preposto all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari che non sia socio della società stessa**; fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 comma 7 della L.R. 38/2006 per il quale: *"Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande."*



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 06.09.2011
Protocollo 0009763/DB1607

OGGETTO: commercio su area pubblica. Regolarità contributiva degli operatori: revoca autorizzazioni per mancanza requisiti. Riscontro a quesito.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 23 agosto 2011, n. 9273, codesto Comune ha chiesto di conoscere se sia consentito al titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica sospesa per accertata irregolarità contributiva, secondo le disposizioni della DGR n. 20-380/2010, procedere, prima della revoca del titolo, ad una cessione di azienda, o alla riconsegna dell'autorizzazione al comune.

A tale proposito si ritiene di poter rispondere affermativamente, tenuto conto, in particolare, dei principi di liberalizzazione e semplificazione, da ultimo sanciti dal D.L. 138/2011, che impongono alle amministrazioni un'interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni che introducono o restringono "l'accesso e l'esercizio" delle attività economiche.

Nel caso in esame, tenuto peraltro conto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla DGR n. 20-380/2010, sarà cura di codesto Comune di segnalare alle competenti autorità le irregolarità contributivo/fiscali rilevate, ai fini dei relativi controlli.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 27/12/2011
Protocollo 0016507/DB1607

OGGETTO: Quesito relativo all'acquisizione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni di documenti rilasciati da altre pp.aa. con particolare riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Con nota pervenuta in data 7 dicembre 2011, ns. prot. n. 115992/DB1607 del 15/12/2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'obbligo di acquisizione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni di documenti rilasciati da altre pp.aa. con particolare riferimento al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), come disposto dalla modifica del D.P.R. 445/2000 ad opera dell'art. 15 della l. 183/2011.

In particolare è stato richiesto se, come recita la lettera d), comma 1, art. 15 della l. 183/2011 che prevede che *"Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"*, il D.U.R.C., per la verifica annuale della regolarità contributiva delle aziende operanti il commercio su area pubblica, debba essere acquisito d'ufficio da parte dei Comuni e non più richiesto all'operatore, sul quale verrebbe a gravare l'onere del reperimento, in violazione delle recenti disposizioni legislative.

A fronte delle novità normative accennate questi uffici hanno avviato gli opportuni approfondimenti, anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di semplificazione.

Con riferimento allo specifico caso del DURC saranno inoltre stabiliti gli opportuni contatti con i competenti uffici INPS, per la realizzazione di uno scambio informatizzato dei dati fra le pubbliche amministrazioni interessate.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 22.02.2011
Protocollo 0001313/DB1701

OGGETTO: D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 D.U.R.C.

Con nota pervenuta in data 10 febbraio 2011, ns. prot. n. 0001034/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla sussistenza di arretrati nei pagamenti relativi agli adempimenti contributivi e alla prosecuzione della propria attività di coltivatore diretto, con relativa vendita dei propri prodotti sui pubblici mercati, alla luce della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 recante indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali.

Nella fattispecie le disposizioni previste dalla delibera in oggetto prevedono che tutte le imprese che esercitano la propria attività su area pubblica, sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante, e tutte le imprese che, ad altro titolo, esercitano attività di vendita su area pubblica senza discriminazioni sono soggette alla verifica della propria regolarità contributiva e fiscale per gli adempimenti relativi all'anno precedente (in questo caso l'anno da considerarsi è il 2009).

Per ciò che concerne la sua situazione personale si consiglia di recarsi presso gli uffici competenti dell'INPS per ottenere la reteizzazione del debito, nel caso in cui non fosse già in corso. Se, invece, la rateizzazione del debito fosse già stata ottenuta si rammenta che tale non pregiudicherebbe la regolarità della sua posizione contributiva e pertanto il DURC, o CRC, risulterebbe comunque regolare.

Data 30/06/2011
Protocollo0004885/DB1701

OGGETTO: quesiti in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC.

Con fax pervenuto in data 29 aprile 2011, ns. prot. n. 3226/DB1701 del 02/04/2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva di due operatori.

In particolare si sottoponevano all'attenzione degli Uffici scriventi i casi seguenti:

Caso 1.→ Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per la vendita di prodotti del Settore alimentare rilasciata in data 06.10.1999 al sig. XXX.

L'interessato, a cui è stata richiesta la presentazione dei documenti relativi al DURC fornisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di *non essere tenuto all'iscrizione alla CCIAA per l'attività di produzione e vendita di caldarroste, che il suo reddito principale è dato da lavoro dipendente a tempo indeterminato e che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti dall'attività ambulante e non è obbligato all'iscrizione all'Inps nella gestione commercianti.*

Si richiede inoltre quale tipologia di autorizzazione possa essere rilasciata dal momento in cui la stessa viene utilizzata soltanto per due mesi all'anno.

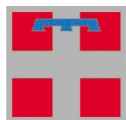
Caso 2. → La Sig.ra XXX, iscritta con la qualifica di impresa agricola con concessione per il mercato cittadino ai fini del DURC presenta una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara *"di non essere assoggettata alla normativa del rilascio del DURC in quanto non riveste e non ha mai rivestito la qualifica di datore di lavoro, di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o di altra fattispecie di lavoratore autonomo iscrivibile presso la gestione Inps dei lavoratori autonomi. Dichiara altresì di non essere iscritta all'Inail."*

Con riferimento ai quesiti di natura previdenziale gli stessi sono stati inviati, per competenza, all'Inps regionale il quale, effettuando un controllo sugli archivi INPS, si è così espresso:

- A) Il sig. XXX risulta nei nostri archivi iscritto in qualità di lavoratore subordinato a tempo pieno e pertanto è in regola.**
- B) La sig.ra XXX non è in regola, non risulta iscritta nella gestione agricola né in quella dei commercianti.**

Con riferimento alla tipologia di autorizzazione da poter rilasciare al Sig. Sancataldo il quale opera su area pubblica soltanto per due mesi all'anno si evidenzia la facoltà, da parte dei Comuni, di rilasciare autorizzazioni stagionali, come previsto dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 al Capo VIII, le quali sono *rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui trattasi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime decennale*.

Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04-03-2011
Protocollo 0001630/DB1701

OGGETTO: Quesito su documentazione regolarità contributiva.

Con e-mail pervenuta in data 17 febbraio 2011, ns. prot. n. 1202/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al caso di un ambulante che ha presentato la documentazione necessaria per il controllo della regolarità contributiva (visura camerale, ricevuta dell'avvenuto inoltro del modello unico, n. 4 versamenti Inps relativi all'anno 2009 della titolare dell'impresa individuale), e che presenta al contempo anche una lettera dello studio legale nella quale si segnala la sussistenza di un contenzioso aperto con l'INPS.

Presentato il caso all'INPS regionale, lo stesso conferma che nella situazione sopra descritta l'INPS non è in grado di rilasciare il certificato di regolarità contributiva, in quanto sussistono delle cause pendenti con l'ente.

Tutto ciò premesso e analizzata la documentazione comprovante l'esistenza di cause pendenti con l'INPS si ritiene che il modello VARA possa essere rilasciato per l'anno 2009, salvo poi verificare, nel caso il contenzioso si resolvesse nell'anno in corso, l'anno successivo la regolarità dell'operatore.

Data 21/04/2011
Protocollo0002980/DB1701

OGGETTO: quesito in materia di VARA relativa a pratica di subingresso.

Con e-mail pervenuta in data 4 febbraio 2011, ns. prot. n. 926/DB1701 del 07/02/2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva di un operatore relativamente ad una pratica di subingresso.

Dall'analisi delle informazioni da Voi fornite si ritiene che l'operatore in oggetto, essendo stato in attività per l'anno 2009 ed avendo ottemperato agli obblighi contributivi e fiscali per quell'anno, ha potuto provare la propria regolarità ai fini contributivi e fiscali e pertanto, come previsto dalla deliberazione regionale in materia, la regolarità è stata provata in capo al subentrante, in quanto l'operatore, nel caso specifico, non è da considerarsi nuovo nell'attività.

In riferimento al secondo quesito relativo alla possibilità di concludere il procedimento amministrativo di subingresso si rammentano le disposizioni del **Capo IV Sezione I** della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i..Ed in particolare è espressamente previsto che:

1. *L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda a cui si riferisce.*
2. *Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.*

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese, nel caso in cui, invece, il titolare già esercitasse l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione l'inizio attività è provato:

- *se trattasi di **attività a posto fisso**, mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.*

- *se trattasi di **attività in forma itinerante**, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.*

Fatte pertanto le suddette verifiche in capo al cedente si ritiene che si possa procedere alla conclusione del procedimento amministrativo di subingresso.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 30/06/2011
Protocollo 0004878/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla regolarità contributiva e fiscale in caso di subingresso.

Con e-mail pervenuta in data 9 maggio 2011, ns. prot. n. 3500/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito alla regolarità contributiva e fiscale nell'ambito di una fiera con particolare riferimento ad un caso di subingresso.

Nel caso l'operatore, subentrato nell'attività di commercio su area pubblica al cedente, risultava aver iniziato l'attività nell'aprile 2011. L'autorizzazione con la quale l'operatore esercita sul territorio piemontese è inoltre stata rilasciata da altra Regione e nello specifico dalla Regione Molise.

Nel quesito veniva quindi richiesto se la documentazione di regolarità contributiva e fiscale andasse richiesta in capo al cedente.

Innanzitutto preme rammentare che, come già espresso nella nota esplicativa del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701, con particolare riferimento agli operatori provenienti da altre Regioni, tali operatori sono tenuti a presentare gli stessi documenti richiesti agli operatori piemontesi.

Tuttavia il caso posto rientra nella fattispecie dell'operatore nuovo nell'attività, in quanto lo stesso ha iniziato l'attività nell'aprile 2011. Pertanto, nel caso di subentrante nuovo, la regolarità contributiva deve essere provata dal cedente, così come disposto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, alla lettera a), punto 3, Capo I e come chiarito dalla nota esplicativa del 09/03/2011 al punto 6 **“problematiche relative al subingresso/reintestazione”**.

Si rammenta infine che l'operatore, ai fini della normativa di cui alla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, viene considerato nuovo nel caso in cui abbia iniziato l'attività da meno di un anno alla data del 28 febbraio 2011 e in tal caso lo stesso è tenuto a provare la sua regolarità entro l'anno successivo, ossia entro il 28 febbraio 2012.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 21/09/2011
Protocollo0010627/DB1607

OGGETTO: richiesta informazioni in materia di VARA.

Con nota pervenuta in data 29 luglio 2011, ns. prot. n. 8432/DB1607 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla situazione di un contribuente che non è in regola con i pagamenti per i contributi per l'anno 2009 e al quale è stata accordata la rateizzazione del debito per la quarta rata relativa all'anno 2010 e la prima rata dell'anno 2011.

Innanzitutto preme rilevare che la normativa regionale in materia, D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. prevedeva che l'operatore provvedesse a dimostrare la propria regolarità contributiva e fiscale per l'anno precedente, pertanto per l'anno 2009, a pena della revoca del titolo autorizzatorio.

Inoltre con la D.G.R. 13-1999 del 9 maggio 2011 è stato disposto un procedimento per il quale l'operatore che intendeva avvalersi dell'opportunità di regolarizzare il proprio debito contributivo per il solo anno 2009, a seguito di specifica domanda all'INPS regionale, doveva, entro la scadenza del 30/6/2011, effettuare un primo versamento in acconto non inferiore alla cifra indicata dagli uffici INPS, pari ad 1/3 del debito complessivo, ed un successivo secondo versamento da versare integralmente entro il 31/10/2011.

A fronte del pagamento del primo acconto l'INPS rilasciava specifica attestazione con la quale si certificava l'avvenuto pagamento e con tale attestazione l'operatore poteva recarsi nel Comune competente il quale gli avrebbe rilasciato il VARA provvisorio.

Il VARA definitivo sarebbe stato rilasciato a seguito del ricevimento dell'attestazione dell'INPS del versamento della seconda rata di saldo del debito.

Pertanto nel caso specifico si ritiene che la regolarità contributiva non sia stata provata da parte dell'operatore e che, come il Comune ha peraltro già fatto, debba essere disposto il procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Data 05/09/2011
Protocollo00009708/DB1607

OGGETTO: Richiesta parere VARA – Attività occasionale e secondaria.

Con e-mail pervenuta in data 31 agosto 2011, ns. prot. n. 9547/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi un parere in merito all'applicazione delle indicazioni interpretative che la Regione Piemonte ha dato con la nota del 09/03/2011 prot. n. 0001762/DB1701 con particolare riferimento al caso di una ditta individuale, in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo B, che non presenta il VARA in quanto la titolare della suddetta ditta è altresì dipendente part-time presso terzi.

A tal proposito si fa presente che in data 08/08/2011 ns. prot. n. 8863/DB1607 è pervenuto presso gli uffici scriventi l'esposto dell'operatrice Sig.ra Daniela Picchio, la quale ha allegato tutta la documentazione in suo possesso per l'opportuna valutazione del caso.

Successivamente, in data 30/08/2011, gli uffici scriventi hanno contattato i Vs uffici, ai quali si era data risposta telefonica in relazione al caso in oggetto.

Pertanto, considerato che l'operatrice:

- è in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo B;
- **è dipendente part-time presso terzi** (condizione che le permette di svolgere altra attività);
- **è iscritta all'INPS in qualità dipendente** (tale iscrizione le impedisce di potersi iscrivere alla gestione commercianti INPS);
- **dichiara regolarmente ciò che percepisce dall'attività di vendita;**
- **è iscritta alla CCIAA;**
- è in possesso della partita IVA

Tenuto conto delle precisazioni fornite con la citata nota regionale prot. n. 0001762/DB1701 del 09.03.2011 avente ad oggetto: "*Disposizioni sul commercio su area pubblica - Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i - Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica - D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010. Indicazioni Interpretative*".

Si ritiene che la stessa sia **in regola** in riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa regionale e che alla stessa debba essere **rilasciato il modello VARA** per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante.

Si specifica inoltre che il termine utilizzato dall'operatrice che ha definito la sua attività di commercio su area pubblica come "attività occasionale" è stato utilizzato impropriamente, trattandosi invece di attività professionale secondaria, e che nel caso specifico l'operatrice non è tenuta a richiedere un'autorizzazione temporanea bensì può operare con l'autorizzazione di cui è in possesso.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/09/2011
Protocollo 0009657/DB1607

OGGETTO: richiesta chiarimento in merito alla verifica annuale della regolarità contributiva – commercio su aree pubbliche .

Con e-mail pervenuta in data 27 luglio 2011, ns. prot. n. 8317/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla verifica annuale della regolarità contributiva per gli operatori che esercitano l'attività di commercio su area pubblica.

Nello specifico si presentava il seguente caso:

“come previsto dalla DGR 20-380 del 26/07/2010 e smi l'ufficio Attività Economiche ha provveduto ad emettere l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività per un agricoltore titolare di posteggio sui mercati cittadini, stante il fatto che l'operatore non ha potuto dimostrare la regolarità contributiva in quanto non iscritto all'INPS.

A fronte del provvedimento, l'interessato ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esonero dall'obbligo di iscrizione all'INPS ed una notifica di reiezione della richiesta aziendale di 1° iscrizione iap.”

Analizzata la documentazione comprovante l'esistenza di eccezioni all'iscrizione all'INPS dell'operatore in oggetto e alla luce, come da Voi ricordato, delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota esplicativa del 09.03.2011 nella quale si evidenziava che **“ogni eccezione al rispetto degli obblighi di natura contributivo/fiscale sopraevidenziati deve essere comprovata mediante idoneo documento rilasciato da INPS, Agenzia delle Entrate, CCIAA...”** **si ritiene che la documentazione prodotta dall'interessato possa essere considerata accoglibile e valida e pertanto che la situazione dell' operatore possa essere considerata un'eccezione al rispetto degli obblighi di natura contributiva, come specificato nella nota di cui sopra.**

Resta salva la competenza comunale ad attivare le opportune successive verifiche secondo le proprie disposizioni regolamentari.

Data 05-05-2011
Protocollo 0003435/DB1701

OGGETTO: quesiti in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee e all'applicazione della D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 agli "hobbisti".

Con e-mail pervenuta in data 22 dicembre 2010, ns. prot. n. 9685/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all' applicazione della D.G.R. in oggetto agli operatori su area pubblica non professionali, cd. hobbisti, e al rilascio delle autorizzazioni temporanee alla stessa tipologia di operatori.

Si specifica innanzitutto che se l'attività è occasionale, la stessa deve essere svolta con autorizzazione temporanea da richiedere di volta in volta al comune di svolgimento del mercatino; a tal proposito si rammenta il **divieto assoluto per i comuni di rilasciare tale tipologia di autorizzazione su abbonamento.**

Con riferimento al primo quesito, la Direzione scrivente, con nota del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701 ha specificato che la normativa prevista dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 si applica anche nei confronti degli operatori su area pubblica non professionali, cd. hobbisti.

Tali soggetti, in quanto per l' appunto non professionali, in occasione di ciascuna partecipazione al mercatino dovranno produrre:

- **ai fini INPS**: autocertificazione sulla loro iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. Tale autocertificazione può essere verificata presso le Casse indicate. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Gli "occasional/hobbisti" hanno, di norma, un'assicurazione previdenziale prevalente che esclude l'iscrivibilità nella gestione Commercianti presso l'INPS. Pertanto, è opportuno che tali soggetti dichiarino, la loro qualificazione ai fini previdenziali.
- **ai fini fiscali**: poiché tali operatori non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino dovranno essere richiesti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - dichiarazione dell'attività principale svolta.

Si rammenta che in quanto l'attività è svolta a titolo occasionale e quindi non professionale a tali soggetti non deve essere rilasciato alcun VARA, in quanto lo stesso imprimerebbe una connotazione di continuità esclusa per definizione dal tipo di attività svolta.

In riferimento al secondo quesito relativo alla rilascio dell'autorizzazione temporanea si rammentano le disposizioni del **Capo IX** della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i..per le quali è espressamente previsto che le autorizzazioni temporanee:

- 25 "Sono rilasciate dal Comune , ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone , sulla base di criteri e modalità procedurali da definire in sede locale che tengano conto:
- 26 della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della legge regionale n. 28/99 secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;
- 27 del carattere strumentale ed accessorio delle autorizzazioni temporanee rispetto alla manifestazione principale;

- 28 della validità temporale delle stesse autorizzazioni, limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione di riferimento;
- 29 del fine primario della migliore realizzazione della manifestazione principale e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza .
- 30 Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, il Comune è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione stessa, da assumersi nelle forme e con le garanzie partecipative previste al titolo III capo I della presente deliberazione e a stabilire criteri e modalità procedurali per il loro rilascio “.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.



*Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

Data 30/06/2011
Protocollo 0004886/DB1701

OGGETTO: quesito D.G.R. 13-1999 del 9 maggio 2011.

Con e-mail pervenuta in data 20 maggio 2011, ns. prot. n. 3934/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla D.G.R. n. 13-1999 del 9 maggio 2011.

Con particolare riferimento alle scadenze indicate nel testo coordinato della D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 allegato alla D.G.R. in oggetto si specifica che **le stesse sono entrate a regime e pertanto non si riferiscono al solo primo anno di applicazione della norma.**

Di conseguenza **il termine per gli operatori** per presentare la documentazione valida ai fini del controllo da parte dei comuni **è il 28 febbraio**, mentre **il termine per i Comuni** per il rilascio del VARA **è il 30 aprile**. Pertanto le proroghe disposte dalla D.G.R. n. 12-1269 del 23/12/2010 non sono state previste per il **solo** primo anno di applicazione della normativa.

Tuttavia **sono da intendersi nel senso di eccezione, con riferimento al primo anno di applicazione, le disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. 29-1610 del 28/02/2011 riguardanti i 60 giorni che i Comuni devono indicare all'operatore inadempiente preliminarmente alla sospensione dell'autorizzazione.**

Con riferimento alla **D.G.R. n. 13-1999 del 9 maggio 2011** si evidenzia che la stessa **non interrompe i termini dei procedimenti posti già in essere da parte dei Comuni nei confronti degli operatori inadempienti.**

L'operatore per il quale è stata già disposta la sospensione del titolo non potrà esercitare l'attività fintanto che non avrà versato il terzo del debito, così come previsto dalla D.G.R. in oggetto, consegnando a prova di tale versamento l'attestazione rilasciata dall'INPS regionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12/05/2011
Protocollo0003698/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito a cartelle esattoriali e rilascio del DURC.

Con e-mail pervenuta in data 13 aprile 2011, ns. prot. n. 2692/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di un operatore su area pubblica, di pagare le cartelle esattoriali relativamente ai soli contributi del 2009.

Peraltro dal quesito posto si evince che anche i contributi relativi agli anni precedenti al 2009 non sono stati versati e sono anch'essi in cartella esattoriale.

A tal proposito, e per maggiore completezza e correttezza il Vostro quesito è stato inviato direttamente all'Ente di competenza, le cui indicazioni fornite evidenziano che *"il pagamento dei contributi anche per il solo 2009 risponde ai requisiti richiesti per il rilascio del VARA. Il pagamento delle cartelle ad essi relative è sufficiente per provare la regolarità dell'operatore. Ma l'attestazione di eseguito versamento per il 2009 non può essere fatta dall'Agente della riscossione (Equitalia) il quale è a conoscenza soltanto di crediti iscritti a ruolo ma non ha competenza per dichiarare se essi esauriscono il carico contributivo per il 2009. Per ottenere l'attestazione l'esercente il commercio interessato dovrà recarsi all'INPS esibendo quietanza dell'eseguito versamento delle cartelle."*

Pertanto nel caso specifico si ritiene che il pagamento della cartella esattoriale relativa all'anno 2009 soddisfi quanto previsto dalla normativa regionale, D.G.R n. 0-380 del 26/07/2010; tuttavia si rammenta che la situazione debitoria relativa agli anni precedenti il 2009 continuerà a gravare sull'operatore fino al momento in cui tale situazione non verrà regolarizzata.

Data 27/12/2011
Protocollo 0016497/DB1607

OGGETTO: Quesiti in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC con particolare riferimento alla figura degli imprenditori agricoli e ad un operatore ambulante residente in Francia.

Con note pervenute in data 10 novembre 2011, ns. prot. n. 13829/DB1607 e n. 13830/DB1607 del 10/11/2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva di un imprenditore agricolo e di un operatore residente in Francia.

In particolare si sottoponevano all'attenzione degli Uffici scriventi i casi seguenti:

Caso 1.→ Operatore, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio in qualità di piccolo imprenditore coltivatore diretto a seguito della richiesta di presentazione dei documenti relativi al DURC fornisce un'autocertificazione relativa all'esonero dagli obblighi contributivi in quanto il volume d'affari non supera i 7.500,00 €. L'imprenditore di chiara altresì di essere lavoratore dipendente per 102 giorni all'anno. Viene specificato inoltre che tale criticità si è verificata nei confronti di più operatori.

Caso 2. → Il Sig. XXX, cittadino francese e residente in Francia, attivata una casella postale in XXX, è diventato titolare di autorizzazione per il commercio ambulante itinerante e ha trasmesso all'Ufficio commercio del Comune di XXX atti scritti in lingua francese dai quali risulterebbe esente dal pagamento delle tasse perché al di sotto di un certo reddito. A fronte di ciò viene richiesto quali verifiche debbano essere effettuate nei confronti di un cittadino comunitario che svolge l'attività di commercio itinerante in Italia e quale documentazione debba essere acquisita.

I quesiti sono stati inviati, per competenza, all'INPS regionale, in quanto la natura degli stessi rientrava nella materia previdenziale, di cui l'ente è competente in maniera esclusiva.

Con riferimento al quesito relativo all'ambulante residente in Francia, l'INPS si è così espresso:

"Il sig. XXX, nel caso svolga l'attività in maniera abituale e prevalente in Italia, dovrà essere iscritto alla gestione commercianti" da cui, evidentemente, discenderebbero tutte le relative incombenze a carico dell'operatore.

Con riferimento ai quesiti posti in merito alle autocertificazioni prodotte da piccoli imprenditori agricoli, relativamente all'esonero di obblighi contributivi nei confronti dell'Istituto si è così espresso:

"La qualifica di piccolo imprenditore agricolo non è considerata ai fini Inps, in quanto si riconoscono soltanto le figure di IAP (imprenditore agricolo professionale) e CD/CM (coltivatore diretto – coltivatore mezzadro);

i requisiti per l'iscrizione nelle liste CD/CM sono quelli dettati dalla legge 9/1963 e cioè:

- l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a 1/3 di quella occorrente all'azienda;
- l'esclusività o la prevalenza nella diretta e manuale coltivazione del fondo, per il maggior periodo di tempo dell'anno e per la maggior fonte di reddito;
- un fabbisogno lavorativo annuo non inferiore alle 104 giornate lavorative;
- la qualifica di IAP è rilasciata dalla Regione, che, per quanto riguarda il Piemonte, ha delegato la competenza ai Comuni.

Il volume d'affari dichiarato dall'azienda non è contemplato fra i requisiti per l'iscrivibilità negli elenchi CD/CM, né tantomeno esiste alcun obbligo di iscrizione per i pensionati.

E' evidente che se i soggetti non sono iscritti ad alcuna gestione INPS, l'Istituto non può rilasciare alcun tipo di dichiarazione."



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 11/04/2011
Protocollo 0002638/DB1701

OGGETTO: Risposta a quesito relativo alla presentazione di DURC con rateizzazione del debito.

Con e-mail pervenuta in data 23 dicembre 2010, ns. prot. n. 9766/DB1701 del 27/12/2010, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla validità di un documento unico di regolarità contributiva nel quale si evidenzia che è in corso la rateizzazione del debito pregresso.

A tal proposito, le indicazioni fornite dall'INPS regionale evidenziano che il certificato di regolarità viene rilasciato anche in presenza di rateazione formalmente accordata, che presuppone la domanda dell'interessato all'INPS e la sottoscrizione del piano di ammortamento a seguito del preventivo versamento della rata preliminare.

Pertanto nel caso specifico il documento presentato per provare la regolarità contributiva dell'operatore può considerarsi valido in quanto dalla sua lettura lo stesso risulta regolare e, inoltre, la regolarizzazione del debito pregresso è in corso e il relativo pagamento delle rate risulta in regola.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 27/12/2011
Protocollo 0016513/DB1607

OGGETTO: Quesito relativo al VARA.

Con nota del 20 settembre 2011, ns. prot. n. 10624/DB1607 del 21 settembre 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al caso di un operatore, titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica, il quale, pur avendo versato entro giugno un terzo dell'importo dovuto per l'anno 2009, come disposto dalla D.G.R. n. 13-1999 del 9 maggio 2011, non ha potuto esibire l'attestazione dell'INPS in modo tale da poter ottenere il VARA provvisorio.

Viene specificato inoltre che l'impossibilità di presentare l'attestazione INPS è dovuta al fatto che, avendo avuto un dipendente nell'anno 2009, l'operatore era tenuto a possedere il DURC, e pertanto non avrebbe potuto presentare il certificato di regolarità contributiva (individuale).

A tal proposito, e per maggiore completezza e correttezza il Vostro quesito è stato inviato direttamente all'Ente di competenza, le cui indicazioni evidenziano che:

"La regolarità ai fini del rilascio del VARA, secondo la Delibera della Giunta Regionale in materia:

- può essere rilasciato un VARA provvisorio in presenza del versamento della contribuzione previdenziale (individuale) relativa al 2009 pari ad un terzo del contributo annuo effettuato entro il 30.6.2009;*
- può essere rilasciato il VARA per l'anno in corso in presenza del versamento dell'intera contribuzione previdenziale (individuale) relativa all'anno 2009;*
- non rilevano, ai fini del VARA, debiti relativi ad anni diversi dal 2009 (criterio di competenza e non di cassa) né debiti per sanzioni anche se riferita al 2009;*
- se il soggetto impiega lavoratori dipendenti ai fini del VARA deve essere prodotto il DURC."*

Data 20/07/2011
Protocollo 0007860/DB1607

OGGETTO: richiesta chiarimento commercio su aree pubbliche.

Con e-mail pervenuta in data 31 maggio 2011, ns. prot. n. 4214/DB1701 del 1 giugno 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni con particolare riferimento ai seguenti casi:

Caso 1 → Il Sig. XXX è titolare di attività agricola e produce ortaggi che ha sempre venduto ai mercati. E' regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di XXX ed è titolare di partita iva. Presenta regolarmente dichiarazione dei redditi ed è in regola coi versamenti relativi, se dovuti. In relazione alla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva evidenzia che:

- ***“dato che gli incassi relativi all'attività non superano i 7.000,00 € annui l'operatore non ha obblighi contabili dichiara esclusivamente i redditi agrari dei terreni coltivati;***
- ***per quanto concerne la richiesta relativa al DURC, precisa che la superficie coltivata non risponde ai requisiti minimi per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti***
- ***In precedenza i terreni coltivati avevano una maggiore estensione e sussisteva l'iscrizione presso l'INPS all'ex gestione SCAU, dal momento in cui ha ridotto l'estensione delle coltivazioni l'inps ha proceduto alla cancellazione per mancanza di requisiti. Il DURC non è possibile rilasciarlo ad un soggetto non iscritto pertanto il Sig. XXX è impossibilitato a presentare tale modello. Chiede pertanto che si deroghi alla presentazione dello stesso.***

Caso 2 → Un operatore, titolare di autorizzazione di tipo B per il commercio su aree pubbliche dal 2002, a tutt'oggi iscritto in Camera di Commercio con attività prevalente il commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti, fa pervenire al Comune anziché il DURC l'estratto conto previdenziale da cui risultano però contributi versati relativamente alla annualità 2009 per lavoro dipendente esercitato presso la XXX spa e la Soc. Coop. XXX. Per il 2009 l'operatore è in possesso del solo CUD. In riferimento a tale operatore si richiede come debba essere considerato lo stesso ai fini della posizione di regolarità contributiva.

In relazione ai quesiti da Voi posti, con il fine di dare una risposta completa e corretta, gli stessi sono stati inviati per competenza all'Inps regionale, le cui indicazioni fornite evidenziano che ***“Caso n. 1 → Se il Sig. XXX non svolge altra attività lavorativa e non ne ricava altri redditi, pur non essendo tenuto all'iscrizione come Coltivatore Diretto, deve ugualmente iscriversi all'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (in sigla IAP), in applicazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 233/1990.***

Pertanto, ove il soggetto non abbia provveduto all'iscrizione, lo stesso è tenuto a perfezionarla e soltanto dopo l'avvenuta dimostrazione dell'iscrizione - a seguito della quale riceverà le istruzioni per il pagamento della contribuzione arretrata - potrà ricevere il DURC.

Caso n. 2 → L'attività quale lavoratore dipendente (anche se somministrato) non può essere riferita all'anno complessivo, ma va confrontata per ogni mese con l'attività commerciale.

Se quest'ultima è sempre resa soltanto in qualità di hobbista non è dovuta l'iscrizione ad INPS in qualità di esercente il commercio. Se, al contrario, siamo in presenza di attività professionale che si abbina ad altra attività di lavoro (nel caso in esame: dipendente) la verifica della prevalenza va fatta per ogni mese, conseguendone che la prevalenza "a singhiozzo" (un mese sì, l'altro no) darà luogo ad iscrizioni a cosiddetta "a periodo chiuso" cioè limitate ai mesi nei quali vi è prevalenza di attività commerciale. Sulla base del criterio illustrato andrà valutata la posizione dell'operatore in questione.”

Data 26/08/2011
Protocollo 0009397/DB1607

OGGETTO: richiesta informazioni in materia di VARA.

Con e-mail pervenuta in data 30 giugno 2011, ns. prot. n. 4919/DB1701 del 1 luglio 2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla situazione di un contribuente che ha pagato 1/3 del totale delle cartelle INPS relative all'anno 2009 presso Equitalia e non presso INPS come previsto dalla D.G.R. n. 13-1999 del 9 Maggio 2011.

Tale richiesta è stata inviata, per competenza, in data 01/07/2011 all'INPS regionale che ha evidenziato quanto segue:

"l'interessato doveva, entro la scadenza del 30/6/2011, versare l'acconto di 1/3 con F24, come disposto dal procedimento di regolarizzazione in attuazione della Delibera della Giunta Regionale che stabilisce che "Per perfezionare la regolarizzazione nei confronti dell'INPS della sola contribuzione dovuta per l'anno 2009, gli esercenti il commercio su area pubblica potranno effettuare due versamenti a mezzo mod. F24 recante una specifica codifica attribuita da INPS. L'INPS, sulla base di ciascuno dei versamenti, emetterà una certificazione speciale nella quale darà atto della loro effettuazione utile ai fini del rilascio del VARA (provvisorio dopo il primo versamento, definitivo al secondo)."

Successivamente, in data 04/07/2011, gli uffici scriventi hanno richiesto all'INPS se era possibile effettuare uno storno compensativo, in modo da far migrare a INPS quanto versato dall'operatore ad Equitalia.

Con riferimento a tale secondo quesito l'INPS regionale ha specificato che *"purtroppo non è possibile effettuare nessun storno; i pagamenti effettuati presso Equitalia sono imputati alle singole partite. Certamente nel tempo i versamenti migrano da Equitalia a Inps."*

Pertanto, come evidenziato da INPS, e come espressamente previsto dalla normativa regionale, per i contribuenti che intendevano avvalersi dell'opportunità di regolarizzare il proprio debito contributivo per il solo anno 2009 il procedimento prevedeva che:

"1. Ciascun operatore interessato rilascerà delega all'associazione rappresentativa.

2. L'associazione raccoglierà in un elenco le posizioni individuali interessate, indicando per ciascuno: dati anagrafici, codice fiscale, codice impresa INPS. Tale elenco sarà fornito, in file di formato excel, alla Direzione regionale INPS del Piemonte, unitamente alle copie delle deleghe rilasciate da ciascuno degli operatori interessati.

3. La Direzione Regionale INPS restituirà il file – mediante posta elettronica – all'associazione, con l'indicazione degli importi dovuti (primo versamento in acconto non inferiore alla cifra indicata, pari ad 1/3 del debito complessivo, secondo versamento pari alla differenza e delle codeline che andranno riportate sui singoli mod. F24. Per ulteriore chiarezza sarà indicato anche la contribuzione complessivamente a debito per l'anno 2009, da versare integralmente entro il 31.10.2011.) Nella comunicazione saranno specificate le modalità di compilazione del Mod. F24.

4. L'associazione farà pervenire alla Direzione Regionale INPS le copie fotostatiche dei mod. F24 quietanzati.

5. La Direzione Regionale INPS restituirà all'associazione le certificazioni individuali di avvenuti versamento per l'anno 2009 in relazione alle quietanze ricevute.

6. Per i singoli operatori che non vogliano delegare l'operazione ad associazioni rappresentative è possibile ottenere direttamente i dati per la regolarizzazione mediante richiesta individuale. Tale richiesta deve essere inoltrata, esclusivamente via email, all'indirizzo di posta istituzionale Vigilanza.Piemonte@inps.it, utilizzando il modulo all'uopo predisposto. Nella richiesta debbono essere specificati: dati anagrafici, codice fiscale, codice impresa INPS, allegando copia di documento di identità in corso di validità.

L'INPS del Piemonte fornirà le istruzioni per il versamento. Effettuato il versamento, il contribuente inoltrerà copia della quietanza al medesimo indirizzo di posta elettronica, dal quale riceverà la conseguente attestazione."

Data 21/04/2011
Protocollo 0002979/DB1701

OGGETTO: quesito in merito alla verifica della regolarità contributiva attraverso la presentazione degli attestati di versamento INPS.

Con e-mail pervenuta in data 4 marzo 2011, ns. prot. n. 1620/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva per gli operatori che presentano gli attestati di versamento dei contributi INPS

Si rammenta in proposito che la D.G.R n. 20-380 del 26/07/2010 prevede espressamente che in difetto del D.U.R.C. e del certificato di regolarità contributiva l'operatore possa presentare per la verifica della propria regolarità anche gli attestati di versamento dei contributi INPS.

Peraltro, come già specificato nella nota esplicativa del 09/03/2011 ns. prot. n. 1762/DB1701 i **comuni non sono istituzionalmente preposti ad una verifica professionale dei requisiti fiscali e contributivi degli operatori, dovendo per contro constatare soltanto:**

- la produzione delle prove di regolarità;
- la produzione della prova di essere destinatari di esenzioni o di avere diritto a riduzioni;
- la non produzione delle prove e quindi l'ammissione di irregolarità.

Il controllo più approfondito sarà chiaramente effettuato dagli organi istituzionalmente preposti e competenti: l'INPS, gli altri enti previdenziali, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza.

Pertanto si ritiene che il posteggio possa essere concesso a chi, come previsto dalla deliberazione regionale, presenta gli attestati di versamento dei contributi INPS quale prova della propria regolarità contributiva e fiscale tramite



*Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

*Data 10/02/2010
Protocollo 0001057/DB1701*

OGGETTO: Quesito su commercio area pubblica - effetti del mancato pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

Con nota e-mail del 29 gennaio 2010 – ns. prot. n. 705/DB1701 del 1 febbraio 2010 - codesto Comune ha richiesto parere in merito agli effetti del mancato pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).

A tale proposito si precisa che:
ai sensi della normativa commerciale vigente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, è subordinato al rilascio - da parte del comune sede di tale posto fisso - di autorizzazione di tipo "A" e di relativo provvedimento di concessione di posteggio.

Normalmente i due titoli vengono rilasciati dall'ufficio commercio del comune, anche se tale circostanza non è generalizzata, nel senso che si ha notizia di comuni nei quali – sulla base dei provvedimenti di organizzazione interna stabiliti dall'amministrazione comunale - la concessione di posteggio viene rilasciata da altro ufficio (Es. : ufficio tasse/tributi e simili).

Il mancato pagamento della TOSAP non comporta, a parere degli Uffici scriventi, la possibilità di revoca immediata della autorizzazione amministrativa commerciale di tipo "A" per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tuttavia in molti regolamenti comunali (quindi bisognerà verificare la situazione in concreto per quanto attiene al comune interessato al caso di specie) viene prevista la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione della concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della TOSAP.

Va da se che, con la concessione sospesa, l'operatore non potrà occupare il posteggio se l'assenza – a questo punto ingiustificata – supera i 4 mesi, potrà essere pronunciata declaratoria e conseguentemente di decadenza del posteggio e di revoca dell'autorizzazione amministrativa di tipo "A".

Circa la competenza alla adozione di tali atti è appena il caso di precisare che la stessa va radicata in capo all'ufficio che li ha adottati, in relazione alla organizzazione interna del comune interessato.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 09/02/2011
Protocollo 0001023/DB1701

OGGETTO: Autorizzazione commercio area pubblica in forma itinerante tipo B.

Con e-mail pervenuta in data 12 gennaio 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al cambiamento di residenza e della sede operativa di un operatore in possesso di autorizzazione di tipologia B.

Il caso specifico era regolato dalla D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., che, al Capo V - Cambi di residenza-, Sezione II -Cambi di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B- prevede che l'operatore dia comunicazione del cambio di residenza, entro 60 giorni dalla variazione, al Comune di nuova residenza (nel caso in oggetto al Comune di Torino), il quale predispone lui stesso il nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione e ne dà comunicazione al Comune di provenienza dell'operatore per gli adempimenti del caso.

Poiché peraltro le recenti novità introdotte dalla direttiva europea 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e dal decreto legislativo di recepimento della stessa (d.lgs. 59/2010) prevedono che l'autorizzazione di tipo B sia rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, prescindendo quindi da una specifica relazione con la residenza o la sede legale, si ritiene che all'operatore permanga l'obbligo di scegliere il comune di riferimento inteso come "comune nel quale il richiedente intende avviare (o, comunque, esercitare) l'attività" cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza.

Il comune quindi potrà continuare ad essere quello di rilascio originario, cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza per ogni comunicazione a fini amministrativi, o potrà diventare il comune attuale di residenza, che dovrà richiedere al comune di rilascio originario, la trasmissione degli atti pregressi.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04/03/2011
Protocollo 0001628/DB1701

OGGETTO: Quesito su sostituzione titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica.

Con nota pervenuta in data 21 febbraio 2011, ns. prot. n. 1261/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla sostituzione di un titolare di autorizzazione commercio su area pubblica ad opera in un associato in partecipazione.

In merito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 24.4.2001, come da Voi ricordato, le figure previste per la sostituzione sono *“i familiari coadiutori o i dipendenti a condizione che, durante l’attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare”*.

Peraltro si precisa che, in via generale, per sostituto è da intendersi ogni soggetto che, legato al titolare dell’impresa da un qualsivoglia rapporto di lavoro o prestazione d’opera (rapporti i quali devono essere espressamente previsti dalle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle stesse) agisca nell’attività di vendita in nome e per conto di questi.

Nel caso specifico dell’associato in partecipazione preme ricordare che soltanto l’esame del contenuto del contratto può chiarire di quale tipologia sia l’apporto pattuito fra le parti, potendo essere di natura sia finanziaria sia di prestazione d’opera. Solo in questo secondo caso si ritiene di poter ammettere l’associato in partecipazione alla sostituzione del titolare nell’esercizio dell’attività di vendita, il quale necessita, per esercitare l’attività, di apposita procura da parte dell’associante.

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto che l’associato in partecipazione (nel caso in cui il contratto preveda che il rapporto sia di prestazione d’opera), il collaboratore coordinato e continuativo e il lavoratore interinale siano da equipararsi alle figure già espressamente previste dalla normativa regionale di settore per ciò che attiene la possibilità di poter sostituire il titolare dell’impresa di commercio su area pubblica, purché la natura del contratto stipulato sia inerente all’attività di vendita.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 22/03/2011
Protocollo 0002059/DB1701

OGGETTO: quesito in merito all'accesso al commercio su area pubblica da parte di una srl.

Con e-mail pervenuta in data 01 marzo 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla richiesta da parte di una s.r.l. di rilascio di un'autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante – Tipo B.

Si rammenta in proposito il D.lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", ha modificato il D.Lgs. 114/98 ed, in particolare, l'art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche), comma 1 è intervenuto a sostituire il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La nuova formulazione dell'art. 28, comma 2 risulta quindi essere: "*L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative*". L'unico vincolo che permane, in caso di autorizzazione di tipo A (con posteggio fisso) è che il numero di posteggi in ogni singolo mercato in capo ad una società non superi il limite di due.

Per tale motivazione si ritiene che tale autorizzazione possa essere rilasciata alla ditta di capitale s.r.l. che ha presentato regolare istanza presso i Vostri Uffici.



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale
Settore Programmazione del settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04/04/2011
Protocollo 0002476/DB1701

OGGETTO: Quesito relativo a vendita rami d'azienda su area pubblica.

Con e-mail pervenuta in data 14 marzo 2011, ns. prot. n. 1899/DB1701 del 15/03/2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla cessione definitiva di rami d'azienda, finora dati in affitto, da parte di un operatore collocato in pensione.

Nel caso specifico viene richiesto se un soggetto, che per anni ha affittato il suo ramo d'azienda e che al momento attuale è in pensione, possa, conseguentemente alla risoluzione/scadenza del contratto di affitto d'azienda stipulato con l'ennesimo conduttore, reintestarsi l'autorizzazione per procedere alla cessione definitiva di tale ramo d'azienda.

In merito si ritiene opportuno precisare che il ricorrente affitto di rami d'azienda, senza che mai il titolare eserciti l'attività commerciale oggetto della stessa, configura assai spesso un improprio utilizzo del titolo autorizzativo che è un istituto amministrativo di espansione di un diritto affievolito del richiedente ai fini dell'esercizio di un'attività d'impresa e non un titolo di speculazioni finanziarie.

Ciò posto la reintestazione, nel caso da Lei esposto, nonostante l'intestatario originale non sia più in attività, sarebbe finalizzata alla definitiva cessione del ramo d'azienda, con la quale si ripristinerebbe la piena regolarità nell'utilizzo dell'autorizzazione.

Tutto ciò premesso si ritiene che nel caso specifico il Comune possa accogliere la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione in capo al proprietario originario, al fine della definitiva cessione del ramo d'azienda e del titolo autorizzatorio ad esso legato.



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale
Settore Programmazione del settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04/04/2011
Protocollo 0002470/DB101

OGGETTO: Quesiti in materia di vendita su area pubblica tramite apparecchi automatici.

Con nota pervenuta in data 18 marzo 2011, ns. prot. n. 1954/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità di installazione di distributori automatici per la vendita su area pubblica.

Nello specifico al quesito n. 1 si chiedeva se l'attività di vendita su area pubblica tramite apparecchi automatici di dvd e oggettistica fosse soggetta alla normativa dell'attività di vendita su area pubblica o della vendita tramite apparecchi automatici.

In tal senso si specifica che la vendita mediante distributori automatici è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59. Tale disciplina prevede che la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. 114/1998 prevede espressamente la possibilità di installazione del distributore su aree pubbliche, sotto l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Tutto ciò premesso in risposta al quesito proposto, si ritiene che l'installazione di un distributore automatico su area pubblica sia sottoposta alla normativa di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/1998 e non a quella in materia di commercio su aree pubbliche. L'interessato dovrà pertanto ottenere dal comune la concessione di occupazione suolo pubblico e presentare la SCIA per l'installazione del distributore automatico.

Con il quesito n. 2 si chiedeva invece se l'attività di vendita mediante distributore automatico di lumi funerari installato nel cimitero comunale era attivabile tramite SCIA e se necessitasse di essere inserita nel regolamento del commercio ambulante.

A tal proposito si specifica che, come già indicato nella risposta al primo quesito, anche in questo caso si ritiene che la vendita di lumi funerari mediante apparecchio da installare nel cimitero comunale integri l'attività di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/1998 (vendita mediante distributori automatici) e non già quella di commercio su aree pubbliche. Pertanto anche in questo caso l'interessato dovrà ottenere dal comune la concessione di occupazione suolo pubblico e presentare la SCIA per l'installazione del distributore automatico.

Peraltro preme ricordare che tale attività di vendita deve essere contemplata dal regolamento del cimitero, in caso contrario si dovrà prevedere una norma regolamentare che disciplini l'esercizio di attività commerciali all'interno del cimitero stesso.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/05/2011
Protocollo 0003433/DB1701

OGGETTO: quesito in merito all'accesso al commercio su area pubblica da parte di una società cooperativa agricola.

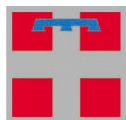
Con e-mail pervenuta in data 12 ottobre 2010, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla richiesta da parte di una società cooperativa agricola di rilascio di un'autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante – Tipo B.

Si rammenta in proposito che il d.lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", ha modificato il d.lgs. 114/98 ed, in particolare, l'art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche), comma 1 è intervenuto a sostituire il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La nuova formulazione dell'art. 28, comma 2 risulta quindi essere: "*L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative*". L'unico vincolo che permane, in caso di autorizzazione di tipo A (con posteggio fisso) è che il numero di posteggi in ogni singolo mercato in capo ad una società non superi il limite di due o tre a seconda del numero dei posti del mercato.

Per tale motivazione si ritiene che tale autorizzazione possa essere rilasciata alla società cooperativa agricola che ha presentato regolare istanza presso i Vostri Uffici.

Peraltro per quanto riguarda il requisito professionale acquisito attraverso la pratica esso può essere ottenuto, come previsto dal d.lgs. 59/2010 che ha modificato il d.lgs. 114/1998, prestando la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente l'inizio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/05/2011
Protocollo 0003434/DB1701

OGGETTO: quesito in merito all'utilizzo dei posteggi non adiacenti da parte dello stesso operatore.

Con e-mail pervenuta in data 12 novembre 2010, ns. prot. n. 8580/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla **possibilità da parte dello stesso operatore**, titolare di ditta individuale in possesso di due autorizzazioni corrispondenti a due concessioni di posteggio non adiacenti, **di usufruire contemporaneamente di entrambi i posteggi**.

A tal proposito si rammenta che le disposizioni regionali permettono l'utilizzo contemporaneo fino a tre posteggi sullo stesso mercato, qualora lo stesso sia composto da più di 30 posti banco e fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a 30.

Tuttavia tale norma incontra il limite nel fatto che la medesima persona fisica non contemporaneamente essere presente su tutti i posteggi.

Pertanto, **nel caso in cui i posteggi non siano attigui, uno stesso operatore potrà concretamente utilizzare tutti i suoi posteggi solo se la sua struttura aziendale glielo consenta, vale a dire solo se le risorse umane dell'azienda non siano limitate ad una sola persona fisica, ma comprendano anche altri soggetti.**

Le stesse considerazioni non valgono quando i posteggi in area mercatale sono fra loro attigui.

Pertanto si ritiene che lo svolgimento dell'attività così come descritta nel quesito da Voi posto non possa essere posta in essere in quanto non contemplata dalla normativa di settore.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12/05/2011
Protocollo 0003695/DB1701

**OGGETTO: Commercio su aree pubbliche – autorizzazioni temporanee alla vendita.
Applicabilità del regime della S.C.I.A.**

Con fax pervenuto in data 23 aprile 2011, ns. prot. n. 3036/DB1701 del 26 aprile 2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'applicabilità del regime della S.C.I.A in relazione alle autorizzazioni temporanee alla vendita.

A tal proposito si specifica che a seguito dell'esame della Circolare Ministeriale n. 3637/c del 10.8.2010 – "Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)" – appare evidente che la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sostituendo la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), debba essere adottata in relazione a atti di autorizzazione, licenza, concessione ecc. il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

Da ciò si desume "l' inammissibilità dell'istituto della SCIA per i casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione".

Tenendo conto inoltre che il comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs n. 59/2010 ha previsto strumenti di programmazione in relazione al commercio su aree pubbliche, si ritiene pertanto di poter escludere che il Ministero abbia voluto assoggettare a SCIA i rilasci di autorizzazione in detta materia.

Pertanto la stessa Circolare Ministeriale dispone, facendo salve le competenze regionali, che resta ferma la necessità dell'autorizzazione nel caso di avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi o in forma itinerante. La fattispecie dell'autorizzazione temporanea, pur non prevista espressamente dal d.lgs 59/2010, è assoggettata ad autorizzazione dalle vigenti disposizioni regionali che sono fatte salve ad ogni effetto fino a diversa scelta legislativa.

Pertanto si ritiene che l'attività di commercio su area pubblica esercitata in forma temporanea in occasione di particolari manifestazioni sia soggetta al rilascio di autorizzazione temporanea e non a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12/05/2011
Protocollo 0003699/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla sospensione volontaria dell'autorizzazione per commercio in forma itinerante.

Con e-mail pervenuta in data 28 aprile 2011, ns. prot. n. 3134/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla possibilità da parte di un operatore titolare di autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante di richiedere la sospensione dell'attività per 6 mesi per motivi non meglio specificati.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 114/98 ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applicano le medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del **Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"** del d.lgs. stesso.

Pertanto la sospensione può avvenire nel limite massimo di 12 mesi secondo il disposto dell'art. 22, comma 4 lett. b), e solo nel caso in cui venga richiesta una proroga dei termini di tale sospensione l'operatore dovrà comprovarne la necessità.

Inoltre rimane a carico dell'operatore l'onere di effettuare le opportune comunicazioni affinché l'INPS sia posto a conoscenza della sospensione, a seguito della quale, **e solo a partire da quel momento in poi**, si interrompe l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la durata del periodo di sospensione.

Pertanto l'impresa operante su area pubblica dovrà provare la sua regolarità per l'anno contributivo 2009 pena la revoca dell'autorizzazione stessa in quanto ai sensi della normativa attuale l'esonero dal versamento dei contributi di cui sopra ha avvio solo dal momento successivo la comunicazione della sospensione volontaria dell'autorizzazione.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 20/07/2011
Protocollo 0007861/DB1607

OGGETTO: Quesito in relazione al cambio di residenza da parte di un operatore titolare di autorizzazione commercio area pubblica in forma itinerante tipo B.

Con e-mail pervenuta in data 14 maggio 2011, ns. prot. n. 3745/DB1701 del 16 maggio 2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al cambiamento di residenza di un operatore in possesso di autorizzazione di tipologia B.

Il caso specifico era regolato dalla D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., che, al **Capo V - Cambi di residenza-, Sezione II -Cambi di residenza nelle autorizzazioni di tipologia B-** prevede che l'operatore dia comunicazione del cambio di residenza, entro 60 giorni dalla variazione, al Comune di nuova residenza (nel caso in oggetto al Comune di Dronero), il quale predispone lui stesso il nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale dell'autorizzazione e ne dà comunicazione al Comune di provenienza dell'operatore per gli adempimenti del caso.

Poiché peraltro le recenti novità introdotte dalla direttiva europea 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e dal decreto legislativo di recepimento della stessa (d.lgs. 59/2010) prevedono che l'autorizzazione di tipo B sia rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, prescindendo quindi da una specifica relazione con la residenza o la sede legale, **si ritiene che all'operatore permanga l'obbligo di scegliere il comune di riferimento inteso come "comune nel quale il richiedente intende avviare (o, comunque, esercitare) l'attività" cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza.**

Il comune quindi potrà continuare ad essere quello di rilascio originario, cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza per ogni comunicazione ai fini amministrativi, o potrà diventare il comune attuale di residenza, che dovrà richiedere al comune di rilascio originario, la trasmissione degli atti pregressi.

Data 26/08/2011
Protocollo 0009395/DB1607

OGGETTO: Quesito relativo al contratto di associazione in partecipazione

Con nota pervenuta in data 21 luglio 2011, ns. prot. n. 8018/DB1607 del 22/07/2011, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alla possibilità da parte di operatore titolare di ditta individuale che è subentrato in un'attività di vendita di generi alimentari, senza i requisiti professionali previsti dalla legge, di stipulare un contratto di associazione in partecipazione con un soggetto che possiede tali requisiti per raggiungere la norma.

In merito si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Ai sensi del d.lgs. 59/2010, art. 71, comma 6 i requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari sono i seguenti.

“a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'attività, salva poi la possibilità di delegare successivamente altri soggetti all'esercizio della stessa.

Pertanto, **nel caso specifico, il titolare della ditta individuale deve possedere lui stesso i requisiti, avviare a tutti gli effetti l'attività e poi eventualmente delegare un terzo soggetto (il quale deve essere anch'esso in possesso dei requisiti sopra menzionati) nell'esercizio dell'attività.**

Diverso il caso della società per la quale valgono le disposizioni previste dal comma 6, dell'art. 5 del d.lgs. 114/1998 in cui è previsto che *“in caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale”*, in tale situazione sarà il delegato, che può non essere un socio, ma un soggetto esterno alla società, a dover possedere i requisiti per la vendita di prodotti alimentari.

Sulla natura del contratto, la tipologia e l'eventuale registrazione dello stesso si invita la S.V. a rivolgersi agli Enti competenti, in quanto tale materia ha natura civilistica e pertanto non rientra nella competenza regionale.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 27/12/2010
Protocollo 0009771/DB1701

OGGETTO: DGR 20-380/2010: regolarità degli operatori su area pubblica. Verifica in caso di reintestazione a seguito di affitto di azienda. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 14 dicembre 2010, la S.V. ha richiesto un parere in merito all'applicazione della deliberazione regionale indicata in oggetto, sul tema della reintestazione a seguito di risoluzione di contratto di affitto di azienda.

Nel caso specifico la S.V., titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio nel comune di XXX, aveva dato in affitto, in data anteriore all'entrata in vigore della deliberazione regionale, il ramo di azienda.

In relazione ai controlli previsti dalla deliberazione regionale è emerso che l'affittuario non è in regola con i versamenti di legge.

Nel frattempo l'affittuario "disdetta" l'autorizzazione (la terminologia non appare del tutto appropriata, essendo invece più probabile una risoluzione del contratto sottostante).

In ogni caso il comune di XXX avrebbe avviato in capo all'affittuario la procedura per la revoca, disponendo, conseguentemente, la sospensione dell'autorizzazione.

Con il quesito posto a questi uffici, viene richiesto se sia possibile, secondo la deliberazione regionale, consentire la reintestazione dell'autorizzazione al suo titolare originario, il dante causa del contratto di affitto di azienda, in possesso dei requisiti di regolarità previsti dalla DGR 20-380/2010.

A tale proposito si ritiene che la reintestazione in capo al titolare originario sia possibile tenuto conto, principalmente, che la deliberazione regionale non dispone, per il caso di subingresso e, più in generale, di reintestazione, la verifica della regolarità in capo ad entrambi i contraenti.

Infatti per il caso del subingresso –e, nell'ipotesi di cui trattasi, la reintestazione può equipararsi ad un acquisto di ramo di azienda, anche se come ripristino della situazione giuridica preesistente al contratto di affitto, che quindi dovrebbe essere nel frattempo risolto- il punto 3 del Capo I della deliberazione regionale prevede che il subentrante debba essere in possesso del requisito della regolarità.

D'altro canto il punto 7 dello stesso Capo I prevede che, in caso di subingresso, la regolarità debba essere accertata in capo al dante causa, solo nel caso in cui l'acquirente sia un nuovo operatore commerciale ed, evidentemente, non sia in grado di produrre la documentazione prevista al punto 4, Capo I, della DGR.

La presente nota è inviata per opportuna conoscenza al Comune interessato per i conseguenti adempimenti di competenza.

Data 04/04/2011
Protocollo 0002474/DB1701

OGGETTO: Risposta a quesito relativo alle pratiche di subingresso e a quesito in merito alla presentazione dei pagamenti delle rate di Equitalia come prova della regolarità dell'operatore.

Con fax pervenuto in data 14 marzo 2011, ns. prot. n. 1855/DB1701, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito alle pratiche di subingresso e alla presentazione del D.U.R.C da parte del subentrante.

Nello specifico si evidenzia che in caso di subingresso, come previsto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, al momento attuale non è previsto che occorra richiedere la regolarità sia in capo al cedente che in capo al cessionario. La disciplina si differenzia unicamente a seconda che il subentrante sia o meno un nuovo operatore commerciale.

Più nello specifico :

- **Se il subentrante è nuovo operatore del commercio su area pubblica** la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente. Se quest'ultimo non è in regola si avvia il procedimento di revoca;
- **Se il subentrante è già in attività** sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità.

Si rammenta inoltre che l'operatore è nuovo nell'attività di commercio su area pubblica dal momento in cui è in attività da meno di un anno rispetto alla data del 31 dicembre.

Nel caso da Lei posto pertanto la regolarità è da ritenersi provata, solo che il subentrante abbia prodotto la documentazione richiesta dalla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e cioè:

- *D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;*
- *Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente ;*
- *Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;*
- *Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;*
- *Visura Camerale in corso di validità;*
- *Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.*

Si coglie l'occasione per rispondere anche al quesito pervenuto in data 21 marzo 2011, ns. prot. n. 2030/DB1701, nel quale la S.V. ha richiesto chiarimenti in merito alla presentazione, da parte degli operatori su area pubblica, dei pagamenti delle rate di Equitalia comprovante la propria regolarità contributiva.

Secondo quanto evidenziato dagli enti competenti in materia, con i quali la Regione si è confrontata per la predisposizione della Nota esplicativa del 09/03/2011 pubblicata anche sul sito della Regione sezione commercio (alla quale si rimanda, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>), occorre precisare che il DURC/CRC certifica la piena regolarità contributiva alla data di riferimento, comprendendo tutto il pregresso.



Tali documenti vengono rilasciati anche in presenza di rateazione formalmente accordata, che presuppone la domanda dell'interessato all'INPS e la sottoscrizione del piano di ammortamento a seguito del preventivo versamento della rata preliminare.

Nel caso specifico, la rateazione è da considerarsi formalmente accordata per i debiti oggetto di cartella esattoriale in gestione a Equitalia quando quest'ultima conferma ad INPS l'accoglimento della rateazione. In proposito è stato stipulato un accordo operativo con Equitalia per avere tempestiva risposta nel caso di soggetti che hanno richiesto il DURC (i tempi di decisione sulle rateazione in Equitalia possono essere, altrimenti, anche di alcuni mesi);

Per ciò che concerne il caso da Lei presentato unitamente alle ricevute di pagamento delle rate, l'operatore dovrà presentare la richiesta di rateizzazione e l'accoglimento del piano di ammortamento da parte dell'Ente interessato con il quale si certifica l'accettazione della domanda stessa.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 18/04/2011
Protocollo 0002855/DB1701

OGGETTO: quesito in merito alla verifica della regolarità contributiva.

Con e-mail pervenuta in data 4 aprile 2011, ns. prot. n. 2494/DB1701 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva relativa all'anno 2010.

Nello specifico viene richiesto se, dato che le ordinarie scadenze previste per i pagamenti Inps relativi all'anno 2010 sono ormai decorsi, fermo restando che per i soggetti muniti di Vara l'anno di riferimento rimane il 2009, occorra procedere al controllo e verifica della regolarità contributiva degli operatori per l'anno 2010 in riferimento alle autorizzazioni per le quali si sia presentata pratica di subingresso.

A tal proposito, le indicazioni fornite dall'INPS regionale evidenziano che l'ultima scadenza per il versamento delle rate contributive è il **16 gennaio** per le aziende con dipendenti, per le aziende con collaboratori e per i lavoratori agricoli, mentre l'ultima scadenza per il versamento dei contributi per i lavoratori autonomi (commercianti e artigiani) è, invece, il **16 febbraio**.

Peraltro **tale indicazione vale per il caso in cui non si siano verificate delle eccedenze al minimale, in caso contrario si aggiungono altre due scadenze**, l'ultima delle quali deve essere versata dall'operatore entro il **31 luglio**.

Riscontrato, quindi, che la condizione sopra descritta non si sia realizzata, ossia che non si siano prodotte delle eccedenze al minimale, si ritiene che si possa procedere al controllo della regolarità contributiva, per chi non è in possesso del Vara relativo all'anno 2009, per l'anno 2010 nei casi in cui, come espressamente previsto dalla Deliberazione Regionale n. 20-380 del 26/07/2010, la regolarità debba essere provata sin da subito, ovvero nel caso di acquisizione di azienda o ramo d'azienda, nel caso di subingresso per causa di morte o gestione o franchising e per gli operatori che partecipano all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetti spuntisti.



Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore terziario commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 30/06/2011
Protocollo 0004879/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla verifica della regolarità contributiva e fiscale in capo agli imprenditori agricoli.

Con e-mail pervenuta in data 11 maggio 2011, ns. prot. n. 3683/DB1701 del 12 maggio 2011 la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla verifica della regolarità contributiva e fiscale in capo agli imprenditori agricoli e al conseguente rilascio del VARA.

Nello specifico è stato richiesto se anche a tale tipologia di operatori debba essere rilasciato il VARA e quale sia il Comune competente alla verifica della regolarità dell'impresa.

A tal proposito si rammenta quanto già indicato nella nota esplicativa del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701, nella quale si è chiarita la formulazione utilizzata al Capo I, p. 2 della D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 *"Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica"* specificando che a tale verifica sono sottoposti altresì i **produttori agricoli**, quando gli stessi esercitano l'attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i..

Con riferimento al Comune competente alla verifica della regolarità dell'operatore e al rilascio del VARA si precisa che al Capo I, p. 1 della deliberazione n. 20-380/2010 è previsto che a rilasciare il modello di regolarità – VARA - debba essere, per ciascun operatore, il comune di rilascio di autorizzazione.

Peraltro una lettura informata ai principi di efficienza ed economicità, consente di ritenere che sia sufficiente che **il VARA sia rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dello stesso, anziché pretendere che sia rilasciato un VARA da ognuno dei comuni di rilascio delle autorizzazioni in capo ad ogni operatore**. Lo stesso comune quindi rilascerà tante copie autentiche del VARA per quante sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore. L'onere della verifica dei documenti prodotti pertanto ricade su di un solo comune, quello di rilascio del VARA evitando doppioni e spreco di risorse.